Università
Ca'Foscari
Venezia

Corso di Laurea magistrale

Amministrazione, Finanza e Controllo

Tesi di Laurea

La continuità aziendale alla luce del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(d. lgs. 12 gennaio 2019, n.14)

Relatore
Ch. Prof. Valerio Simonato

Laureando
Giovanni Chiavalin
Matricola 851350

Anno Accademico
2018/2019

Indice

INTRODUZIONE **5**

PREMESSA **12**

BILANCIO IN FORMA ORDINARIA, BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA E BILANCIO DELLE MICRO-IMPRESE 16

I POSTULATI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO. 18

I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 20

Il principio di prudenza *20*

Il principio di continuità aziendale *21*

Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma *24*

Il principio di competenza *24*

Il principio di separata valutazione degli elementi eterogenei *25*

Il principio di continuità formale (o di comparabilità) *25*

LE FUNZIONI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 26

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO NEL SISTEMA TRADIZIONALE: IL CONTROLLO SINDACALE **28**

NOMINA, COMPOSIZIONE, CESSAZIONE E FORME DI PUBBLICITÀ 28

I DOVERI DELL'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO 31

I POTERI DELL'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO 32

L'OGGETTO DEL CONTROLLO DEI SINDACI 36

IL CONTROLLO SULL'ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE 37

Il controllo sull'assetto organizzativo *38*

Il controllo sull'assetto amministrativo-contabile *40*

LA VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DELLA LEGGE E DELLO STATUTO: IL CONTROLLO DI LEGALITÀ "FORMALE" 42

LA VIGILANZA SUL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE: IL CONTROLLO DI LEGALITÀ "SOSTANZIALE" 43

LA NATURA DELL'ATTIVITÀ DELL'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO 44

LA FUNZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA CRISI D'IMPRESA PRIMA DELLA RIFORMA DEL D.LGS. 14/2019 45

LE PECULIARITÀ DELL'ORGANO DI CONTROLLO NELLE S.R.L. 47

LE RESPONSABILITÀ "ESCLUSIVE" DELL'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO 49

LE RESPONSABILITÀ "CONCORRENTI" DELL'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO 51

L'ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO: IL REVISORE LEGALE DEI CONTI **53**

LA FUNZIONE *PUBBLICISTICA* DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI 54

LA NATURA E GLI OBBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI 56

I RISCHI DELL'ATTIVITÀ DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI 57

IL GIUDIZIO SUL BILANCIO DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI 60

IL CONCETTO DI SIGNIFICATIVITÀ NELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI 60

IL QUADRO NORMATIVO SULL'INFORMAZIONE FINANZIARIA APPLICABILE 61

NOMINA COMPENSO E REVOCA DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI 62

L'INCARICO DI REVISIONE 63

LA RELAZIONE DI REVISIONE 65

IL GIUDIZIO DI REVISIONE 66

I RICHIAMI D'INFORMATIVA 68

I K.A.M. 69
IN PARTICOLARE: IL PRINCIPIO SA ITALIA 720B E ISA ITALIA 570 69
IL GIUDIZIO DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE 81

LA CRISI D'IMPRESA 84
LA CRISI D'IMPRESA NELLA DOTTRINA AZIENDALISTICA 86
Le dimensioni del controllo e gli indicatori di performance 88
L'approccio statistico alla crisi d'impresa nella dottrina aziendalistica 91
LA CRISI D'IMPRESA IN AMBITO GIURIDICO: LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA RIFORMA IN MATERIA DI CONTROLLO ED EMERSIONE PRECOCE DELLA CRISI 95
La nuova definizione di crisi d'impresa 95
Gli strumenti di allerta e gli indicatori della crisi 97
I nuovi assetti di responsabilità dell'imprenditore e degli organi di controllo 102
Le modalità di segnalazione 106
Le modifiche per le s.r.l. 106

CONCLUSIONI 110

BIBLIOGRAFIA 118

LEGISLAZIONE 124

PRINCIPI CONTABILI E PRINCIPI DI REVISIONE 127

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ 129

GIURISPRUDENZA DI MERITO 130

SITOGRAFIA 131

Introduzione

La riforma delle procedure concorsuali attuata con il d. lgs. 5/2006 e prevista dall'art. 1, comma 5 della legge delega del 14 maggio 2005, n. 80, era intervenuta modificando ad una disciplina che permaneva, sostanzialmente, invariata rispetto alla formulazione originaria[1] risalente al 1942[2].

L'intento del Legislatore della riforma dell'epoca era già quello di armonizzare l'ordinamento interno con quello di altri Paesi europei, nei quali si era andata affermando, da tempo, una concezione delle procedure concorsuali non più in chiave liquidatoria-sanzionatoria, bensì declinata in un paradigma conservativo. Le procedure concorsuali, piuttosto che alla soddisfazione dei creditori mediante il riparto delle somme ricavate della liquidazione dell'impresa fallita, dovevano essere progettate come misure finalizzate alla conservazione dell'integrità del patrimonio aziendale, nell'ottica di una miglior tutela dell'interesse collettivo[3]. È questa l'impostazione che pervade il testo della riforma con cui il legislatore del 2006 ha ribadito la centralità del perseguimento "*in modo agile e spedito"* [4] della conservazione dell'impresa e della tutela dei creditori, mantenendo, laddove possibile, la continuità aziendale.

I nuovi strumenti introdotti dalla riforma (piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione) ed il rafforzamento di quelli già esistenti (concordato preventivo) costituiscono la concretizzazione di questi intenti[5].

---

[1] Cfr. Il Sole 24Ore, Guida al diritto, La relazione al decreto legislativo 5/2006.
[2] R.D. 16 marzo 1942, n. 267 "*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*."
[3] Sul punto, la relazione al decreto legislativo n. 5/2006, in relazione alla previgente normativa in materia fallimentare, che: "<omissis> *non risulta più adeguata alle finalità che la evoluzione socio-economica intende realizzare nelle situazioni di insolvenza imprenditoriale: finalità ispirate ad una maggiore sensibilità verso la conservazione delle componenti positive dell'impresa (beni produttivi e livelli occupazionali)*;".
[4] *Ibidem*.
[5] Cfr. BRODI E., Questioni di Economia e Finanza, *Tempestiva emersione e gestione della crisi d'impresa. Riflessioni sul disegno di un'efficiente "sistema di allerta e composizione"*, Banca d'Italia Eurosistema, n. 440, giugno 2018.

Nella realtà, successivamente alla riforma, solo un modesto numero di procedure alternative a quella liquidatoria-fallimentare ha avuto carattere risolutivo, prestandosi, più frequentemente, ad alternativa meno onerosa e complessa di una procedura fallimentare.

Questa considerazione trova conferma nei dati pubblicati da Cerved[6] relativi al numero di imprese che hanno attivato una procedura concorsuale o una procedura alternativa nel periodo compreso tra il primo trimestre 2017 ed il primo trimestre 2019.

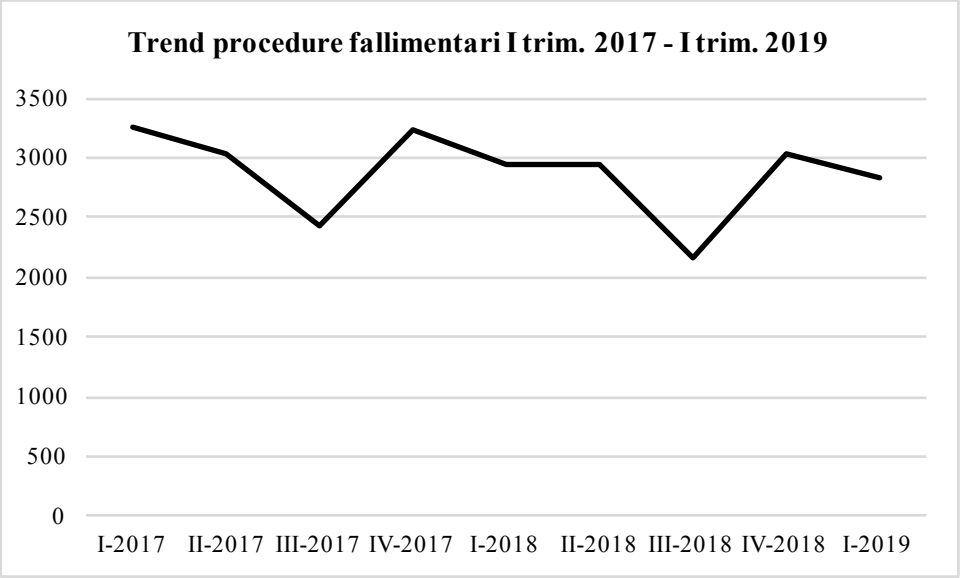

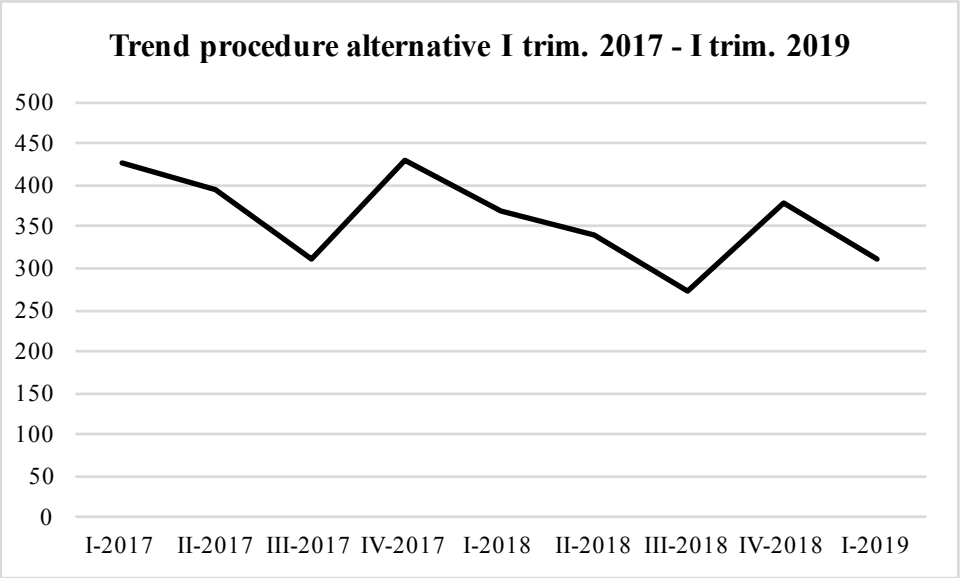

[6] I dati utilizzati sono rinvenibili nei documenti Osservatorio su fallimenti, procedure e chiusure di impresa, pubblicati trimestralmente da Cerved. (https://know.cerved.com/uncategorized/fallimenti-procedure-chiusure-impresa/).

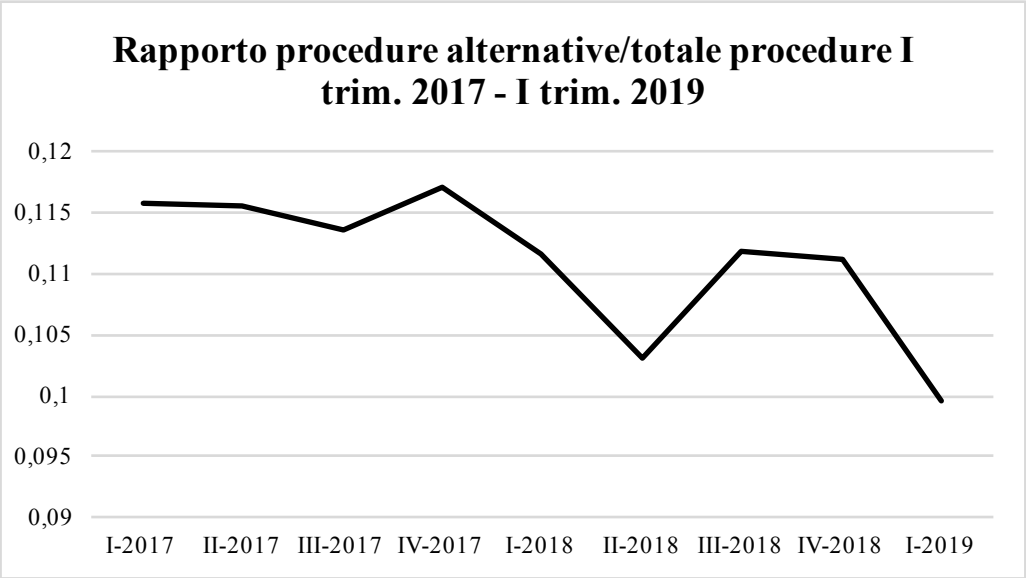

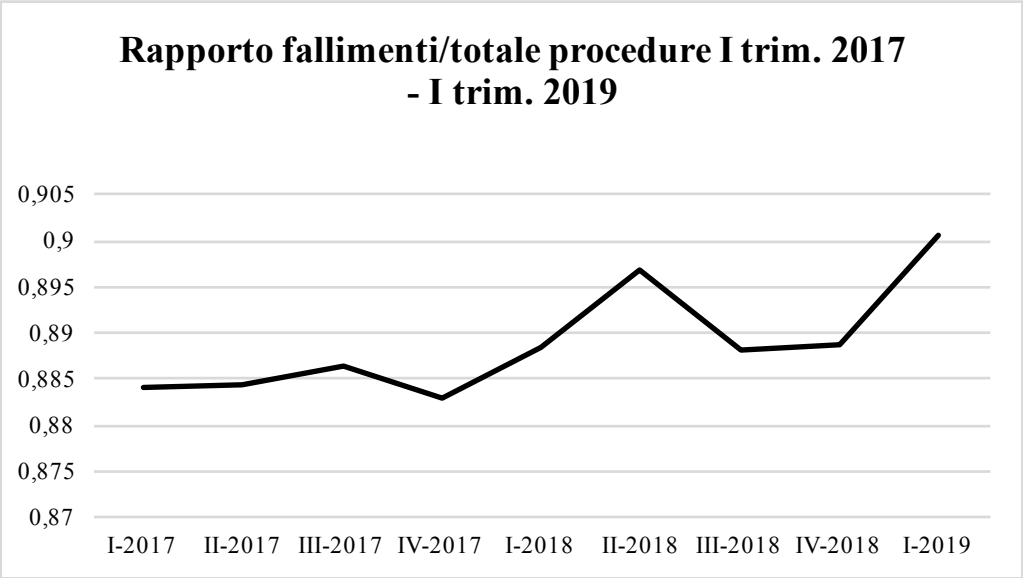

Dai grafici sopra esposti emerge che su 100 imprese in stato di difficoltà, solo 11 hanno adottato una procedura alternativa a quella fallimentare. Il dato, che è un dato grezzo, fa comunque riflettere. Per quale motivo la proporzione non è invertita? Il ricorso alle procedure alternative ha un intento meramente dilatorio rispetto al fallimento, o manca l'effettiva capacità di recupero della continuità aziendale? È possibile che il ricorso massiccio al fallimento sia dovuto al fatto che la crisi si palesa quando, ormai, la situazione dell'impresa è irreversibile?

Secondo un precedente studio condotto da Infocamere e Cerved i segnali di difficoltà erano evidenti – per gran parte delle imprese che hanno avviato una procedura fallimentare, di concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione nel periodo 2010-

2014 – già 5 anni prima dell'avvio delle stesse. Esisteva, quindi, un problema di *timing*: il ricorso agli strumenti previsti dal legislatore per preservare le organizzazioni in difficoltà avveniva con eccessivo ritardo, al punto da determinare irreversibilmente la liquidazione dell'impresa, anche laddove si optasse per una procedura non ad essa finalizzata, ma che, con essa, inevitabilmente si concludeva.

Gli sforzi del legislatore si sono quindi concentrati sullo spostamento all'indietro del momento in cui possono emergere le prime avvisaglie della crisi, onde attivare tempestivamente le misure necessarie ad evitare il *default*.

Sul tema dell'emersione precoce dei segnali di difficoltà, l'ordinamento italiano era in ritardo rispetto a quelli europei[7]. Fra tutti, la disciplina concorsuale francese, all'art. L234-1 del *Code de Commerce*, modificato dalla *Loi* n° 2011-525 del 17 maggio 2011, aveva già recepito la necessità di intercettare precocemente i segnali connessi ad una potenziale crisi aziendale:

"*Lorsque le commissaire aux comptes* (l'equivalente dei sindaci nel nostro ordinamento) *d'une société anonyme relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il en informe le président du conseil d'administration ou du directoire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat*."[8]

La necessità di armonizzare gli ordinamenti dei Paesi europei in materia di crisi d'impresa, virando verso approcci che permettessero di coglierne le manifestazioni anche in stadi precoci, era stata caldeggiata anche a livello comunitario. Con l'auspicio di addivenire all'eliminazione delle differenze negli ordinamenti interni in materia di diritto delle crisi societarie[9] che la Commissione Europea, con la Raccomandazione n. 2014/135

---

[7] In effetti, come rilevato da DE SENSI V., *Adeguati assetti organizzativi e continuità aziendale: profili di responsabilità gestoria*, in *riv. delle società*, fasc. 02-03, 1 giugno 2017, p. 311 e ss.: "*la tendenza a porre sempre maggiore attenzione alla continuità aziendale, trova riscontro anche in un'analisi comparatistica di altri ordinamenti dai quali il nostro legislatore trae spesso ispirazione*".

[8] Cfr. *Code de Commerce*, *Partie législative*, *Livre II* : *Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique*, *Titre III* : *Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales*, *Chapitre IV* : *De la procédure d'alerte*.

[9] L'effetto delle suddette differenze pone anche problemi sul piano della libera concorrenza nel contesto comunitario, come rilevato al primo "*considerando*" della Risoluzione del Parlamento Europeo del 15

e, successivamente, con la proposta di direttiva del novembre 2016, ha suggerito la dotazione di misure di allerta e di risanamento preventivo – anche stragiudiziale – delle difficoltà aziendali[10].

È quindi dalla volontà di rinforzare la capacità delle imprese di rilevare precocemente i primi segnali di crisi, preamboli di una *probabile* futura insolvenza, e di proporre soluzioni delle difficoltà momentanee che favoriscano la continuità, in luogo della liquidazione, che il Legislatore del 2017 ha mosso i suoi passi[11], in ambiti di intervento che coinvolgevano tanto l'imprenditore quanto l'impresa.

Quanto all'imprenditore, gli estensori della legge delega (e quelli del successivo d.lgs 14/2019 che ha sancito l'entrata in vigore del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), oltra ad una maggior responsabilizzazione in chiave di emersione tempestiva dei segnali di crisi (si veda la nuova formulazione dell'art. 2086 c.c.), hanno inteso sradicare quello storico sentimento di esecrazione ("*negatività giuridica e sociale*"[12]) e che, storicamente, ha costituito uno dei pilastri su cui si è retta la naturale riluttanza del debitore ad attivarsi tempestivamente, ai primissimi segnali di difficoltà. Questo obbiettivo, con un cambiamento che è stato definito "*culturalmente epocale*"[13], è stato perseguito in due modi.

In primo luogo, si è espunto *letteralmente* il fallimento dal *corpus* normativo che disciplina la materia (unitamente agli altri sostantivi che ne condividono la radice), sulla convinzione che un intervento di questo tipo non rappresenti un mero esercizio stilistico,

---

novembre 2011 sulle raccomandazioni alla Commissione sulle procedure d'insolvenza nel contesto del diritto societario dell'UE (2011/2006(INI)): "*A. considerando che le disparità tra le legislazioni nazionali in materia di insolvenza determinano vantaggi o svantaggi concorrenziali e difficoltà per le imprese con attività transfrontaliere* <omissis>". Sul punto concorda anche la Banca Centrale Europea che plaude, nel parere del 7 giugno 2017, alla riduzione dei "*principali ostacoli al flusso transfrontaliero dei capitali derivanti dalle divergenze tra i quadri degli Stati membri in materia di insolvenza e ristrutturazione per imprese e società*".

[10] Proposta di direttiva del parlamento europeo e del consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0723&from=IT) .

[11] Legge 19 ottobre 2017, n. 155 "*Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza*".

[12] Così è definito il sentimento che accompagna il fallito da RORDORF R., *Prime osservazioni sul codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Contratti*, fasc. 2, 2019.

[13] Cfr. FERRO M., *Allerta e composizione assistita della crisi nel d.lgs. n. 14/2019: le istituzioni della concorsualità preventiva*, in *Fallimento*, fasc. 4, 2019.

ma sia invece conscio del valore intrinseco delle parole, riconoscendo che l'arcaica concezione di "fallimento" mal si addiceva alla nuova interpretazione che si voleva attribuire alle finalità non meramente liquidatorie delle nuove procedure concorsuali.

In secondo luogo, si è intervenuti sull'organo deputato alla gestione della crisi, delegando la materia ad un soggetto di natura stragiudiziale, l'organismo di composizione della crisi d'impresa (OCRI), chiamato ad accompagnare il debitore nella gestione della fase di crisi. Questo nuovo organo, istituito presso le Camere di Commercio, ha il compito di raccogliere le segnalazioni provenienti dai soggetti interni (cfr. art. 14, d.lgs. 14/2019) ed esterni (cfr. art. 15, d.lgs. 14/2019) ed assistere – per mezzo di un collegio di volta in volta nominato[14] – e supportare il debitore nella fase delle "procedure di allerta" e, su sua istanza, in quelle di "*composizione assistita della crisi*", al fine di addivenire, entro un termine congruo, alla soluzione della crisi.

Oltre ad essere un organo stragiudiziale, l'OCRI (che, per le imprese minori sarà affiancato dall'OCC, introdotto dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3) procede all'audizione del debitore in via *confidenziale e riservata*[15], contribuendo a vincere le sue reticenze, dettate dal timore di ripercussioni sulla possibilità di gestire i propri affari.

Quanto, invece, all'impresa nel suo complesso, il nuovo Codice ha adottato uno schema volto a responsabilizzare maggiormente gli organi societari in relazione a predisposizione e cura dell'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, in particolare con riguardo alla loro capacità di rilevazione precoce dei segnali di crisi[16].

Osservato, quindi, che la continuità aziendale costituisce il faro dell'intera opera di riforma, lo scopo del presente elaborato è quello di presentare una disamina del nuovo

---

[14] Ai sensi dell'art. 17, I co., d.lgs. 14/2019, il referente dell'OCRI, ricevute le segnalazioni di cui agli articoli 14 o 15 o l'istanza del debitore di cui all'art. 19 del medesimo decreto provvede, *senza indugio*, a darne notizia agli organi di controllo della società e alla nomina di un collegio di tre *esperti* nominati tra quelli iscritti all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza, di cui all'art. 356, dei quali uno verrà designato dalla sezione specializzata in materia d'impresa del tribunale ove ha sede l'impresa, uno designato dal presidente della Camera di Commercio competente (che deve essere diverso dal referente) e uno appartenente all'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore.

[15] Cfr. art. 4, lett. e), L. n. 155/2017.

[16] Cfr. art. 13 lett. b) Legge n. 155/2017 e LOMBARDI G., Il *ruolo degli organi di controllo e di revisione nelle procedure di allerta di cui al disegno di legge-delega per la riforma delle procedure concorsuali*, in ARATO, DOMENICHINI (a cura di), Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, n. 402, *Le proposte per una riforma della legge fallimentare un dibattito dedicato a Franco Bonelli*, Giuffrè Editore, Milano, 2016.

assetto dei controlli endo- ed extra-societari previsti dalla riforma della disciplina delle procedure concorsuali, valutando i ruoli e le responsabilità che il nuovo Codice attribuisce loro, anche in un quadro comparativo rispetto alla previgente normativa.

Premessa

Il presente elaborato si compone di cinque capitoli.

Il primo capitolo tratterà, sinteticamente e con riferimento alle società non quotate, dell'informativa societaria, costituita dal bilancio di esercizio e dai documenti ad esso allegati (in particolare la relazione sulla gestione *ex* art. 2428 c.c.). Tale capitolo introduttivo si rende necessario per meglio comprendere cosa rappresenti il postulato di continuità aziendale e quali siano le ripercussioni di questo (e, soprattutto, del suo venir meno) nell'ambito del sistema informativo di bilancio.

Il secondo capitolo tratterà dei controlli interni dell'ambito delle società che adottano il sistema di amministrazione tradizionale, con particolare riferimento alle funzioni, ai doveri e ai poteri del collegio sindacale e del sindaco unico. La trattazione del presente capitolo si soffermerà anche su quali siano i ruoli del collegio sindacale nella rilevazione delle possibili minacce alla continuità aziendale.

Nel terzo capitolo si analizzeranno le funzioni, i doveri ed i poteri del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, richiamando alcuni principi di revisione in conformità ai quali l'attività di revisione deve essere svolta. Una particolare attenzione sarà riservata alla verifica dell'adeguatezza del presupposto di continuità aziendale alla redazione del bilancio di esercizio, di cui al principio di revisione internazionale ISA ITALIA 570.

Il quarto capitolo tratterà della crisi d'impresa dal punto di vista aziendalistico, con particolare riferimento agli indicatori di tipo economico-finanziario, e non solo, che la dottrina aziendalistica ha rilevato come possibili premonitori della futura insolvenza dell'impresa. Nella stessa sezione si analizzerà la crisi d'impresa dal punto di vista giuridico e, alla luce della definizione di crisi introdotta dal d.lgs 14/2019 e dagli indicatori di crisi previsti dal nuovo codice della crisi d'impresa, delle possibili integrazioni tra l'approccio aziendalistico e quello giuridico.

Il quinto capitolo sarà riservato alle considerazioni conclusive.

Il Bilancio nell'informativa societaria

L'art. 2423 del Codice Civile, rubricato "*Redazione del bilancio*", al primo comma, dispone che: "*Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario*[17] *e dalla nota integrativa*".

La redazione del bilancio di esercizio è, quindi, competenza esclusiva dell'organo amministrativo. La disposizione codicistica menziona in via esplicita gli amministratori, ma è pacifico che la sua portata possa essere estesa a ricomprendere qualsiasi tipologia di organo gestorio.

Il bilancio di esercizio si compone di quattro documenti inscindibili, alcuni di derivazione tecnico-contabile, altri di natura descrittiva[18]:

- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Rendiconto Finanziario;
- Nota Integrativa.

Lo stato patrimoniale è un prospetto di derivazione contabile che ha la funzione di indicare la composizione del patrimonio dell'impresa, distinguendo fra le attività (indicate nella sezione "*dare*"), le passività (nella sezione "*avere*") ed il patrimonio netto (i.e. i mezzi propri) della società (anch'esso in "*avere*)", fornendo evidenza della sua struttura e della sua consistenza alla data di chiusura dell'esercizio[19].

Il conto economico (che, fino alla riforma introdotta dal d.lgs. 127 del 1991, era denominato "*conto dei profitti e delle perdite*") si presenta in forma scalare ed evidenzia

[17] L'inclusione del rendiconto finanziario fra i documenti che compongono il bilancio è prevista dall'art. 6, comma 2, lett. a), del D. L.vo 18 agosto 2015, n. 139. A norma dell'art. 12, comma 1, del medesimo decreto, tale disposizione entra in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dalla stessa data.

[18] Cfr. DE ANGELIS L., *Elementi di diritto contabile – disciplina civilistica e principi contabili internazionali*, quarta edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2015, p. 41.

[19] Trovano, ad esempio, collocazione nei prospetti di stato patrimoniale, poste quali debiti, crediti, immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, ratei, risconti, fondi di ammortamento e di svalutazione, fondi per rischi ed oneri, etc.

il processo di formazione del risultato economico (utile o perdita d'esercizio)[20].

Il rendiconto finanziario distingue i flussi finanziari relativi alle tre aree della gestione aziendale (operativa, di investimento e di finanziamento), evidenziando le disponibilità liquide all'inizio e alla fine dell'esercizio di riferimento[21].

La nota integrativa è un documento di natura esplicativa che ha la funzione di arricchire con informazioni aggiuntive, non desumibili dall'esame dei prospetti contabili, il complesso dei documenti di bilancio. Rappresenta, inoltre, un'indispensabile chiave di lettura dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario[22].

I quattro documenti sopra brevemente descritti costituiscono, nel loro insieme unitario, il bilancio di esercizio in "forma ordinaria".

Nell'ottica di fornire un'informativa completa agli utilizzatori del documento di bilancio (v. *infra*), il "*sistema informativo di bilancio*" ricomprende, oltre al bilancio di esercizio propriamente definito, almeno altri tre documenti:

- La relazione sulla gestione *ex* art. 2428 c.c.;
- La relazione dell'organo di controllo *ex* art. 2429;
- La relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti *ex* art. 37, d. lgs. 39/2010.

Ai sensi dell'art. 2428 c.c., I co.: "*il bilancio di esercizio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente*

[20] Lo schema di redazione del conto economico stabilito dall'art. 2425 Codice Civile è detto "*a valore e costi della produzione*", questi ultimi classificati per "*natura*". Nel suddetto schema trovano rappresentazione poste contabili quali ricavi e delle vendite e delle prestazioni, variazioni delle rimanenze, costi per materie prime, per il personale, svalutazioni, ammortamenti, oneri diversi.
[21] Cfr. art. 2425-*ter* Codice Civile.
[22] Ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, nella nota integrativa vengono descritti, ad esempio: i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio (art. 2427 cc, n. 1), le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo (art. 2427 cc, n. 4), l'elenco delle partecipazioni possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate. Sulla funzione chiarificatrice della nota integrativa rispetto ai dati numerici, si veda anche OIC 11 (versione marzo 2018), "*Finalità del bilancio*", num. 10: "*il bilancio di esercizio deve essere chiaro e deve essere analitico e corredato dalla nota integrativa che ne faciliti comprensione e intelligibilità*" e art. 2423 c.c., co. 3: "*Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo*".

della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato <omissis>". È quindi demandata all'organo gestorio, oltre alla redazione dei quattro documenti di bilancio, anche la predisposizione di un elaborato – discorsivo – che illustri la gestione dell'esercizio appena concluso, che sia connotata da fedeltà, equilibrio ed esaustività e che non si limiti ad una descrizione generale della situazione della società e dell'andamento gestionale, ma ne descriva e commenti, in dettaglio, anche il risultato negli specifici settori in cui la stessa ha operato. Si aggiunge che la relazione deve avere "*particolare riguardo*" nel descrivere i "*principali rischi e incertezze cui la società è esposta*" (*ibidem*); l'analisi della relazione sulla gestione non deve focalizzarsi quindi, unicamente, sulla gestione trascorsa, ma deve ampliare l'orizzonte di esame in chiave prospettica, includendo un commento anche sulla possibile evoluzione futura della stessa (cfr. *ibidem*, n. 6)[23].

L'analisi di cui sopra deve, inoltre, essere "*coerente con l'entità degli affari della società*" (cfr. *ibidem*, co. II) e contenere, se opportuno e necessario ai fini della comprensione della situazione della società e dell'andamento futuro della gestione, "*gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società*", ivi comprese le informazioni relative all'ambiente nel quale la società opera e al personale che collabora con la stessa. A causa della sempre maggior rilevanza rivestita dalla relazione sulla gestione nell'ambito del sistema informativo di bilancio, la coerenza della relazione sulla gestione rispetto ai dati di bilancio e al contesto in cui l'impresa opera sono oggetto di uno specifico paragrafo della relazione del revisore legale dei conti[24].

L'art. 2428 indica, al terzo comma, un elenco di elementi che devono, in ogni caso, risultare dalla relazione sulla gestione, tra cui figurano – oltre alle informazioni relative all'uso di strumenti finanziari e alle relative politiche e chiarimenti sui rischi connessi di cui al n. 6-*bis* – ad esempio: "*le attività di ricerca e sviluppo*" (*ibidem*, III co., n. 1), "*i*

[23] Sull'inclusione di una valutazione circa la probabile futura evoluzione della gestione, l'art. 2428, co. III, n. 6-*bis*, dispone che, qualora la società utilizzi strumenti finanziari, rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico di esercizio, la relazione sulla gestione debba indicare: "*gli obbiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la polita di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste*" (lett. a) e "*l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari*" (lett. b).

[24] Cfr. Art. 14, lett e), D.lgs. 39/2010.

rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime" (*ibidem*, III co., n. 2), "*il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente*" (*ibidem*, III co., n.3).

Bilancio in forma ordinaria, bilancio in forma abbreviata e bilancio delle micro-imprese

La denominazione, la struttura, la periodicità e le modalità di redazione del bilancio possono essere molteplici, e variano in relazione a:

- Entità oggetto di rappresentazione: bilancio della singola impresa o di un gruppo di imprese (*rectius* bilancio consolidato);
- Dimensioni dell'entità oggetto di rappresentazione: impresa di grandi, medio, piccole o micro dimensioni;
- Periodo oggetto di rappresentazione: bilancio di esercizio, bilancio semestrale, etc.
- Evento in relazione al quale si redige il bilancio: chiusura dell'esercizio sociale, messa in liquidazione della società, svolgimento di operazioni straordinarie, etc.

Con riferimento alla dimensione dell'impresa, la normativa civilistica ha recepito, oltre all'impresa che redige il bilancio in forma ordinaria, due fattispecie ulteriori rispetto al bilancio predisposto in forma ordinaria:

- Bilancio in forma abbreviata *ex* art. 2435-*bis* c.c.;
- Bilancio delle micro-imprese *ex* art. 2435-*ter*.

Possono redigere il bilancio in forma abbreviata *ex* art. 2435-*bis*, se non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, le imprese che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 4.400.000;
2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 8.800.000;
3) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Al ricorrere delle suddette condizioni, il bilancio può essere redatto in forma abbreviata, ossia usufruendo di una serie di semplificazioni e deroghe rispetto alla disciplina del bilancio in forma ordinaria, tra cui: possibilità di limitare il grado di dettaglio delle voci dello stato patrimoniale alle sole poste contrassegnate, nell'art. 2424 c.c., con lettere maiuscole e numeri romani (cfr. art. 2435-*bis*, II co.); possibilità di raggruppare alcune voci di conto economico (cfr. *ibidem*, III co.); deroga all'art. 2426 c.c. e possibilità di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale (cfr. *ibidem*, VII co.).

Le suddette società sono, comunque, obbligate a redigere il bilancio in forma ordinaria quando, per due esercizi consecutivi, abbiano superato due dei limiti sopra indicati (cfr. *ibidem*, VIII co.).

A norma dell'art. 2435-*ter*, sono considerate micro-imprese, le società di cui all'art. 2435-*bis* (i.e. quelle che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati) che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti (cfr. art. 2435-*ter*, I co.):

1) Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 175.000;
2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 350.000;
3) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Queste imprese, oltre alle semplificazioni e le deroghe previste dall'art. 2435-*bis* per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, sono esentate dalla redazione (cfr. *ibidem*, II co.):

- del rendiconto finanziario (cfr. *ibidem*, II co., n. 1));
- "*della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'art. 2427, numeri 9) e 16)*" (cfr. *ibidem*, II co., n. 2)), ossia quelle relative all'"*importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese*

sottoposte al controllo di quest'ultime" (cfr. art. 2427, I co., n. 9)) e all'"*ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria*" (cfr. *ibidem*, I co., n. 16)).

- "*della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428*" (art. 2435-*ter*, II co., n. 3)), ossia quelle relative al numero e al valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, direttamente o per tramite di società fiduciaria o di interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente (cfr. art. 2428, III co., n. 3)) e al numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o di interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente, dei corrispettivi e dei motivi alla base degli acquisti e delle alienazioni (cfr. *ibidem*, n. 4)).

Le micro-imprese di cui all'art. 2435-*ter* devono redigere il bilancio in forma ordinaria o abbreviata – a seconda dei casi – quando, per due esercizi consecutivi abbiano superato due dei limiti previsti dal primo comma del medesimo articolo (cfr. *ibidem*, IV co.).

<u>I postulati del bilancio di esercizio.</u>

La redazione del bilancio di esercizio è subordinata al rispetto della clausola generale di cui all'art. 2423, II co.: "*il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio*". Il rango sovraordinato della disposizione sopra richiamata rispetto alle altre norme redazionali è chiaramente ribadito dal comma successivo, dove è prevista la possibilità che i redattori non rispettino gli obblighi in materia di "*rilevazione, valutazione, presentazione e informazione*" quando, osservandoli, fosse pregiudicata la rappresentazione chiara, veritiera e corretta (cfr.

ibidem, III co.)[25].

La clausola generale indica tre specifiche caratteristiche che devono contraddistinguere il bilancio di esercizio: una di natura formale (chiarezza) e due di natura sostanziale (veridicità e correttezza).

La chiarezza dei documenti che compongono il bilancio di esercizio è assicurata dal rispetto dell'art. 2423-*ter*[26] e degli specifici schemi individuati dalle disposizioni normative che prescrivono, analiticamente, ordine e modalità espositive delle poste di stato patrimoniale (art. 2424 e 2424-*bis* c.c.) e di conto economico (art. 2425 e 2425-*bis* c.c.).

Il postulato della chiarezza si estende anche agli altri documenti che compongono il bilancio di esercizio, giacché anche la redazione della nota integrativa e del rendiconto finanziario è tenuta all'osservanza di specifiche disposizioni, che possono presentare un grado di dettaglio più (nel caso della nota integrativa, cfr. art. 2427 c.c.) o meno (nel caso del rendiconto finanziario, cfr. art. 2425-*ter* c.c.) elevato.

Il postulato della veridicità, che non va confuso con "*verità*"[27], impone ai redattori del bilancio di osservare i principi di redazione ed i criteri di valutazione, che possono variare in funzione dalla specifica finalità che il documento è chiamato ad assolvere[28]. Ciò è

---

[25] La previsione di integrare l'informativa di bilancio con ulteriori elementi, utili a garantire una maggior completezza della stessa, era già stata sancita con la IV Direttiva CEE n. 78/660/CEE del 25/07/1978: "*Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione della presente direttiva contrasta con l'obbligo di cui al paragrafo 3, occorre derogare alla disposizione in questione onde fornire il quadro fedele di cui al paragrafo 3. Tale deroga deve essere menzionata nell'allegato e debitamente motivata con l'indicazione della sua influenza sulla situazione patrimoniale, su quella finanziaria nonché sul risultato economico. Gli Stati membri possono precisare i casi eccezionali e fissare il corrispondente regime derogatorio*" (art. 2, V co.).

[26] L'art. 2423-*ter* stabilisce, ad esempio, che: "*le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente*" (*ibidem*, II co.) e che "*devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425*" (*ibidem*, III co.).

[27] Secondo la Relazione Ministeriale di accompagnamento al D.lgs. 127/91, con cui è stata data attuazione alle Direttive CEE n. 78/660 "*l'uso dell'aggettivo veritiero* <omissis> *non significa pretendere dai redattori del bilancio né promettere ai lettori di esso una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato*".

[28] I criteri di redazione di un bilancio di liquidazione differiscono da quelli adottabili in sede di redazione di un bilancio di esercizio, ad esempio, per il diverso approccio alla stima del valore dei beni durevoli: nel primo caso andranno iscritti al valore di presumibile realizzo, nel secondo caso al costo storico al netto del fondo di ammortamento relativo. Cfr. anche DE ANGELIS L., *op. cit.*, p. 106.

assicurato quando l'atteggiamento degli amministratori sia tale da rispettare il c.d. principio di "neutralità" (v. *infra*). In tanto un bilancio è veritiero, pertanto, non in quanto esponga elementi e valori oggettivamente veri, ma in quanto la sua redazione si attenga con imparzialità ai principi che la presiedono.

La "*correttezza*", più che descrivere un attributo del bilancio, indica, piuttosto, quale deve essere l'approccio del redattore nella sua stesura. Solo un approccio corretto, ed in quanto tale caratterizzato dall'onesta e dalla neutralità nell'applicazione delle norme contabili e dei criteri di valutazione, rende possibile la costruzione di un'informativa su cui gli *stakeholders* possono assumere le proprie decisioni.

Un ulteriore postulato, che si aggiunge ai tre individuati all'art. 2423 c.c., è quello della "*rilevanza*", di cui all'art. 2423 cc, IV co. Quest'ultimo prevede una deroga agli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa, qualora: "*la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta*", fermi restando quelli in materia di regolare tenuta delle scritture contabili[29].

I principi di redazione del bilancio di esercizio

L'art. 2423-*bis* cc elenca i "*principi di redazione del bilancio*":

- prudenza (art. 2423-*bis*, I co., nn.1), 2) e 4));
- continuità aziendale (o continuità sostanziale) (art. 2423-*bis*, I co., n.1));
- prevalenza della sostanza sulla forma (art. 2423-*bis*, I co., n.1-*bis*));
- competenza (art. 2423-*bis*, I co., n. 3));
- valutazione separata degli elementi eterogenei (art. 2423-*bis*, I co., n.5));
- continuità formale (art. 2423-*bis*, I co., n.6)).

Il principio di prudenza

L'applicazione del principio di prudenza implica la necessità di mantenere una particolare

[29] Cfr. FORTUNATO S., *Gli obbiettivi informativi del "nuovo bilancio di esercizio",* in *Giur. Comm.*, fasc. 4, 1 agosto 2017, p. 498: "*Comunque il giudizio di irrilevanza non può essere espresso che a posteriori, solo nella fase di redazione del documento di sintesi e non certo sin dal momento della necessaria registrazione degli eventi di gestione nelle scritture contabili. L'irrilevanza è infatti da collegare alla non significatività quantitativa e/o qualitativa del dato informativo in relazione agli effetti che esso produrrebbe sulla complessiva rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale finanziaria ed economica della società e in correlazione ai bisogni informativi tipizzati dei destinatari per il loro processo decisionale*".

cautela nella stima e valutazione delle poste di bilancio[30], quando ciò avvenga in condizioni di incertezza[31]. Corollario del principio di prudenza di cui all'art. 2423-*bis*, I co., n. 1) è quanto stabilito ai successivi numeri 2) e 3), rispettivamente in materia di rilevazione degli utili[32], dei proventi, dei rischi e delle perdite[33]. Il principio in epigrafe determina una sostanziale asimmetria[34] nei criteri di rilevazione dei componenti e dei risultati positivi e dei componenti e dei risultati negativi, in deroga al c.d. principio di competenza (v. *infra*).

Il principio di continuità aziendale

A norma dell'art. 2423-*bis*, I co., n. 1), "*la valutazione delle voci deve essere fatta <omissis> nella prospettiva della continuazione dell'attività*". La prospettiva della continuità sostanziale dell'organizzazione giustifica l'adozione di criteri di valutazione quali, ad esempio, l'iscrizione delle immobilizzazioni al costo storico piuttosto che al valore di liquidazione. L'OIC 11, nella versione pubblicata nel marzo 2018, fa coincidere la continuità sostanziale dell'ente con la sua capacità di "*continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco di tempo futuro*"[35], rispetto alla quale la direzione aziendale deve svolgere, prima di

---

[30] Cfr. SIMONATO V., *La revisione legale del bilancio di esercizio*, Cafoscarina, Milano, 2016, p. 80 "*la prudenza non deve essere intesa come arbitrio nella riduzione di reddito o del patrimonio, bensì come una qualità di giudizio a cui deve informarsi il procedimento valutativo di formazione del bilancio*".

[31] Cfr. OIC 11: "*Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*", marzo 2018, n. 16. Il principio impone, ad esempio, di valutare i beni destinati alla vendita al minore fra il costo di acquisto ed il valore di mercato o di presunto realizzo. In relazione ai crediti, prevede l'iscrizione al valore nominale, a meno che non sussistano dubbi sulla loro certezza, liquidità ed esigibilità, nel qual caso è necessario procedere alla loro svalutazione.

[32] Cfr. Art. 2423-*bis*, I co., n. 2): "*si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio*".

[33] Cfr. Art. 2423-*bis*, I co., n. 4): "*si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizi, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo*".

[34] Cfr. DE ANGELIS L., *op. cit*., p. 106, p. 39.

[35] OIC 11: "*Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*", marzo 2018, n. 22. Si noti che, al num. 21, il medesimo documento stabilisce che: "*<omissis> la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito*". Sembrerebbe, quindi, che condizione necessaria affinché un'impresa possa essere considerata "in continuità" sia la sua capacità di produrre reddito. Ne conseguirebbe, pertanto, che anche momentanee flessioni in negativo del risultato economico di esercizio possano determinare il venir meno di questo presupposto.

redigere il bilancio[36], una stima di carattere prospettico[37]. Questa necessaria valutazione preliminare, oltre a rappresentare un momento essenziale e preordinato alla formazione del bilancio in conformità all'impianto normativo costituito dal rispetto congiunto della normativa civilistica e dei principi contabili nazionali, è prevista anche dai bilanci redatti in conformità agli standard internazionali. L'*International Accounting Standard*, infatti, stabilisce che: "*Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento*"[38].

Il principio di continuità aziendale, per la sua funzione "*giustificatrice*" rispetto all'adozione di taluni criteri valutativi (quelli, appunto, che assumono coerenza solo se relativi ad un'entità in funzionamento[39]) piuttosto che altri (ad esempio quelli applicabili ad un'entità in liquidazione) è stata anche definito un "proto-postulato"[40].

Il venir meno della continuità aziendale determina, sul piano logico, lo scollamento del bilancio di esercizio dai principi sulla base dei quali è stato redatto, richiedendo l'adozione di misure e criteri redazionali idonei al caso specifico, onde evitare di pregiudicare la qualità e l'attendibilità dell'informativa[41]. Lo stesso OIC 11 stabilisce, al

---

[36] VILLANI A., AMATURO B., ACUNZO G., MELONI M., *Continuità aziendale: correnti sviluppi nell'ambito dei principi contabili e di revisione*, in *riv. Dott. Comm*., fasc. 4, 1 agosto 2018, p. 671 ss.: "<omissis> *nonostante le esigenze normative di reportistica richiedano una convenzionale rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica ad una fata di riferimento, i processi valutativi sottostanti alla formazione del bilancio devono tener conto necessariamente delle prospettive future dell'impresa in un continuum rappresentato dal suo ciclo di vita*".

[37] Tale valutazione, qualora si concluda con l'identificazione di significative incertezze in merito alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un "*complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito*", comporta l'esplicitazione, nella nota integrativa, delle "*informazioni relative ai fattori di rischio*", delle "*assunzioni effettuate*" e delle "*incertezze identificate*", dei "*piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze*" e "*delle ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale*" (cfr. OIC 11, marzo 2018, n. 22).

[38] Cfr. IAS 1, par. 25. Il medesimo principio stabilisce altresì che il bilancio è redatto nella prospettiva di continuazione dell'attività, a meno che la direzione non intenda liquidare l'ente, interromperne l'attività, ovvero non disponga di alternative realistiche a ciò.

[39] Cfr. Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento del 15 ottobre 2015, "*La continuità aziendale nella crisi d'impresa*", p. 2: "*Sotto il profilo sostanziale, la continuità rappresenta il presupposto indispensabile per l'adozione di criteri di valutazione fondati sulla logica del funzionamento*".

[40] Cfr. PINI M., *I principi del nuovo bilancio d'esercizio*, Etas libri, Milano, 1993., p. 120-125 e Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento del 15 ottobre 2015, "*La continuità aziendale nella crisi d'impresa", p. 2: "La sua posizione di postulato sovraordinato deriva dal fatto che, senza di esso, perdono di significato altri principi di redazione del bilancio* <omissis>".

[41] Il principio contabile internazionale IAS 10, n. 15, ben evidenzia l'effetto del venir meno del presupposto della continuità aziendale sui criteri adottati nella redazione del bilancio: "*Se il presupposto della continuità aziendale non è più appropriato, l'effetto è così pervasivo che il presente Principio richiede una modifica fondamentale dei principi contabili di riferimento* <omissis>".

numero 23 che, qualora la valutazione prospettica effettuata dalla dirigenza rispetto alla condizione di continuità sostanziale dell'impresa rappresentata in bilancio si concluda nel senso di determinare che non vi siano "*ragionevoli alternative*" alla cessazione dell'attività, ma non si siano ancora verificate le cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c.[42], la valutazione delle voci di bilancio avviene, comunque, nella prospettiva della continuazione dell'attività, nel contesto del ridotto orizzonte temporale residuo in cui l'impresa opera[43]. Anche qualora gli amministratori accertino la sussistenza di una delle cause di scioglimento di cui al suddetto articolo, non sembra essere consentita l'adozione di criteri di liquidazione, in quanto non ancora formalmente avviata la procedura. Nel caso specifico, pur dando evidenza nel bilancio dell'abbandono della prospettiva di continuità, si continueranno ad applicare i criteri di funzionamento, con un maggior livello di prudenza, connesso all'ancor più ristretto orizzonte temporale futuro[44].

Riveste, ad ogni modo, fondamentale importanza l'individuazione dell'istante da cui il patrimonio aziendale è destinato a funzione diversa rispetto alla produzione di reddito, che, convenzionalmente, è fatto coincidere con l'esatto momento in cui si verifica l'atto di nomina dei liquidatori ad opera degli amministratori. Tale episodio sancisce l'abbandono degli ordinari criteri di funzionamento e determina, salvo la diversa delibera assembleare in ordine alla prosecuzione dell'attività, l'applicazione dei criteri di liquidazione e la trasformazione sostanziale del capitale da complesso di elementi produttivo di reddito ad insieme di beni destinati alla monetizzazione[45].

---

[42] Tali cause consistono in: decorso del termine, conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, impossibilità di funzionamento o per continuata inattività dell'assemblea, riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, ipotesi previste dagli artt. 2437-*quater* e 2473 c.c., deliberazione dell'assemblea, altre cause previste dallo statuto o dall'atto costitutivo (cfr. art. 2484 c.c., I co.), nonché per ogni altra causa prevista dalla legge (cfr. *ibidem*, II co.).

[43] Il capitolo dedicato alle motivazioni assunte del principio contabile OIC 11 (versione marzo 2018) chiarisce, infatti, che, ancorché gli amministratori abbiano accertato il venir meno della continuità aziendale, l'adozione di criteri di valutazione liquidatori non può avvenire prima del formale avvio della procedura di liquidazione.

[44] Cfr. VILLANI A., AMATURO B., ACUNZO G., MELONI M, *op. cit*. e BACCETTI N., *La gestione delle società di capitali in crisi tra perdita della continuità aziendale ed eccessivo indebitamento*, in *rivista delle società,* fasc. 4, 2016, p. 568 e ss., il quale rileva altresì che, anche in presenza di "*uno squilibrio economico-finanziario che minaccia in termini significativi le prospettive di continuità aziendale, i principi contabili e di revisione non sembrano imporre l'abbandono immediato del going concern*" questo, quantomeno, "*tutte le volte in cui sussistono prospettive di definire e portare a termine una ragionevole manovra di risanamento che sia idonea a ripristinare l'equilibrio dell'attività imprenditoriale*".

[45] Cfr. MARCELLO R., *La continuità aziendale nella crisi d'impresa*, in Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento del 15 ottobre 2015, pag. 17.

Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma

L'art. 2423-*bis*, I co., n. 1-*bis*), come novellato a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs 139/2015[46], stabilisce che: "*la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto*". L'attività del redattore del bilancio deve quindi focalizzarsi sulla rappresentazione dell'operazione, prescindendo dalla qualificazione formale e giuridica della stessa, quando quest'ultima non fornisca una corretta rappresentazione della sostanza dell'operazione. L'approccio è ben chiarito dall'OIC 11, al numero 27, dove si ricorda che:

"<omissis>*la prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è l'individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e il loro confronto con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell'iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici*."

Infatti, come evidenzia il successivo paragrafo 28, "<omissis> *da un unico contratto possono scaturire più diritti o obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata. Viceversa, da più contratti possono discendere effetti sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria*".

Il principio di competenza

La competenza, come chiarito dal paragrafo 29 dell'OIC 11, "<omissis> *è il criterio temporale con il quale i componenti positivi e negativi di reddito vengono imputati al conto economico ai fini della determinazione del risultato d'esercizio*". Il rispetto del suddetto principio impone di rilevare i fatti le cui conseguenze sono trasfuse nel bilancio

[46] Come sopra evidenziato, il D. Lgs. 139/2015 recepisce nell'ordinamento interno quanto richiesto dalla direttiva 2013/34/UE in materia di bilancio: "*Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la presentazione degli importi nelle voci del conto profitti e perdite e dello stato patrimoniale tenga conto della sostanza dell'operazione o del contratto contabilizzati*" La relazione illustrativa sullo "*Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge*", a seguito delle incertezze suscitate dalla precedente formulazione della disposizione, che "*l'art. 2423-bis è riformulato chiarendo che il riferimento alla sostan7Ji va riferito al contratto o all'operazione, piuttosto che alla voce dell'attivo o del passivo di bilancio, secondo un approccio più coerente con la disposizione contenuta nella direttiva*".

in base al momento in cui è avvenuta la loro manifestazione economica, a prescindere dalla regolazione finanziaria degli stessi[47]. Il combinato disposto dell'art. 2423-*bis*, I co., nn. 3) e 1) (principio di prudenza) determina il fenomeno dell'asimmetria nella rilevazione delle componenti reddituali positive e negative.

Il principio di separata valutazione degli elementi eterogenei

L'art. 2423-*bis*, I co, n. 5) sancisce il principio di omogeneità delle voci di bilancio – corollario del principio di prudenza - disponendo che "*gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente*". Come chiarito dall'OIC 11, par. 17, che richiama quanto stabilito dal principio contabile OIC 13 in materia di rimanenze, l'omogeneità delle poste contabili deve riguardare l'aspetto valutativo delle stesse: nella valutazione ai fini dell'iscrizione in bilancio si dovrà tenere conto, autonomamente, di ciascun bene che confluisce nella voce di stato patrimoniale, evitando di procedere, invece, ad un apprezzamento riferito al complesso delle rimanenze.

Il principio di continuità formale (o di comparabilità)

Il numero 6) dell'art. 2423-*bis* prevede l'impossibilità di modificare i criteri di valutazione delle voci di bilancio da un esercizio a un altro. Solo l'identità di linguaggio contabile[48], che si realizza il mantenimento degli stessi criteri nel tempo, consente di rendere i documenti di bilancio confrontabili tra loro[49]. Nell'ambito della stessa impresa, la normativa civilistica, in attuazione del suddetto principio, impone di indicare, per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico, la voce corrispondente relativa all'esercizio precedente (cfr. art. 2423-*ter*, V co.). La disposizione in esame trova un limite nella clausola generale di cui all'art. 2423, laddove si prevede che la rappresentazione chiara, veritiera e corretta giustifichi la deroga al principio di continuità

[47] I principi contabili stabiliscono, per ciascuna categoria di fatti aziendali, il momento in cui la rilevazione contabile è conforme al principio della competenza (cfr. OIC 11, par. 34). L'OIC 15, con riferimento alla rilevazione dei crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni sono correttamente rilevati secondo il principio della competenza quando sono verificate – congiuntamente - due condizioni: 1. Il processo produttivo dei beni è stato completato e 2. Si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. (cfr. OIC 11 par. 31).

[48] Secondo l'OIC 11, par. 45, "*La comparabilità dipende generalmente dall'esistenza di fatti economici similari contabilizzati in bilancio con gli stessi criteri*".

[49] Il paragrafo 34 dell'OIC 11 chiarisce che la necessità di rendere comparabili i bilanci può essere giustificata, ad esempio, dall'ottenimento di una maggior omogeneità nella misurazione dei risultati della società nel corso degli esercizi, dalla possibilità per i destinatari del bilancio di svolgere analisi sull'evoluzione economica, finanziaria e patrimoniale della società, nonché dalla necessità di limitare la discrezionalità degli amministratori.

formale (cfr. art. 2423-*bis*, II co.), fatta salva la motivazione della deroga stessa nella nota integrativa a cura del redattore e l'analisi dell'influenza che detta condotta ha prodotto sulla raffigurazione della situazione finanziaria, patrimoniale e del risultato economico dell'esercizio.

Le funzioni del bilancio di esercizio

La dottrina aziendalistica e giuridica si sono a lungo interrogate sull'individuazione delle funzioni che il bilancio è chiamato ad assolvere.

A partire da una definizione delle funzioni incardinata sulla mera rappresentazione della situazione dell'impresa, si è giunti ad affermare che la finalità prevalente del bilancio è quella di costituire una fonte imparziale di informazione per tutti coloro che nutrano interesse nei confronti dell'impresa[50]. In effetti, l'importanza del bilancio quale strumento attorno al quale è costruito l'insieme dell'informativa ai soci, ai creditori e al complesso degli *stakeholders* è stata ribadita anche in sede giurisprudenziale[51].

Il riconoscimento di una primaria funzione informativa ai documenti di bilancio ha introdotto il dibattito sull'opportunità di predisporre bilanci diversi, modulati sulla base delle finalità che gli stessi intendono perseguire (ad esempio rappresentare l'entità del patrimonio aziendale alla fine della chiusura dell'esercizio, fornire un'indicazione del valore del patrimonio di liquidazione, valutare l'azienda in funzionamento, *etc*.).

L'osservanza di tutti i principi redazionali – sopra brevemente richiamati – e, ove prevista, la deroga agli stessi per garantire il rispetto della clausola generale di cui all'art. 2423 c.c., II co, sono condizioni necessarie affinché il bilancio possa assolvere appieno le funzioni che gli sono proprie e raggiungere le finalità che la sua redazione si prefigura di adempiere. È quindi evidente che i principi che presiedono alla redazione del bilancio, in particolar modo il principio di rappresentazione chiara, veritiera e corretta, costituiscono un'estrinsecazione ed insieme il presupposto delle funzioni che lo stesso

[50] Cfr. BALZARINI P., SANTARONI M., *Bilancio*, Leggi d'Italia PA, Wolters & Kluwer, 1995.
[51] Cfr. Cass. sez. I civ., 5 settembre 2018, n. 21662, con commento di CENGIA C., *ilsocietario.it*, 14; Cass. sez. V pen., 4 aprile 2018, n. 33843, con commento di SANTORIELLO C., *ilsocietario.it*, 13 settembre 2018; Cass. sez. II civ., 11 maggio 2016, n. 9644, con commento di ZANCHI M., RUBINO F., LANGÈ C., *ilsocietario.it*, 18 luglio 2016.

intende svolgere e degli obbiettivi di informativa che ritiene di soddisfare.

L'organo di controllo interno nel sistema tradizionale: il controllo sindacale

Nomina, composizione, cessazione e forme di pubblicità

Prima di estendere la trattazione sul ruolo dei sindaci e sulla natura dell'attività da questo posta in essere, è opportuna una breve parentesi di carattere strettamente operativo, che descriva la nomina e la composizione dell'organo di controllo, la durata dell'incarico, le modalità di cessazione e le forme di pubblicità connesse a questi passaggi.

Ai sensi dell'art. 2400 c.c., i sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea ordinaria, salvo quanto previsto dagli artt. 2351, 2449 e 2450 c.c.[52].

Il fatto che la nomina dell'organo di controllo rientri fra le competenze dell'assemblea costituisce un limite intrinseco all'indipendenza di chi esercita il controllo sindacale e rappresenta, si è scritto, "*il più vistoso attentato*" alla sua autonomia[53], in quanto "*controllori e controllati finiscono per avere una comune matrice ed essere espressione di quel medesimo gruppo proprietario che governa la società attraverso gli amministratori*"[54]. La previsione di un organo di controllo che sia di diretta derivazione dalla proprietà, manifestata con il voto assembleare, deriva dall'antica concezione del contratto di società, che, nella mente del legislatore del Codice del Commercio del 1882, prevedeva un azionariato limitatamente diffuso ed una presenza diretta dei soci nella vita della società.

I vari legislatori che si sono succeduti, dal 1882 alle più recenti riforme societarie, non si sono occupati di formalizzare l'accettazione dell'incarico di sindaco. Con riferimento a questo punto, la dottrina si è pronunciata[55] al fine di chiarire se tale formalità avesse natura di atto dovuto, ovvero di mera eventualità, lasciando che il vuoto normativo sul punto fosse colmato da una sorta di silenzio assenso. Un intervento legislativo

---

[52] Cfr. Art. 2400, I co., c.c.

[53] CAVALLI, *Il collegio sindacale*, in Ambrosini (a cura di), *il nuovo diritto societario*, cit. in A. Bertolotti in AA.VV. *Società per azioni Collegio Sindacale, Revisori, Denunzia al tribunale*, O. CAGNASSO e G. COTTINO (diretto da), Nuova Giurisprudenza di Diritto Civile e Commerciale fondata da Walter Bigiavi, UTET Giuridica, Trento, 2015, p. 50.

[54] *Ivi*.

[55] Benché in quest'ambito fosse pacificamente condivisa la tesi secondo cui alla nomina del sindaco, in atto costitutivo o in assemblea, dovesse seguire l'accettazione dell'incarico.

chiarificatore, in questo ambito, si è concretizzato con l'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che ha introdotto il IV comma dell'art. 2400[56] c.c., dalla cui formulazione è possibile evincere la necessaria accettazione dell'incarico a seguito della nomina in sede costitutiva o di assemblea ordinaria[57]. L'accettazione, peraltro, deve avere necessariamente forma scritta, come stabilito dalla norma 1.3 delle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili[58].

Nel termine di trenta giorni[59], gli amministratori iscrivono la nomina nel registro delle imprese[60] (cfr. art. 2400, III co., c.c.). Analogamente deve essere iscritta la cessazione dall'ufficio, che può avvenire per sopraggiunta scadenza dell'incarico[61], decadenza[62], revoca da parte della società[63], rinuncia[64], variazione nel sistema di amministrazione e controllo[65], decesso, o per altra causa stabilita da norme di legge, statutarie o

---

[56] Cfr. Art. 2400, IV co., c.c.: "*Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società*".

[57] Il comma in menzione riguarda la necessità per il sindaco nominato, che abbia accettato l'incarico, di rendere noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dallo stesso presso altre società.

[58] Cfr. Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili, *Norme di comportamento del collegio sindacale Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*, settembre 2015, p. 7.

[59] È pacifico, in dottrina, che il termine decorra dalla data di accettazione dell'incarico e non da quella della nomina: ragionando *a contrariis* si creerebbe la singolare situazione per cui gli amministratori dovrebbero rendere noto ai terzi il nominativo ed il domicilio di un potenziale sindaco di una società, ancor prima che questi abbia accettato l'incarico e con il rischio, anzi, che lo stesso sia rifiutato, rendendo la pubblicità, di fatto, di nulla utilità (cfr. BERTOLOTTI A., AA.VV. *Società per azioni Collegio Sindacale, Revisori, Denunzia al tribunale*, O. CAGNASSO e G. COTTINO (diretto da), Nuova Giurisprudenza di Diritto Civile e Commerciale fondata da Walter Bigiavi, UTET Giuridica, Trento, 2015.p. 52).

[60] Unitamente ad una serie di dati, tra cui (oltre al nominativo): luogo, data di nascita e domicilio.

[61] Sul punto, l'art. 2400, I co., c.c., stabilisce che i sindaci restano in carica per tre anni don scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci, fino a che il collegio non è legalmente riformato, rimangono in carica in regime di *prorogatio.*

[62] Sono cause di decadenza, ad esempio, l'assenza ingiustificata a due riunioni anche non consecutive del collegio nel corso del medesimo esercizio sociale (cfr. art. 2404, II co., c.c.), l'assenza ingiustificata alle assemblee (non deserte) dei soci, assenza ingiustificata a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo (cfr. CNDCEC, *Norme di comportamento del collegio sindacale*, *op. cit*., p. 22).

[63] Che avviene, a norma dell'art. 2400, II co., c.c., solo per giusta causa e previa approvazione della delibera di revoca da parte del tribunale, sentito l'interessato ed è competenza dell'assemblea ordinaria, ad eccezione dei sindaci che operano in società per azioni che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio partecipate dallo Stato o da enti pubblici, nelle quali i sindaci possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati (cfr. *Ibidem*, p. 23).

[64] Facoltà riconosciuta anche dall'art. 2401, I co., c.c. e che viene qualificata come atto unilaterale a carattere ricettizio, ovvero che produce effetti dal momento in cui è ricevuto dal destinatario.

[65] L'adozione di un sistema di gestione monistico o dualistico determina il venir meno dell'organo.

regolamentari.

Al di fuori del contesto delle società quotate, il collegio sindacale delle società per azioni è composto da tre o cinque membri effettivi e due supplenti[66], soci o non soci, di cui almeno un effettivo e un supplente devono essere nominati tra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti. Gli altri componenti, se non iscritti nel registro dei revisori legali dei conti, possono essere individuati, ai sensi dell'art. 2397, II co., c.c, fra gli iscritti negli albi professionali di cui al D.M. 29 dicembre 2004, n. 320, ovvero avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro o fra i docenti universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Sotto il profilo delle competenze richieste ai sindaci, alcuni hanno ravvisato un certo vuoto normativo in quanto se è vero che solide conoscenze in ambito contabile, finanziario e giuridico costituiscono le fondamenta indispensabili per lo svolgimento dell'attività di sindaco, è pur vero che tali competenze devono essere integrate con la conoscenza dell'azienda, dei suoi eventi caratterizzanti e del settore in cui opera[67].

La composizione del collegio, stabilita nello statuto, non può essere modificata se non attraverso una deliberazione straordinaria di modifica statutaria (c.d. composizione semirigida)[68]. I soci delle società per azioni non quotate non possono, quindi, stabilire liberamente il numero dei sindaci, come avviene nel caso delle società quotate, laddove si ne prevede solo un numero minimo[69], né affidare le funzioni del collegio sindacale ad un sindaco unico, come avviene nelle società a responsabilità limitata.

L'assemblea è tenuta a nominare, ai sensi dell'articolo 2398 c.c., il presidente del collegio sindacale, che esercita funzioni di impulso dell'organizzazione del collegio pur non avendo "*poteri diversi e attribuzioni prevalenti*" rispetto agli altri componenti[70].

---

[66] Cfr. art. 2397 c.c.
[67] Cfr. PEROTTA R., *Il collegio sindacale: natura del controllo e competenze richieste*, in riv. Dott. Comm., fasc. 2, 2008.
[68] Sulla rigidità del numero dei componenti del collegio sindacale e sulla necessità che l'opzione relativa al numero di sindaci (tre o cinque) sia esercitata già in sede costitutiva si veda la sentenza Trib. Napoli, 31 gennaio 1997.
[69] Cfr. art. 148, I co., d.lgs. 58/98: "*L'atto costitutivo della società stabilisce per il collegio sindacale: a) il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi; b) il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti; c) criteri e modalità per la nomina del presidente; d) limiti al cumulo degli incarichi.*".
[70] Così CNDCEC, *Norme di comportamento del collegio sindacale*, *op. cit.,* p. 29.

Per quanto attiene al funzionamento del collegio sindacale, questi svolge le proprie attività in modo collegialmente e gode di piena autonomia nella pianificazione ed organizzazione delle stesse.

Le riunioni del collegio, come stabilito dal primo comma dell'art. 2404 c.c., si tengono almeno ogni novanta giorni e possono svolgersi, se previsto dallo statuto, anche mediante strumenti di telecomunicazione. Le adunanze sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei sindaci e deliberano a maggioranza assoluta dei presenti[71]. Delle riunioni è redatto verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze del collegio ed è sottoscritto dagli intervenuti[72], nonché successivamente, per presa visione, dai sindaci assenti. È facoltà di ciascun sindaco richiedere che il suo eventuale dissenso rispetto ad una delibera del collegio, nonché i motivi che lo hanno determinato, siano iscritti nel verbale[73].

I doveri dell'organo di controllo interno

Il controllo demandato ai sindaci è un elemento che caratterizza la struttura corporativa delle società sin dal codice del commercio del 1882[74], che individuava nella "s*orveglianza delle operazioni sociali*" e nella "*revisione del bilancio*" le generiche funzioni ad essi attribuite.

Un elenco più puntuale delle funzioni commesse al collegio sindacale si ritrovava nel successivo articolo 184, a norma del quale i doveri del collegio sindacale erano: stabilire, d'accordo con gli amministratori della società, la forma dei bilanci e delle situazioni delle azioni; esaminare, almeno con cadenza trimestrale, i libri della società al fine di conoscere le operazioni sociali ed accertare la bontà del metodo di scrittura; fare "*frequenti ed improvvisi*" controlli delle casse sociali, con periodicità almeno trimestrale; verificare mensilmente l'esistenza di titoli o valori depositati in pegno, custodia o cauzione presso la società; verificare l'adempimento delle disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, riguardanti le condizioni stabilite per l'intervento dei soci nell'assemblea; rivedere il bilancio e formulare una relazione al riguardo; sorvegliare le operazioni di liquidazione;

[71] Cfr. Art. 2404, IV co., c.c.
[72] *Ibidem*, III co.
[73] *Ibidem*, IV co.
[74] Cfr. BERTOLOTTI A., AA.VV. *op. cit.*, 2015 e art. 183 Codice del Commercio del 1882.

convocare le assemblee generali; osservare l'adempimento, da parte degli amministratori, delle disposizioni della legge e dello statuto.

Razionalizzando, ma non stravolgendo, le funzioni di quell'organo immaginato dal legislatore di quasi un secolo e mezzo fa, si può, pertanto, affermare che i doveri dell'organo di controllo[75], sia esso collegio sindacale o sindaco unico, si sostanziano nell'attività di vigilanza e di controllo. In particolare, nell'ambito delle società per azioni non quotate, l'articolo 2403 c.c. (il quale rimanda all'articolo 2477 c.c. con riferimento alle società a responsabilità limitata) stabilisce, al primo comma, che: "*Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento*.", mentre al secondo comma: "*Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'art. 2409-bis, terzo comma*". Da una prima disamina dell'articolo sopra richiamato, emerge una chiara differenziazione: il collegio sindacale (o il sindaco unico) è sempre tenuto alla vigilanza del rispetto della legge e dello statuto nonché del rispetto dei principi di corretta amministrazione – che sia sostanziano nell'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla società – mentre è tenuto solamente in via eventuale all'esercizio della funzione di controllo contabile, quest'ultima obbligatoria solo nel caso circoscritto del secondo comma dell'articolo 2409-*bis*, novellato dal d.lgs. 39/2010, a norma del quale, nell'unico caso in cui la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione legale dei conti può essere demandata al collegio sindacale, se interamente composto da revisori legali dei conti[76].

I poteri dell'organo di controllo interno

Tratteggiati i doveri del collegio sindacale (della cui natura si dirà *infra*), è opportuna una

[75] Si è osservato, in dottrina, che i termini "vigilanza" e "controllo" sono divisi da un confine semantico labile, giacché il controllo potrebbe implicare necessariamente l'attività di vigilanza, in quanto la seconda prevede a monte il primo (cfr. BIANCHI G., IANNACONE A., PARADISO C., SILVA G., VERNA G., *Corporate governance articoli controllo dei sindaci sull'amministrazione e, in particolare, sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sulla gestione dei rischi aziendali*, in *riv. Dott. Comm*., fasc. 3, 2015, p. 425 ss.).

[76] A riguardo si è osservato che, poiché l'art. 2409-*bis* introduce una mera facoltà e non già un obbligo e che tale obbligo è rimesso all'autonomia statutaria e non al dettato normativo, si potrebbero creare situazioni in cui al collegio sindacale è demandato anche il controllo contabile in condizioni in cui la complessità della realtà societaria suggerirebbe l'adozione di un separato organo di controllo contabile (cfr. PEROTTA R., op. cit., 2008).

disamina di quali siano gli strumenti con cui l'organo di controllo – collegiale o monocratico – adempie ai suddetti obblighi di vigilanza.

Per le società per azioni di diritto comune, la norma di riferimento è contenuta nella disposizione dell'art. 2403-*bis*, rubricato, appunto "*Poteri del collegio sindacale*", che, ricalcando l'approccio seguito per le società quotate, ha sancito una chiara dicotomia - più lessicale che sostanziale, per quanto si dirà oltre – fra i doveri e i poteri dell'organo di controllo.

Non sconvolge il richiamo del primo comma dell'articolo 2403-*bis* agli atti di "*ispezione e controllo*" che il collegio può porre in essere "*in qualsiasi momento*"[77], arricchito dalla specificazione della norma di comportamento del collegio sindacale 5.1, la quale specifica che tali controlli possono avvenire, da parte dei sindaci[78], "*senza che alcun limite o restrizione possa esser loro eccepita*". È fuori di dubbio, infatti, che ogni attività di vigilanza, che è sorveglianza *attiva*[79], preveda l'attuazione di ispezioni e di controlli da parte del controllore, al fine di verificare la regolarità del controllato. È altresì logico prevedere che tali controlli possano avvenire in qualunque momento, e senza preavviso, onde non compromettere l'efficacia dell'attività di controllo. Peraltro, questo generico potere di ispezione e controllo non rappresenta una novità, benché la formula utilizzata ne ampli indubbiamente la portata: già la non certo recente previsione dell'articolo 184 del Codice del Commercio (1882) attribuiva ai sindaci il potere di compiere "*frequenti ed improvvisi*" controlli, in questo caso limitati, tuttavia, alle casse sociali.

Di fondamentale importanza per lo svolgimento dell'attività dei sindaci è il flusso informativo di cui il collegio (o il sindaco unico) può disporre. Il secondo comma dell'art. 2403-*bis* attribuisce a questi il potere di "*chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su*

---

[77] Tale facoltà può essere esercitata, ai sensi dell'art. 2403-*bis*, IV co., può essere esercitata, sotto responsabilità dei sindaci, con il supporto di dipendenti ed ausiliari che non siano in una delle condizioni stabilite dall'art. 2399 e ai quali, comunque, gli amministratori possono limitare l'accesso alle informazioni non riservate (art. 2403-*bis*, V co.)

[78] Si ritiene che tale potere di ispezione e controllo possa essere esercitato anche in via individuale e, tuttavia, in questo caso, è auspicabile una delibera collegiale in merito (cfr. Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili, *Norme di comportamento del collegio sindacale Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*, settembre 2015, norma 5.1) e che, quindi, la prima soluzione sia da considerarsi solo sussidiaria rispetto alla prima.

[79] Cfr. BIANCHI G., IANNACONE A., PARADISO C., SILVA G., VERNA G, *op. cit.,* 2015.

determinati affari". Tale previsione assume particolare rilievo nell'ambito di gruppi di imprese, con la creazione di una rete informativa che coinvolge gli organi di controllo delle società controllate, finalizzata allo scambio di informazioni sugli assetti amministrativi e di controllo, nonché sull'andamento generale della gestione. Le norme di comportamento del collegio sindacale, emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (testo in vigore al settembre 2015), chiariscono che l'attività di vigilanza si esercita "*attraverso l'analisi delle informazioni*" che possono essere acquisite da diverse fonti, fra cui: le riunioni degli organi sociali, l'interazione con gli amministratori della società e con gli organi di controllo delle società controllate, le interazioni periodiche con gli amministratori muniti di deleghe, le richieste ai soggetti preposti al controllo interno, gli scambi informativi con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, le ispezioni e i controlli, le strutture aziendali. L'analisi dei flussi informativi costituisce, altresì, un'attività essenziale alla pianificazione del complesso delle attività di vigilanza svolte dal collegio: è sempre la norma 3.1 a chiarire che è sulla base delle informazioni che i sindaci formulano le proprie conclusioni in merito all'esistenza e alla rilevanza dei rischi di non osservanza della legge e dello statuto, di mancato rispetto dei principi di corretta amministrazione e, quindi, dell'inadeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema di controllo interno e di quello amministrativo-contabile[80].

Nell'enunciare i poteri del collegio sindacale, è opportuno, a completamento del quadro, coordinare la lettura dell'art. 2403-*bis* con quella degli articoli 2405 c.c., 2406 c.c. e 2408 c.c., che, ancorché non ricompresi nella rubrica dove sono espressamente individuati i poteri dei sindaci, contengono ulteriori facoltà riconosciute all'organo di controllo in particolari circostanze della vita della società.

A norma dell'articolo 2405 c.c., i sindaci possono partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

L'art. 2406 attribuisce al collegio dei sindaci il potere di convocare l'assemblea e di

[80] In particolare, in relazione all'assetto contabile, il d.lgs. 39/2010, all'articolo 14, dispone che il revisore legale o la società di revisione sono tenuti ad operare, anche in conformità al principio di revisione SA ITALIA 250B delle verifiche sulla regolare tenuta della contabilità sociale, dalle quali potrebbero emergere criticità su cui è opportuno un confronto con il collegio sindacale.

procedere alle formalità e agli adempimenti pubblicitari ad essa connessi, in caso di omissione od inerzia degli amministratori, nonché in ogni altro caso in cui ravvisi "*fatti censurabili di rilevante gravità*" rispetto ai quali sia urgente provvedere[81].

Stabilisce, infine, l'art. 2408, che il collegio sindacale deve tener conto, nella sua relazione, delle denunce di fatti censurabili effettuate dai soci. Se tale segnalazione proviene da un numero di soci che rappresenti (salvo diversa previsione statutaria che individui soglie minori) almeno un ventesimo del capitale sociale (ovvero un cinquantesimo nel caso di società che facciano ricorso al mercato del capitale di rischio), i sindaci devono indagare "*senza ritardo*" sui fatti denunciati e presentare le proprie conclusioni all'assemblea e convocarla nei casi previsti dall'art. 2406 c.c.

Alla luce del ruolo rivestito dal collegio sindacale, soprattutto con riguardo alla tutela dell'integrità del patrimonio sociale[82], appare evidente che sia i doveri che i poteri dei sindaci sin qui descritti non siano mere facoltà da esercitarsi su base discrezionale, ma attività che gli stessi sono tenuti ad esplicare ogniqualvolta sia necessario per un diligente esercizio delle funzioni di vigilanza loro commesse[83] e che, nel complesso, essi strutturino un sistema idoneo a far "*scaturire meccanismi di allerta, se pure allo stadio embrionale*"[84].

Quanto alla diligenza del collegio sindacale, in tema di responsabilità, è il caso di rilevare che essa determina un'obbligazione di mezzi[85], da espletare, ai sensi dell'art. 2407, I co.,

---

[81] Cfr. Art. 2406, II co., c.c.

[82] Che, come ribadito da Cass. penale sez. V pen., 11 maggio 2018, n. 44107, con nota di SALERNO A., *ilsocietario.it*, fasc., 9 novembre 2018, si estende anche all'integrità del patrimonio in caso di condotte distrattive o dissipative degli amministratori, specialmente se reiterati, protrattisi per un lungo periodo di tempo e con una significativa incidenza sul patrimonio sociale. Una massima della medesima sezione V, con riferimento alla sentenza n. 12186 del 18 febbraio 2019, nell'ambito della contestazione ai sindaci del reato di concorso in bancarotta fraudolenta, affinché possa sostenersi la responsabilità di questi "*non è sufficiente il mero richiamo alla loro posizione di garanzia, siccome sopra ricostruite, né è possibile fare discendere tale responsabilità tout court dal mancato esercizio dei doveri di controllo. È infatti necessaria l'esistenza di puntuali elementi sintomatici, dotati del necessario spessore indiziario, dimostrativi di un'omissione dei poteri-doveri di controllo e vigilanza*". Si vedano anche la recente pronuncia Cass. sez. I civ., 5 settembre 2018, n. 21662, con commento di CENGIA C., *ilsocietario.it*, 14 gennaio 2019.

[83] Cfr. BERTOLOTTI A., *op. cit*. p. 154.

[84] RUSSO R., *Collegio sindacale e prevenzione della crisi d'impresa*, in *Giur. Comm*., fasc. 1, 1 febbraio 2018.

[85] Cfr. Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili, *Norme di comportamento del collegio sindacale Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*, settembre 2015, norma 3.1.

c.c., con la diligenza e la professionalità richieste dalla natura dell'incarico[86].

L'oggetto del controllo dei sindaci

Il controllo dei sindaci ha ad oggetto:

- l'osservanza della legge e dello statuto;
- il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- il controllo contabile, se previsto.

È evidente, e ciò è stato rilevato anche in dottrina[87], che trattasi di tre ambiti diversi e circoscritti, che richiedono competenze ed approcci diversificati.

Il controllo sull'osservanza delle disposizioni normative e statutarie determina una funzione di garanzia dell'organo di controllo rispetto alla legittimità della gestione.

La verifica del rispetto dei principi di un'amministrazione corretta si esplica nel monitoraggio dell'adeguatezza e del corretto funzionamento del sistema organizzativo, amministrativo e contabile dell'impresa.

Il controllo contabile, demandato al collegio sindacale o al revisore legale dei conti, è attuato in conformità al d.lgs. 39/2010 e ai principi di revisione ed è finalizzato all'espressione di un giudizio professionale sul bilancio di esercizio.

Come rileva un Autore[88], il panorama delle attività di controllo demandate al collegio sindacale risulta più ampio, non tanto sul piano sostanziale quanto su quello lessicale, nelle società per azioni quotate rispetto a quelle di diritto comune. Stabilisce, infatti, l'articolo 149 del Testo Unico della Finanza che, fra gli oggetti del controllo del collegio sindacale, rientra anche "*l'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti*

[86] I sindaci sono infatti "*responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio*" (art. 2407, I co., c.c.).
[87] Cfr. BIANCHI G., IANNACONE A., PARADISO C., SILVA G., VERNA G, *op. cit.,* 2015.
[88] Cfr. BERTOLOTTI A., op. cit., 2015, p. 158.

di gestione"[89]

Il controllo sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile

Quanto al controllo sull'adeguatezza degli assetti e sul controllo, in generale, sull'amministrazione, è opportuno richiamare l'art. 2381 c.c., secondo comma. La norma in questione prescrive che, se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare specifiche attribuzioni (diverse da quelle di cui agli articoli 2420-*ter*, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-*ter* e 2506-*bis*) alternativamente ad un comitato esecutivo, composto da alcuni suoi membri, ovvero ad uno solo di questi. Le modalità di esercizio della delega, nonché il contenuto ed i limiti della stessa, sono determinati dallo stesso consiglio di amministrazione (*ibidem*, III co.). Fra le competenze delegabili, particolarmente rilevante è quella individuata dal quinto comma del medesimo articolo 2381 c.c., dove è annoverata la cura dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società rispetto alla natura e alle dimensioni dell'impresa. A proposito di questa adeguatezza, prescrive il medesimo comma, nonché sull'andamento generale della gestione, sul suo prevedibile sviluppo e sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni o caratteristiche poste in essere dalla società (o dalle controllate di questa), gli organi delegati sono chiamati a riferire – con cadenza almeno semestrale – al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale.

È fuori di dubbio, quindi, che la modellazione dell'assetto – inteso nella sua accezione di "*disposizione ordinata ed equilibrata delle varie strutture aziendali*"[90] – amministrativo, organizzativo e contabile sia prerogativa esclusiva degli organi gestori. Ai medesimi spetta altresì il compito di curarne, almeno semestralmente, l'adeguatezza alla natura e alle dimensioni dell'impresa[91], evidenziando, se del caso, le modifiche da apportarvi e ciò in quanto, come rilevato da alcuni Autori, "*una corretta amministrazione non si attua e misura solo nelle operazioni concretamente poste in essere, ma prima ancora negli assetti adeguati che costituiscono la cornice dentro la quale compierle e*

[89] Si è osservato, in dottrina, come l'articolo 149 T.U.F. possa essere considerato come "*un'interpretazione autentica*" dell'art. 2403 (cfr. BERTOLOTTI A., *op. cit*., 2015, p. 153).
[90] Cfr. BIANCHI G., IANNACONE A., PARADISO C., SILVA G., VERNA G, *op. cit.,* 2015.
[91] In tale ambito accerta, ad esempio, "*l'esistenza e l'adeguatezza del sistema di procedure che rilevano i movimenti commerciali e finanziari, gli adempimenti dei debitori, quelli nei confronti dei creditori, compresi l'erario e gli enti previdenziali, i previsti flussi di cassa a breve/medio termine, gli scostamenti dal budget, la prevenzione dei rischi finanziari, fiscali, ambientali, etc*." (cfr. *Ibidem*).

monitorarle"[92]. Assetti adeguati, come rilevano i medesimi Autori, riducono il rischio che si producano effetti nefasti e, al contempo, aumentano la possibilità di intercettare prontamente eventuali elementi forieri di anomalie.

In relazione all'attività di controllo del collegio sindacale rispetto all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, le norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili operano una distinzione analitica tra i diversi assetti sottoposti controllo.

Il controllo sull'assetto organizzativo

Nell'ambito dei controlli sull'assetto organizzativo, ovvero sul "*complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità*"[93], al collegio sindacale è demandata una vigilanza sulla sua esistenza ed adeguatezza (che è un concetto relativo[94] e va intesa come compatibilità alle dimensioni dell'impresa, alla sua natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale), nonché, in concreto, sul suo funzionamento.

La vigilanza sull'operatività dell'assetto organizzativo si traduce, nei fatti, nel controllo circa:

- la completezza delle funzioni aziendali;
- la separazione e la contrapposizione delle responsabilità nei compiti e nelle funzioni;
- la chiara definizione delle deleghe o dei poteri associati a ciascuna funzione.

In via generale e non esclusiva, è possibile riconoscere l'adeguatezza del sistema organizzativo al ricorrere di taluni requisiti, individuati dalle norme di comportamento e che, naturalmente, devono essere declinati nel contesto dimensionale dell'impresa in cui

[92] MOSCO G.D., LOPREIATO S., D*overi e responsabilità di amministratori e sindaci nelle società di capitali,* in *riv. delle società*, fasc. 1, 1 febbraio 2019, p. 117 e ss.

[93] Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili, *Norme di comportamento del collegio sindacale Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*, settembre 2015, norma 3.4.

[94] Cfr. RUSSO R., *op. cit*., 2018.

trovano applicazione[95]:

- esistenza di un organigramma[96] che identifichi funzioni, compiti e responsabilità[97];
- esercizio dell'attività decisionale e direttiva da parte dei soggetti ai quali sono attribuiti tali poteri;
- esistenza di procedure che garantiscano efficacia ed efficienza delle procedure di gestione del rischio e di controllo interno, nonché la completezza, la tempestività, l'attendibilità e l'efficacia dei flussi informativi generati (anche con riferimento alle società controllate);
- esistenza di procedure che garantiscano la presenza di personale con competenze adeguate nello svolgimento delle funzioni assegnate;
- presenza di direttive e procedure aziendali, aggiornamento delle stesse ed effettiva diffusione e conoscenza interna ed esterna.

In generale, l'attività del collegio sindacale in questo specifico ambito è finalizzata alla verifica dell'organizzazione dell'operatività aziendale sulla base di processi ("*insieme di attività interdipendenti che, seguendo un ordine logico e/o una sequenza temporale definiti, sono finalizzati ad un obbiettivo specifico*"), raccolti in procedure ("*regole da seguire per lo svolgimento, all'interno dei processi, di determinate attività*[98]") e, preferibilmente, organizzati in manuali che descrivano le procedure operative.

Il collegio sindacale, sempre nel quadro del monitoraggio dell'adeguatezza del sistema organizzativo, non potrà, infine, prescindere dall'analisi dei documenti da cui sia ravvisabile il sistema di programmazione, pianificazione e controllo dell'attività

[95] Esiste, infatti, come ribadito dalla medesima norma comportamentale, una evidente correlazione positiva fra dimensioni dell'impresa ed esigenza di adottare misure di monitoraggio dei diversi processi aziendali.
[96] Che fornisce la rappresentazione della struttura organizzativa della società. I modelli di organizzazione, benché di libera adozione, non possono discostarsi, secondo il Documento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, in collaborazione con la Commissione Collegio Sindacale del gruppo studi del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili, *Attività di vigilanza del collegio sindacale delle società non quotate nell'ambito dei controlli sull'assetto organizzativo*, 2015, dai modelli teorici previsti dalle *best-practices*, ovvero quello gerarchico-funzionale, quello divisionale e quello funzionale (p. 8 s.).
[97] In quest'ambito, il collegio sindacale potrà avvalersi di iniziative quali la richiesta di esibizione dell'organigramma, la richiesta di aggiornamenti dello stesso sulla base delle variazioni intervenute nell'organico aziendale, effettuare interviste ai responsabili individuati dagli organigrammi, etc. (cfr. *ibidem*, *p.9)*.
[98] *Ivi*.

aziendale, verificando che questi tengano debitamente conto delle dinamiche economiche e finanziarie, nonché dei piani strategici aziendali. Di tali documenti dovrà altresì verificare il periodico aggiornamento, almeno annuale, nonché la trasmissione – eventualmente avvalendosi del supporto di un sistema di reportistica interna – ai diversi livelli di responsabilità aziendale.

Il controllo sull'assetto amministrativo-contabile

La successiva norma di comportamento 3.6 si esprime sull'attività di controllo del collegio sindacale svolta con riferimento all'adeguatezza e al funzionamento dell'assetto amministrativo-contabile, definito come "*l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa societaria attendibile, in accordo con i principi contabili adottati dall'impresa*". La valutazione del collegio sindacale, in quest'ambito, non riveste quindi soltanto un'importanza interna all'impresa, come nel caso del controllo sull'assetto organizzativo: un adeguato assetto amministrativo-contabile ha, infatti, il suo immediato riflesso sulla qualità (attendibilità, completezza) dell'informativa finanziaria e, pertanto, svolge una funzione fondamentale per i suoi destinatari.

È opportuno ricordare, come richiamato dalla suddetta norma 3.6, che l'attività di controllo non si sostanzia in un'espressione di un giudizio sui *risultati* dell'attività amministrativo-contabile, ma in un "*giudizio sintetico sull'efficienza e la funzionalità del sistema"*, ossia in una valutazione complessiva, volta a verificare che il bilancio e gli altri documenti del sistema informativo di bilancio siano stati correttamente predisposti, nel rispetto delle normative e delle prassi che ne presiedono la redazione. Ciò in quanto, qualora il collegio sindacale non sia anche incaricato della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-*bis* c.c., è al soggetto titolare di quest'ultima che spetta un giudizio sulla rispondenza dei dati contabili (*rectius* sulla conformità del bilancio al quadro normativo sull'informativa finanziaria applicabile al caso specifico e sulla ragionevole certezza di assenza di errori significativi nello stesso)[99].

È tuttavia necessario che, nel vigilare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo-

[99] Cfr. Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili, *Norme di comportamento del collegio sindacale Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*, settembre 2015, norma 3.7.

contabile, il collegio sindacale si soffermi anche sull'efficacia e sull'efficienza – quantomeno operativa – delle modalità di rilevazione dei fatti di gestione, ovvero sull'idoneità della struttura a rappresentare in modo appropriato i fatti di gestione[100] (*i.e.* delle scritture contabili). Ciò è indispensabile in quanto non solo le rilevazioni in contabilità convoglieranno, al termine del periodo amministrativo, nei documenti di bilancio, ma anche perché esse costituiscono "*il punto di riferimento dell'informativa interna*"[101], necessaria al coordinamento delle diverse unità divisionali, nonché al *top management* per la formulazione dei piani strategici, per il controllo e la pianificazione dell'evoluzione aziendale. A tal fine, senza che l'attività del collegio sconfini in un giudizio di merito sui risultati delle rilevazioni contabili, né che si sovrapponga – quando non espressamente previsto – al revisore legale dei conti, il collegio sindacale potrà giudicare adeguato l'assetto amministrativo-contabile, quantomeno, quando le scritture contabili:

- includano tutti i fatti di gestione che hanno un impatto sul patrimonio sociale;
- esprimano tutti i valori coinvolti;
- espongano i fatti registrati negli opportuni conti di competenza.

In sintesi, sebbene l'attribuzione dell'attività di revisione legale dei conti ad un soggetto esterno esenti il collegio sindacale dal porre in essere verifiche ad elevato grado di particolarità ed approfondimento, lo stesso non può dirsi con riferimento alla verifica dell'esistenza di procedure idonee a rilevare correttamente i fatti di gestione, nonché all'esame – unitamente al soggetto incaricato della revisione – del bilancio di esercizio, rispetto al quale sarà chiamato a formulare specifiche osservazioni, anche in sede di approvazione al termine del periodo amministrativo[102].

Qualora l'attività di vigilanza sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, che, per sua natura presenta "*le tonalità proprie di una verifica e di un controllo,*

[100] Cfr. BARTOLETTO, A., op. cit., 2015.
[101] Cfr. BIANCHI G., IANNACONE A., PARADISO C., SILVA G., VERNA G, *op. cit.,* 2015.
[102] Così PEROTTA R., *op. cit*., 2008, e ciò in quanto "*il bilancio rappresenta la sintesi degli effetti delle decisioni intraprese dagli amministratori che trovano diretto riflesso nei conti aziendali e quindi costituisce uno strumento, se non lo strumento per eccellenza, per giudicare sotto l'aspetto quantitativo l'operato degli amministratori*".

tendenzialmente ex post"[103], dovesse far emergere delle criticità significative, tali da far ritenere inadeguati uno o più di detti assetti, il collegio sindacale ha il potere/dovere di richiedere all'organo amministrativo di porre in essere azioni correttive, monitorandone successivamente la realizzazione. Nel caso in cui le risposte ricevute dall'organo amministrativo siano ritenute insufficienti, ovvero "*in casi di urgenza, particolare gravità o di avvenuto riscontro di violazioni*", i sindaci adottano le iniziative loro riconosciute dalla legge per rimuovere dette violazioni[104].

La vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto: il controllo di legalità "formale"

In relazione all'attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, il collegio verifica, al momento della sua costituzione e, periodicamente, nel corso dell'incarico – con un approccio *risk based* – l'idoneità delle procedure interne a garantire la conformità degli atti gestori alla legge e alle norme statutarie[105], circoscrivendone l'ambito a quelle che, concretamente e con riferimento alla struttura e all'attività della società, possono ritenersi critiche "*in ragione della rilevanza del rischio che il loro mancato rispetto possa comportare per la società*" (si tratta, in altri termini, di un controllo di legalità "*formale*"). A tal fine, prescrivono le norme di comportamento emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, è opportuno che i sindaci richiedano ed ottengano dagli amministratori un profilo della società, con l'indicazione degli specifici adempimenti e delle normative connesse all'attività svolta.

Particolare rilevanza, sotto il profilo della vigilanza sul rispetto della legge e dello statuto, assume il controllo di conformità a questi delle delibere assunte dagli organi societari, con specifico riferimento alle modalità di "*convocazione, formazione e deliberazione dei consigli di amministrazione, dei comitati esecutivi e delle assemblee*". I sindaci sono altresì tenuti a verificare la correttezza dell'esecuzione delle delibere degli organi sociali,

[103] In tal senso DE SENSI V., *op. cit*., 2017, che fornisce anche una chiara e semplice sintesi di quale sia il rapporto, con riferimento ai noti assetti, fra gli organi gestori e quelli di controllo: "<omissis> *mentre il compito del cda sembra rispondere alle domande "*come*" è stato esercitato il potere organizzativo e "*perché*" in un determinato modo piuttosto che in un altro, ovvero in nessun modo; il compito del collegio sindacale risponde alla domanda "*se*" tale compito è stato esercitato e "*se*" in concreto le scelte adottate funzionino attraverso l'esercizio dei potersi ispettivi previsti e segnalando, ove opportuno, i propri rilievi al cda.*".

[104] Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili, *Norme di comportamento del collegio sindacale Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*, settembre 2015. norma 3.4, norma 3.5.

[105] *Ibidem*, norma 3.2.

nonché a valutare se la società sia in grado di monitorare i rischi di inosservanza della normativa applicabile. Tra le leggi il cui rispetto è vigilato dal collegio dei sindaci, rientrano anche quelle in materia di esistenza e corretta tenuta dei libri contabili; in tale ambito (ed in quello relativo agli adempimenti imposti dalla normativa antiriciclaggio), il collegio sindacale può farsi assistere dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'attività di controllo del rispetto della legge e dello statuto, il cui esito è riassunto in un apposito paragrafo della relazione all'assemblea, può concludersi con l'emersione di rischi "*significativi*" di possibili violazioni. In tal caso, il collegio sindacale richiede all'organo amministrativo l'attuazione di misure correttive e ne monitora la realizzazione. Qualora le misure correttive non siano attuate o il collegio le ritenga insufficienti, i sindaci possono adottare le iniziative previste dalla legge per fronteggiare e rimuovere i rischi o le violazioni emerse.

La vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione: il controllo di legalità "sostanziale"

La vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione si concretizza nella verifica "*della conformità delle scelte di gestione ai criteri di razionalità economica*"[106] (si tratta, in altri termini, di un controllo di legalità "*sostanziale*"). Tale attività non si estende ad un apprezzamento sull'opportunità delle scelte gestionali operate dagli amministratori, quanto, piuttosto, sulla valutazione del contesto informativo in cui tali decisioni sono state assunte (ovvero se siano state acquisite le informazioni necessarie, valutati correttamente i rischi delle operazioni e previste le adeguate cautele).

In particolare, si richiede che il collegio sindacale monitori che non siano commessi atti estranei all'oggetto sociale, manifestamente imprudenti e idonei a pregiudicare l'integrità del patrimonio aziendale o a modificare e/o prevaricare i diritti attribuiti ai soci dallo statuto o dalla legge.

È espressamente ribadito, per sottolineare l'importanza dei flussi informativi interni ai

[106] Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili, *Norme di comportamento del collegio sindacale Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*, settembre 2015. norma 3.4.

fini di un'efficace attività di controllo, l'auspicio che i sindaci richiedano un'informativa "*particolarmente approfondita*" sulle situazioni in cui si evidenzino rischi per la continuità aziendale, in particolare, la norma di comportamento 11.1 assegna al collegio sindacale un ruolo fondamentale, che sarà di seguito approfondito, in materia di "*prevenzione ed emersione della crisi*".

La natura dell'attività dell'organo di controllo interno

Quanto alla natura dell'attività di controllo svolta dal collegio sindacale, recente giurisprudenza di Cassazione ha confermato una posizione già chiara in dottrina, ovvero che i doveri di cui all'articolo 2403 c.c. non si sostanziano "*in un controllo di merito sull'opportunità delle scelte gestionali degli amministratori, ma piuttosto sull'adeguatezza delle strutture organizzative e dei sistemi di controllo al fine di rappresentare adeguatamente i fatti gestionali*"[107]. Il fatto che, in ogni caso, il perimetro dell'operato del collegio sindacale dovesse mantenersi circoscritto alla mera legalità *formale* e *sostanziale* degli atti gestori e non sconfinare in apprezzamenti sulla bontà delle decisioni gestionali era, per l'appunto, già stato recepito in dottrina[108] e, peraltro, il confine dell'attività di vigilanza era già stato riconosciuto come ben più ampio rispetto a quello della sola attività degli amministratori, arrivando a coinvolgere anche tutte quelle che potessero avere una qualche ripercussione sull'integrità del patrimonio sociale[109], nell'ottica della tutela dei creditori sociali[110].

Si è affermato, tanto in giurisprudenza[111] quanto in dottrina[112], che l'attività di controllo del collegio sindacale, oltre a dover essere esercitata utilizzando tutti gli strumenti che la legge offre, deve riguardare ogni aspetto amministrativo e gestionale, sostanziandosi,

---

[107] Cass. sez. II civ., 7.1.2019, n. 126.
[108] Cfr. PEROTTA R., *op. cit*., 2008: "<omissis> *in ogni caso il collegio non può e non deve esprimere giudizi in ordine alla convenienza economica delle singole scelte gestionali (...) ma esercitare un controllo che attenga ai principi statutari (in primo luogo, al perseguimento dell'oggetto sociale), alla verifica della correttezza delle procedure formali e sostanziali seguite per le scelte gestionale nonché alla tutela dell'integrità del patrimonio sociale*". Nello stesso senso anche BERTOLOTTI A., *op. cit*., 2015, p. 179.
[109] Cass. civ., sez. II, 9.1.2019, n. 301: "*Il controllo del collegio sindacale di una società per azioni non è circoscritto all'operato degli amministratori, ma si estende a tutta l'attività sociale e ha funzione di tutela non solo dell'interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali*".
[110] Cass. civ. 24.3.1999, n. 2772, in Soc., 1999, 1065, in A. BERTOLOTTI, *op. cit.*, 2015, p. 164.
[111] T. Cagliari, 6.2.1996, in Riv. Giur. Sarda, 1999, 63; T. Milano 7.2.2003, in *Soc*., 2003, 1385.
[112] CAVALLI, *Osservazioni sui doveri del collegio sindacale di società per azioni non quotate*, cit., p. 57 s. in A. BERTOLOTTI, *op. cit*., 2015, p. 159.

quindi, nel suddetto controllo di legittimità *formale* e *sostanziale* dell'attività gestionale.

Sulla questione dell'ineffabilità della linea di demarcazione fra l'attività gestoria degli amministratori tutelata dalla *business judment rule* e quella, invece, censurabile dal collegio sindacale[113] un Autore, ha riassunto le molteplici posizioni di studiosi e giudici, in un principio, secondo cui: "*le regole di fonte legale e quelle di natura tecnica non solo coesistono ma si compenetrano, con la conseguenza che l'aspetto della redditività economica diviene sindacabile ogniqualvolta la violazione di precetti tecnici si risolva in inadempimento di doveri degli amministratori*"[114].

Altri[115], rifiutando la netta distinzione fra controllo di legittimità *sostanziale* e *formale*, in quanto "*disquisizione meramente nominalistica*", ritengono che l'attività di controllo del collegio sindacale sia ascrivibile, *latu sensu*, alla verifica della corrispondenza dell'attività di gestione ai canoni della corretta amministrazione applicati in un contesto di economicità, anche alla luce delle più recenti novità introdotte dalla scienza aziendalistica[116]. Autorevole dottrina, nel qualificare la diversa nozione di controllo introdotta con la riforma del 2003, ha affermato che la stessa "*si emancipa da una concezione in termini di verifica ex* post *per evolvere verso l'idea del controllo come* funzione essenziale del corretto esercizio del potere gestorio. *Il controllo, in termini sintetici, si libera da connotati repressivi per assumere caratteri tipizzati di strumento di efficienza: dal controllo-sanzione al controllo-opportunità*"[117].

<u>La funzione del collegio sindacale nella crisi d'impresa prima della riforma del d.lgs. 14/2019</u>

---

[113] Su cui anche SACCHI R. La responsabilità gestionale nella crisi dell'impresa societaria, in in U. TOMBARI (a cura di), *Diritto societario e crisi d'impresa*, Quaderni CESIFIN, n. 62, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014, p. 109.

[114] Così BERTOLOTTI A., op. cit., 2015, p. 179. Il principio è stato ripreso anche dalle norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal CNDCEC: "<omissis> *al collegio sindacale non compete un controllo di merito sull'opportunità e la convenienza delle scelte di gestione degli amministratori, ma solo un controllo di legittimità e di rispetto delle procedure e/o prassi operative; ciò consente al collegio interventi preventivi o sostitutivi esclusivamente nel caso in cui le conseguenze delle delibere appaiano pregiudizievoli per la società*".

[115] Cfr. PEROTTA R., op. cit., 2008.

[116] Cfr. CAGNASSO O., *Il ruolo del collegio sindacale nelle s.r.l. e nelle s.p.a.: profili di un confronto*, in *Giur. Comm.*, fasc. 3, 2016, p. 346 ss.

[117] In questo senso MONTALENTI P., *I doveri degli amministratori degli organi di controllo e della società di revisione nella fase di emersione della crisi*, in U. TOMBARI (a cura di), *Diritto societario e crisi d'impresa*, Quaderni CESIFIN n. 62, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014, p. 37.

Sul ruolo del collegio sindacale nelle crisi d'impresa e nella prevenzione delle stesse, si possono principalmente ravvisare due posizioni contrapposte.

Vi è stato chi ha rilevato un "*sorprendente agnosticismo del legislatore economico sul ruolo del collegio sindacale nelle crisi d'impresa*"[118] e chi, invece ha ribadito che "*tra le pieghe delle disposizioni sui doveri e poteri del collegio sindacale traspaiono direttive precisamente orientate alla prevenzione della crisi d'impresa o, quantomeno, alla sua tempestiva rilevazione*"[119].

Specificando la previsione di cui all'art. 2403 c.c. in ambito di controllo sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, la norma 11.1. ribadisce che tale attività debba considerare l'idoneità di tali strutture a "*rilevare tempestivamente quei segnali che possano far emergere significativi dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare nella prospettiva della continuità*.". Ciò alla stregua di quello che il legislatore della riforma delle procedure concorsuali, di cui alla legge delega n. 155/2019 convertita con il d.lgs. 14/2019, intende privilegiare, ovvero il *focus* su di una verifica *ex ante* del rischio, piuttosto che un'analisi *ex post*, non idonea ad anticipare l'imminente crisi[120].

Sotto questo profilo, la norma non omette di enfatizzare il ruolo primario rivestito dall'instaurazione di un adeguato flusso informativo con l'incaricato della revisione legale, cui, in conformità al principio di revisione ISA ITALIA 570 ed avvalendosi degli strumenti e delle tecniche specifiche del revisore, è demandato un compito sostanzialmente analogo, benché ai sindaci non sia esplicitamente richiesto di

---

[118] POLI, *Il ruolo del collegio sindacale nelle crisi d'impresa tra regole deontologiche, norme di sistema e prospettive de iure condendo*, in *Contr. Impr.*, 2012, p. 1320 ss., in RUSSO R., *op. cit*, 2018.
[119] *Ivi*.
[120] A tal proposito, LOMBARDI G., *op. cit.*, 2019, p. 83: "<omissis> *la prima considerazione è che non può più parlarsi di un tipo di controllo postumo, ovvero solo reattivo, strettamente limitato alla verifica ex post del rispetto da parte degli amministratori della legge e dello statuto. Al contrario, il legislatore ha delineato nuovi contenuti ai compiti dell'organo di controllo, il quale è tenuto a svolgere un ruolo propositivo e di stimolo, intrinseco alla funzione gestoria* <omissis>". L'autore rileva altresì che "*la valutazione del livello di gravità della crisi rientra negli obblighi di monitoraggio che il collegio sindacale deve effettuare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione*" e ciò in quanto "*la mancata tempestiva predisposizione da parte degli amministratori delle misure idonee a prevenire o comunque a fronteggiare la crisi dell'impresa configura una irregolarità gestionale che l'organo di controllo ha il dovere di rilevare*".

pronunciarsi sulla sussistenza del presupposto della continuità[121] (ove non svolgano anche la funzione di revisori dei conti). La vigilanza del collegio sindacale, anche nel contesto della crisi d'impresa, affida una funzione centrale all'informativa all'organo amministrativo, cui i sindaci hanno il potere-dovere di richiedere di "*adottare opportuni provvedimenti*", monitorandone, successivamente, la realizzazione "*al fine di verificarne l'efficacia*" e ricorrendo – onde sollecitare una tempestiva reazione degli amministratori – anche agli istituti previsti dalla legge fallimentare.

Le peculiarità dell'organo di controllo nelle s.r.l.

Il legislatore della riforma del diritto societario del 2003 (d.lgs. 6/2003) è intervenuto modificando radicalmente la normativa sui controlli nell'ambito delle s.r.l., creando una disciplina differenziata[122] in un ambito che, in precedenza e sin dal 1942, prevedeva un trattamento identico per tutte le società di capitali. La *ratio* dell'intervento, mosso da un intento di caratterizzare le s.r.l., rispetto alle s.p.a., per una maggiore elasticità e versatilità, si può rinvenire nella volontà di dotare gli imprenditori di uno strumento più adatto alla realtà delle piccole e medie imprese, il cui numero, in Italia, è particolarmente elevato[123].

Le modifiche introdotte dalla riforma del 2003 sono contenute, prevalentemente, nell'allora nuova formulazione art. 2477 c.c., il quale aggiunge, rispetto alla disciplina delle società per azioni, una discrezionalità nella nomina, nella composizione e nelle attribuzioni dell'organo di controllo.

Stabilisce, infatti, il primo comma del suddetto articolo che l'atto costitutivo può prevedere la nomina di un organo di controllo o di un revisore legale dei conti. L'utilizzo della congiunzione disgiuntiva "*o*" vale a contemplare ambedue le ipotesi: la società in

---

[121] Così, invece, una Massima del Tribunale di Venezia del 6 febbraio 2019 (fonte: ilsocietario.it, 2 maggio 2019): "*Il principio della conservazione della continuità aziendale, sancito dall'art. 2423-bis c.c., impone che amministratori e sindaci svolgano regolari verifiche circa la relativa sussistenza*".

[122] Che è stata definita da alcuni "*intrisa di ambiguità e di lacune*" (così GUERRIERI G., *Il collegio sindacale ed il sindaco unico nelle società a responsabilità limitata*, in *Giur. Comm*., Fasc. 2, Giuffrè editore, Milano, aprile 2018, p. 228 ss.).

[123] Cfr. *Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366, Relazione Illustrativa*, "*strumento* (le s.r.l.) *caratterizzato da una significativa ed accentuata elasticità e che, imperniato fondamentalmente su una considerazione delle persone dei soci e dei loro rapporti personali, si volge a soddisfare esigenze particolarmente presenti nell'ambito del settore delle piccole e medie imprese.*".

questione potrà dotarsi o di un organo di controllo o di un revisore legale dei conti o di entrambi. *A contraiis*, laddove la nomina dell'organo di controllo o del revisore non sia obbligatoria (v. *infra*), la normativa consente di omettere la nomina di entrambi. In dottrina, la libertà di arbitrio concessa nella previsione di un organo di vigilanza è stata giustificata alla luce del diverso ruolo rivestito dai soci delle società a responsabilità a limitata, rispetto a quello degli omologhi di società per azioni, cui (se non partecipano all'amministrazione), ai sensi dell'art. 2476, II co., è riconosciuto il diritto di avere notizia dagli amministratori "*sullo svolgimento degli affari sociali*"[124], nonché di consultare – anche con il supporto di professionisti di loro fiducia – i libri sociali ed "*i documenti relativi all'amministrazione*", costituendo, di fatto, un presidio interno.

La nomina dell'organo di controllo, pertanto, discende direttamente da una specifica previsione dell'atto costitutivo. Salvo diversa disposizione, inoltre – così stabilisce il primo comma dell'articolo 2477 c.c.– l'organo di controllo è monocratico[125], caratteristica che, prima della riforma, poteva essere riconosciuta, eventualmente, al soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Quanto alle diverse attribuzioni riconosciute all'organo di controllo di società a responsabilità limitata rispetto all'omologo delle società per azioni, va rilevato come le competenze ed i poteri del primo siano individuati specificamente in sede di redazione (o modifica) dell'atto costitutivo. Ne discenderebbe, quindi, per quanto sopra detto, che, qualora la società optasse per (o fosse obbligata a) dotarsi di un organo di controllo o di un revisore dei conti, all'uno potrebbero essere affidate le competenze ed i poteri dell'altro, mutuandoli entrambi da quelli normalmente agli stessi riconosciuti nell'ambito delle S.p.A.[126]. Questa, secondo un Autore[127], è la *ratio* dell'art. 2477, che aspirerebbe ad

[124] Sulla questione dell'ambito degli affari sociali, non si è mancato di rilevare che questa formula sottintende un concetto *ampissimo*, che ricomprende tutto ciò che attiene al patrimonio e alla gestione, i fatti che determinano gli utili e la ripartizione degli stessi, i rapporti di ogni tipo con soggetti interni ed esterni rispetto alla società (cfr. MONIA BUTA G., *Controlli nella s.r.l.*, Leggi d'Italia PA, Wolters & Kluwer, 2015).

[125] Stabilisce l'art. 2477, I co., che: "*Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo*".

[126] Sul punto è stato rilevato qualche dubbio circa l'effettiva capacità di un organo monocratico di una s.r.l. "maggiore" di curare sia il controllo sull'amministrazione che quello contabile (cfr. MONIA BUTA G., *op. cit.*, 2015).

[127] GUERRIERI G., *op. cit.*, 2018.

una piena fungibilità dei due soggetti[128], a patto che, ovviamente, le prerogative attribuite a uno di questi non contrastino con quelle inderogabilmente riconosciute dalla legge in capo ad altri.

Dopo la novella del d.l. 91/2004, che ha abrogato il requisito del capitale sociale superiore al minimo previsto per le S.p.A. ai fini della nomina dell'organo di controllo, l'art. 2477 del codice civile (nella sua formulazione precedente alla riforma delle procedure concorsuali di cui al d.lgs. 14/2019, art. 379), prevede che la nomina dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti (nelle s.r.l.) sia obbligatoria se la società: "*a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435 bis.*"[129].

Laddove la nomina dell'organo di controllo, eventualmente monocratico, sia obbligatoria, l'art. 2477, IV co., stabilisce l'applicazione delle norme in materia di collegio sindacale previste per le società per azioni[130]. Nulla dice, invece, la norma nel caso in cui l'organo di controllo nominato sia il solo revisore legale dei conti, in particolare sulla possibilità di estendere, anche a quest'ultimo, l'applicazione delle norme sul collegio sindacale previste per le società per azioni. Sul punto, rileva un Autore[131], pare lecito ritenere che, in via analogica, qualora la società opti per la nomina del revisore legale dei conti e lo statuto a questi non attribuisca anche le competenze specifiche del collegio sindacale, trovino applicazione le norme in materia di revisione legale dei conti previste nell'ambito delle società per azioni.

Le responsabilità "esclusive" dell'organo di controllo interno

Stabilisce l'art. 2407, I co., del codice civile, rubricato "*Responsabilità*", che "*i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e a diligenza richieste dalla natura dell'incarico*", previsione che ha soppiantato la precedente – e meno pervasiva –

[128] L'esistenza della tesi interpretativa dell'equivalenza è stata riconosciuta anche dal Consiglio Notarile di Milano (massima n. 124).
[129] Cfr. Art. 2477, II co., c.c.
[130] Tra l'altro non è pacifico che tutte le norme relative al collegio sindacale delle s.p.a. possano trovare applicazione, *sic et simpliciter*, alle s.r.l. (cfr. GUERRIERI G., *op. cit*., 2018).
[131] *Ibidem*. Sul punto si veda anche la Massima n. 124 del Consiglio notarile di Milano: "*Per altro verso, le funzioni del revisore, pur in mancanza di alcun esplicito rinvio, dovrebbero ricavarsi dal d.lgs. 39/2010 (in particolare dall'art. 14), che contiene la disciplina generale della revisione legale dei conti*.".

diligenza del "*mandatario*" quale connotato della condotta dell'organo di controllo interno, retaggio del vecchio codice del 1942. La nuova formulazione del suddetto articolo ha altresì allineato i riferimenti delle condotte dei sindaci con quelle degli amministratori, di cui all'articolo 2392 c.c.[132].

Il richiamo alla "*natura dell'incarico*" quale parametro di riferimento, sul quale modulare la professionalità e la diligenza profuse, pare porre l'accento sulla necessità di differenziare l'impegno dei sindaci, ed i conseguenti profili di responsabilità che possono prodursi in capo a questi, avendo riguardo alle dimensioni e alla complessità della realtà aziendale nel cui ambito la loro attività si svolge, in chiara correlazione con l'adeguatezza richiesta all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della stessa.

Se il dovere di esercitare l'attività sindacale con diligenza (perizia) e professionalità costituisce la "clausola generale"[133] che indirizza l'attività dei sindaci, le successive disposizioni del primo comma dell'art. 2407 c.c. ne costituiscono il corollario. Prevede la norma che i sindaci siano "*responsabili della verità delle loro attestazioni*" e che debbano "*conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio*". Le due previsioni menzionate introducono quella che è stata definita come responsabilità "esclusiva" dei sindaci[134], in quanto "*è la loro condotta ad essere direttamente considerata e censurata, indipendentemente da eventuali comportamenti illeciti deli amministratori cui essa si accompagni*"[135].

Sotto questo profilo è quindi necessario, per le conseguenze che si possono produrre, accertare quale sia la portata che il legislatore ha voluto riconoscere agli specifichi obblighi di cui trattasi. In tal senso, un Autore si è espresso rilevando come il novero delle attestazioni non possa considerarsi limitato alla relazione sul bilancio (di cui, senz'altro, costituisce un esempio), ma debba essere necessariamente estesa ad ogni verbalizzazione e ad ogni altra "*dichiarazione*", scritta od orale, che dai sindaci venga comunicata ai

---

[132] Art. 2392, I co., c.c.: "*Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del compitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori*".

[133] Ovvero "*il fulcro della disposizione contenuta nell'art. 2407*" (cfr. BERTOLOTTI A. op. cit., 2015, p. 297).

[134] PRESTI G., RESCIGNO M., *Corso di diritto commerciale*, vol. unico, VII ed., Zanichelli, Torino, 2015.

[135] Cfr. BERTOLOTTI A., op. cit., 2015, p. 297.

soci[136].

L'obbligo di riservatezza sui fatti appresi in ragione dell'ufficio svolto rappresenta una garanzia dovuta alla necessità di bilanciare gli ampi poteri ispettivi e di controllo di cui il collegio sindacale è dotato, profilando anche violazioni a carattere penale, laddove la condotta vietata riguardi la divulgazione di informazioni privilegiate ai sensi degli articoli 184 e 187-*bis* del t.u.f.

Le responsabilità "concorrenti" dell'organo di controllo interno

Il secondo comma dell'art. 2407, c.c. introduce, invece, la responsabilità "concorrente" dei sindaci con gli amministratori, che sono responsabili solidalmente con questi ultimi[137] "*per i fatti o le omissioni di questi* (amministratori)*, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi* (sindaci) *avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica*".

Nulla quaestio a proposito della solidarietà *interna* al collegio sindacale (tanto per il comma in questione, quanto per il primo), in quanto coerente con la natura collegiale dell'organo e con la facoltà del singolo sindaco di far verbalizzare il proprio dissenso in relazione ad una delibera del collegio ai sensi dell'art. 2404 c.c.

In tema di solidarietà *esterna* del collegio con gli altri organi sociali, è necessaria qualche precisazione, anche alla luce di alcune pronunce giurisprudenziali.

Come rilevato in dottrina, e come recepito ampiamente in giurisprudenza, affinché si manifesti un profilo di responsabilità concorrente dei sindaci con gli amministratori, occorre la sussistenza di un nesso causale fra la condotta dei primi ed il danno cagionato alla società e ai soci. Non pare dunque necessario che, affinché sia ascrivibile ai sindaci un qualche tipo di responsabilità, questi pongano in essere specifici comportamenti, essendo, piuttosto, sufficiente la mera violazione, anche tramite condotta omissiva, del

[136] Cfr. AMBROSINI, *Collegio sindacale: doveri, poteri e responsabilità*, citato in A. Bertolotti, *op. cit*., 2015, p. 297.
[137] Nell'ipotesi di culpa in vigilando, come rilevato da Cass. sez. I civ., 29 ottobre 2013, n. 24362, con nota di TRAVAGLINI G., in *Responsabilità civile e Previdenza,* fasc. 5, 2014, p. 1618 ss., la responsabilità non sorge in quanto i sindaci abbiano provocato il danno al pari degli amministratori, bensì in quanto il suddetto danno sia cagionato dalla inosservanza di un obbligo di controllo inerente la loro carica.

potere/dovere di vigilanza, nella sua accezione di controllo di gestione.

D'altro canto è pur tuttavia consolidata l'opinione giurisprudenziale che subordina il sorgere di responsabilità al riconoscimento di un nesso causale fra la suddetta condotta omissiva ed il danno cagionato alla società[138]. Poiché, con l'eccezione dell'incarico di revisione dei conti, l'attività del collegio sindacale si caratterizza per i già descritti poteri di reazione rispetto a condotte di altri soggetti interni alla società – tipicamente gli amministratori – le eventuali azioni di responsabilità nei confronti dei sindaci, fuori dai casi di responsabilità esclusiva e diretta di cui all'art. 2407, I co, c.c., si esercitano, principalmente, a seguito di loro condotte omissive rispetto all'obbligo di vigilanza. Ne deriva, pertanto, che la ricerca del nesso eziologico comporterà l'instaurazione di un giudizio controfattuale, in cui occorrerà accertare se il danno verificatosi avrebbe potuto essere impedito se i sindaci avessero adempiuto ai loro doveri con la perizia loro richiesta dalla legge (cfr. art. 2407, II co., c.c.).

[138] Cass. sez. I civ., 29 ottobre 2013, n. 24362, con nota di VITERBO E., in *Diritto & Giustizia*, fasc. 0, 2013, p. 1482 ss. L'impugnazione dinanzi della sentenza della corte territoriale dinanzi alla Suprema Corte si fondava, appunto, sul mancato riconoscimento del nesso causale tra la condotta omissiva tenuta dai sindaci ed il danno prodotto. La successiva sentenza Cass. penale, sez. V, 11 maggio 2018, n. 44107, con nota di A. Salerno in Ilsocietario.it, fasc., 9 novembre 2018, rileva che, con particolare riferimento all'ambito penale "le regole e i princìpi valevoli nel campo della responsabilità contrattuale non possono essere automaticamente trasferiti nel campo della responsabilità penale, occorrendo a tal fine accertare che il sindaco abbia posto in essere un contributo giuridicamente rilevante sotto l'aspetto causale rispetto alla commissione del reato <omissis>".

L'organo di controllo esterno: il revisore legale dei conti

Nell'ambito dei soggetti deputati a svolgere funzioni di controllo societario, il d.lgs. 58/1998 ha sancito una netta separazione fra gli organi chiamati ad effettuare un controllo sulla gestione (nel modello tradizionale, collegio sindacale o sindaco unico) e quelli incaricati del controllo contabile, finalizzato all'espressione di un giudizio sul bilancio (revisore legale dei conti o società di revisione).

La dicotomia è stata successivamente recepita dal legislatore della riforma del diritto societario del 2003 e resa parte integrante della normativa civilistica di cui all'art. 2409-*bis* c.c., con la previsione, anche per le società non quotate, dell'obbligo di nomina di un soggetto indipendente che sottoponga a revisione il bilancio di esercizio (o consolidato)[139].

Per quanto riguarda il perimetro della revisione legale dei conti, una radicale riorganizzazione della disciplina è stata realizzata con l'entrata in vigore del d.lgs. 39/2010 – in attuazione della Direttiva 2006/43/CE – successivamente modificato dal d.lgs. 135/2016, che ha dato attuazione della Direttiva 2014/56/UE.

La novellata normativa ha attuato una tripartizione dei soggetti nell'ambito dei quali trova applicazione la revisione legale dei conti, che sono:

- enti di interesse pubblico, ovvero, ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 39/2010, le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentari italiani e dell'unione europea (*ibidem*, I co. lett. a)), le banche (*ibidem*, I co. lett. b)), le imprese di assicurazione (*ibidem*, I co. lett. c)), le imprese di riassicurazione (*ibidem*, I co. lett. d));
- enti sottoposti a regime intermedio, ovvero, ai sensi dell'art. 19-*bis*, d.lgs. 39/2010, le società emittenti strumenti finanziari diffusi tra l pubblico in maniera rilevante (*ibidem*, I co. lett. a)), le società di gestione dei mercati regolamentati (*ibidem*, I co. lett. b)), le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di

[139] Fatta salva la previsione di cui all'art. 2409-*bis* c.c., II co. in materia di nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti di società non tenute alla redazione del bilancio consolidato, che prevede la coincidenza di questo con il collegio sindacale, se formato da professionisti iscritti nell'albo dei revisori legali dei conti.

garanzia (*ibidem*, I co. lett. c)), le società di gestione accentrata di strumenti finanziari (*ibidem*, I co. lett. d)), le società di intermediazione mobiliare (*ibidem*, I co. lett. e)), le società di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni gestiti (*ibidem*, I co. lett. f)), le società di investimento a capitale variabile e le società di investimento a capitale fisso (*ibidem*, I co. lett. g)), gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE (*ibidem*, I co. lett. h)), gli istituti di moneta elettronica (*ibidem*, I co., lett. i)), gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB (*ibidem*, I co., lett. l));

- altre società di capitali[140].

Negli enti di interesse pubblico e negli enti sottoposti a regime intermedio, nonché, ai sensi dell'art. 16, II co. e dell'art. 19-*bis*, II co. del d. lgs. 39/2010 nelle società controllate, da tali enti nelle società che controllano tali enti e nelle società sottoposte con questi a comune controllo, la revisione legale dei conti deve sempre essere affidata ad un soggetto esterno indipendente, diversamente da quanto accade nelle società di capitali che non redigono il bilancio consolidato, ai sensi del già citato art. 2409-*bis* c.c.

Le motivazioni alla base della dicotomia esistente tra la revisione legale dei conti negli enti di interesse pubblico, o sottoposti a regime intermedio, e quella svolta nell'ambito delle altre società di capitali si spiegano in ragione della natura e della funzione dell'attività di revisione legale dei conti.

La funzione *pubblicistica* della revisione legale dei conti

Il revisore legale dei conti, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 39/2010 svolge due attività: esprime "*con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio*" (*ibidem*, I co., lett. a)), verifica, durante l'esercizio, "*la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili*" (*ibidem*, I co., lett. b)); entrambe sono finalizzate all'espressione di un giudizio sul bilancio di esercizio.

Ciò che differenzia l'attività di revisione legale dei conti rispetto ad un mero controllo

[140] Nella presente sezione si tratterà unicamente della revisione legale dei conti nell'ambito delle società di capitali che hanno la forma giuridica della Società per Azioni (e in accomandita per azioni). Alla revisione nelle Società a Responsabilità Limitata sarà dedicato un apposito paragrafo.

contabile, oltre alla terzietà ed indipendenza[141] del controllore rispetto al redattore, è il fatto che la revisione viene attuata in conformità a specifici *standard*, i cc.dd. "principi di revisione", che l'art. 11 del d.lgs. 39/2010, individua nei "*principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 26, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE*"[142] (*ibidem*, I co.).

Come è stato rilevato da parte della dottrina, la previsione del presente articolo riaccende il dibattito sulla rilevanza giuridica che sia da riconoscersi ai principi di cui trattasi, soprattutto rispetto alle norme che regolano l'attività di revisione legale dei conti e quali profili di responsabilità comporti la loro mancata adozione. Sul punto, si è da più parti manifestata l'opinione che la mancata applicazione dei principi di revisione non determini automaticamente l'insorgere di responsabilità in capo al revisore e, specularmente, la loro applicazione non determina necessariamente (presunzione assoluta) la correttezza dell'operato dello stesso. Parimenti, tuttavia, non può non riconoscersi che la disposizione dell'art. 11 del d.lgs. 39/2010 riconosca una concreta rilevanza, sul piano giuridico, ai principi di revisione in conformità dei quali va attuata l'attività di revisione, sicché la loro mancata applicazione si traduce in una violazione di uno specifico obbligo del revisore legale dei conti, il rispetto del quale, comunque, parrebbe non essere idoneo ad esonerare il professionista da eventuali responsabilità, atteso che, nel caso concreto, lo stesso potrebbe trovarsi a dover applicare regole più stringenti di quelle previste dai soli principi di revisione[143].

Un ulteriore elemento di discrimine fra il controllo contabile e quello effettuato nel

---

[141] Cfr. art. 10 d.lgs. 39/2010, secondo cui il revisore legale dei conti, sia esso persona fisica o società di revisione, deve essere indipendente rispetto alla società oggetto di revisione ed in alcun modo coinvolto nei processi decisionali della medesima (cfr. *ibidem*, I co.). Tale condizione, peraltro, deve sussistere non solo alla data di assunzione dell'incarico, ma anche per tutta la durata dello stesso e per tutto il periodo cui si riferiscono i bilanci oggetto di revisione (cfr. *ibidem*, II co.).

[142] Il medesimo art. 11 stabilisce, al secondo comma, che "*Fino all'adozione dei principi di cui al comma 1 da parte della Commissione europea, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati, tenendo conto dei principi di revisione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob*". Non essendo stati ad oggi adottati dalla Commissione europea, i principi di revisione attualmente in vigore nell'ordinamento italiano (ISA ITALIA) sono costituiti dall'adattamento dei principi di revisione internazionale ISA (*international Standards of Auditing) emanati dallo IAASB (International Auditing and Assurance Board*).

[143] Cfr. BERTOLOTTI A., *op. cit.*, 2015, pp. 341 ss.

contesto di una revisione legale dei conti è rappresentato dalla funzione "*pubblicistica*" dell'attività del revisore legale dei conti. L'oggetto della revisione, il bilancio di esercizio, costituisce il più immediato veicolo di informazioni tra la società che lo redige e l'"*esterno*", ossia i soggetti (clienti, fornitori, finanziatori, creditori, istituzioni, etc.) che, basandosi sui dati contenuti nel bilancio di esercizio, assumono le proprie decisioni (di investimento, di finanziamento, commerciali, etc.) rispetto alla società che lo ha presentato. Le informazioni economiche, finanziarie e patrimoniali costituiscono, infatti, un elemento fondamentale in un sistema di economia di mercato efficiente, nel quale i rapporti fra le parti devono essere informati a criteri di trasparenza e correttezza[144]. Per l'importanza rivestita da questi elementi, il diritto ad un'informativa di bilancio affidabile assurge ad interesse generale meritevole di adeguata tutela. Il giudizio sul bilancio espresso da un soggetto diverso ed indipendente da quello che lo ha redatto – provvisto di una professionalità garantita non solo dalla pregressa formazione professionale, ma anche dal periodico e costante aggiornamento – e basato su precisi standard etici e metodologici, costituisce la risposta all'esigenza di tutela dell'interesse pubblico ad un'informativa di bilancio sostanzialmente corretta[145].

Le differenze esistenti fra la revisione legale in enti di interesse pubblico ed enti sottoposti a regime intermedio è quindi giustificabile in ragione della "dimensione" dell'interesse generale che circonda l'informativa societaria e che permette di individuare una gradazione nei controlli che la coinvolgono[146]. È allora plausibile che, nelle cc.dd. S.p.A. "chiuse", la revisione legale dei conti possa anche essere svolta da chi già effettua il controllo di tipo sindacale, sacrificando, in una logica di costi-benefici, la garanzia connessa all'investitura di un soggetto indipendente, in ragione di un risparmio di spesa.

La natura e gli obbiettivi dell'attività di revisione legale dei conti

Il principio di revisione ISA ITALIA 200, al paragrafo 11, lett. a), indica, quale obbiettivo

---

[144] Cfr. MARINELLI U., *Revisione contabile principi e note metodologiche*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014, p. 3.

[145] La funzione di accrescimento del grado di affidamento che gli utilizzatori possono riporre nel bilancio di esercizio, per effetto del giudizio espresso dal revisore legale dei conti è ribadita anche dal principio di revisione ISA ITALIA 200, par. 3: "*La funzione della revisione contabile è quella di accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori nel bilancio*".

[146] MIOTTO L., *La funzione di revisione legale: intersezione fra disciplina dell'attività e dei soggetti*, in *Rivista delle Società*, fasc. 2, 1° giugno 2018, p. 433 e ss., p. 433.

della revisione legale dei conti: "*acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, che consenta quindi al revisore di esprimere un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile*;" . Dall'enunciato del principio si evincono alcuni degli elementi peculiari della revisione contabile:

1. il concetto di *ragionevole sicurezza*;
2. il fatto che il giudizio debba riguardare il *complesso* dell'informativa di bilancio;
3. il concetto di *significatività* dell'errore;
4. il *quadro normativo applicabile*.

La ragionevole sicurezza è "*un livello elevato di sicurezza*", che si ottiene quando il revisore abbia acquisito elementi probativi *sufficienti* ed *appropriati* che riducano il rischio di revisione, ad un livello sufficientemente basso[147]. L'approccio del revisore legale dei conti, nella valutazione del rischio connesso all'attività da svolgere, si sostanzia, quindi, in due distinte attività:

1) Valutazione del rischio di revisione (*audit risk*) connesso allo specifico incarico;
2) Individuazione di un livello accettabile di rischio.

Da quest'ultimo punto derivano l'estensione e l'intensità delle procedure di revisione applicate dal professionista incaricato[148].

<u>I rischi dell'attività di revisione legale dei conti</u>

Il rischio di revisione è la risultante di due distinte componenti: il rischio di errori significativi ed il rischio di individuazione[149]. Il rischio di errori significativi può manifestarsi su due piani diversi: sul piano dell'informativa di bilancio nel suo complesso, influenzando potenzialmente più asserzioni, ovvero a livello di singole

[147] Cfr. Principio di revisione internazionale ISA ITALIA 200, par. 5.
[148] Un quadro sintetico dei diversi approcci alla revisione legale dei conti e, in particolare, del *risk based approach* è fornito da RIZZI F., *L'approccio al rischio e la valutazione del rischio di revisione* – I parte, Euroconference News, 25 marzo 2019.
[149] Cfr. Principio di revisione internazionale ISA ITALIA 200, par. A32.

asserzioni, operazioni, saldi contabili, etc.[150]

Quest'ultimo dipende, a sua volta, dal "*rischio intrinseco*" (maggiore per classi di operazioni e saldi contabili oggetto di stime e congetture) e dal "*rischio di controllo*" (relativo all'efficacia della configurazione del sistema di controllo interno dell'organizzazione per prevenire i rischi che minacciano il raggiungimento degli obbiettivi dell'impresa in termini di redazione del bilancio), che sono "*rischi dell'impresa, che esistono indipendentemente dalla revisione contabile del bilancio*"[151].

Il rischio di individuazione è conseguenza della natura, delle tempistiche e dell'estensione delle procedure che il revisore pone in essere per ridurre il rischio di revisione ad un livello sufficientemente basso da permettere la "*ragionevole sicurezza*" circa l'assenza di errori significativi.

Il livello di rischio stimato dal revisore si riflette, come si è detto, sull'intensità e l'estensione dei controlli che caratterizzeranno l'attività di revisione. A rischi maggiori, si associano procedure più articolate e complesse, a livelli inferiori possono risultare, invece, sufficienti, approcci meno invasivi.

La sola individuazione delle componenti del rischio di revisione non permette di determinare il livello di rischio della revisione legale nel suo complesso. Esistono, nella prassi professionale, più metodologie di calcolo del rischio, che sono attuate in relazione all'esito delle indagini preliminari svolte dal professionista. Si distinguono, a questo proposito[152]:

- Il metodo "professionale o critico": basato principalmente sul giudizio professionale del revisore legale dei conti;
- Il metodo del "rischio residuo": basato su un approccio di tipo statistico e previsto, in particolare, per l'attività di revisione legale svolta nell'ambito di organizzazioni più complesse.

[150] *Ibidem*, par. A34-A35.
[151] Cfr. Principio di revisione internazionale ISA ITALIA 200, par. A37.
[152] Una descrizione delle diverse metodologie di calcolo del rischio di revisione è rinvenibile in RIZZI F., *L'approccio al rischio e la valutazione del rischio di revisione* – II parte, Euroconference News, 26 marzo 2019.

Il primo metodo si fonda sull'attribuzione di un livello (tra basso, medio e alto) per ciascuna categoria di rischio (intrinseco, di controllo e di individuazione), basato sul giudizio professionale del revisore legale dei conti, formatosi nel corso delle indagini preliminari e documentato nelle carte di lavoro. Ad esempio, se il revisore associa al rischio di controllo un livello alto, potrà valutare poco rilevanti per l'esito della revisione le eventuali procedure di conformità (cioè quelle finalizzate alla raccolta di elementi probativi sufficienti ed appropriati per verificare la capacità del sistema di controllo interno di prevenire, individuare e correggere eventuali errori significativi), estendendo l'applicazione delle procedure di validità (finalizzate all'individuazione di eventuali errori significativi), in modo da ridurre il rischio di revisione complessivo ad un livello sufficientemente basso.

La seconda metodologia prevede le seguenti fasi:

1) L'individuazione, da parte del revisore legale dei conti, del rischio intrinseco e di controllo, nonché le relative percentuali di copertura.
2) L'individuazione della percentuale di rischio di individuazione.

Il prodotto delle due componenti sopra descritte, esposte in termini percentuali, fornisce il rischio di revisione e, di converso, la stima dell'affidabilità dei risultati della revisione.

Da quanto sopra brevemente riassunto, consegue che la "ragionevole certezza" non possa mai coincidere con un livello di sicurezza "assoluta", né il raggiungimento di tale livello è condizione richiesta al revisore quale obbiettivo della sua attività, in quanto caratterizzata *ab origine* da un limite intrinseco, derivante[153]:

a) dalla natura dell'informativa finanziaria;
b) dalla natura delle procedure di revisione;
c) dalla necessità che la revisione contabile si svolga in tempi ragionevoli e con costi contenuti.

Il raggiungimento di un livello sufficientemente ridotto di rischio di revisione è supportato dalla sufficienza (*i.e.* dalla dimensione quantitativa) e dall'appropriatezza (*i.e.*

[153] Cfr. Principio di revisione internazionale ISA ITALIA 200, par. A45.

dalla dimensione qualitativa) degli elementi probativi raccolti dal revisore legale dei conti. A parità di livello di ragionevole sicurezza, quanto maggiore è il rischio di revisione, tanto maggiore sarà il numero e la qualità degli elementi probativi che saranno richiesti al revisore. La disponibilità di elementi probativi sufficienti nel numero ed adeguati nella sostanza è una valutazione rimessa al giudizio del revisore, che, in conformità al principio di revisione ISA ITALIA 200, par. A18 e ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 39/2010, si sostanzia in un "*atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione*" (art. 9, IV co., d.lgs. 39/2010), che deve essere mantenuto per tutta la durata dell'incarico (cfr. ISA ITALIA 200, par. A19).

Il giudizio sul bilancio del revisore legale dei conti

Quanto al giudizio sul complesso del bilancio, occorre richiamare l'attenzione sul fatto che la responsabilità della redazione del documento gravi, comunque, sull'organo amministrativo[154]. L'attività del revisore legale dei conti non può quindi essere tesa ad evidenziare la correttezza (*rectius* l'assenza di errori significativi) nelle singole poste di bilancio, ma, in adempimento alla funzione di tutela dell'interesse privato e pubblico ad un'informativa economica, finanziaria e patrimoniale contraddistinta da criteri di correttezza e trasparenza, deve puntare all'espressione di un giudizio complessivo. Tale aspetto si spiega, inoltre, nella necessità che la revisione contabile sia svolta con criteri di economicità e, quindi, nel rispetto della logica costi-benefici che deve contraddistinguere l'attività di controllo legale dei conti.

Il concetto di significatività nella revisione legale dei conti

Il concetto di significatività (o materialità) dell'errore richiede di valutare l'eventuale errore individuato dal revisore legale dei conti, nel quadro complessivo dell'informativa di bilancio, in modo da saggiare la sua attitudine ad influenzarne, negativamente, l'affidabilità. In bilancio, come chiarito dal principio di revisione ISA ITALIA 450, par. A1, gli errori possono derivare: "*a) da una mancata accuratezza nella raccolta o*

[154] Cfr. Principio di revisione internazionale ISA ITALIA 200, par. A3 e, per quanto riguarda l'ordinamento italiano, art. 2423 c.c.

nell'elaborazione dei dati sulla base dei quali viene redatto il bilancio; b) dall'omissione di un importo o di informativa di bilancio; c) da una errata stima contabile originata dalla mancata rilevazione, o dal chiaro fraintendimento dei fatti; d) da valutazioni della direzione sulle stime contabili considerate irragionevoli, ovvero dalla scelta e dall'applicazione di principi contabili considerati inappropriati." ovvero da frodi (cfr. ISA ITALIA 240[155]). Le irregolarità, singolarmente o nel loro complesso, possono essere tali da influenzare l'informativa di bilancio in modo da incidere sulle scelte degli utilizzatori[156]. Al revisore non è richiesta l'espressione di un giudizio circa l'assenza di errori – che, se rilevati, potranno comunque essere segnalati alla direzione affinché siano corretti, anche in ossequio alla funzione di verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione (cfr. art. 14, I co. lett. b), D.lgs. 39/2010) – bensì rispetto all'assenza di errori di tipo significativo e, quindi, in grado di compromettere irrimediabilmente la qualità dell'informativa di bilancio.

Il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile

Il quadro normativo sull'informazione finanziaria può essere configurato al fine di soddisfare le comuni esigenze di informativa, ovvero di fornire le informazioni economico-finanziarie a particolari utilizzatori del bilancio.

Si distinguono, in tal senso, i bilanci redatti per scopi di carattere generale e quelli redatti per scopi specifici[157], in ragione dei quali si delinea un diverso quadro di informativa applicabile.

Il suddetto quadro normativo può essere costituito sia dai principi contabili emanati da *standard-setter*, sia da disposizioni di legge o regolamentari, nonché dal contesto etico e normativo, dalle interpretazioni contabili emanate dagli stessi *standard-setter*, dagli

[155] Cfr. Principio di revisione internazionale ISA ITALIA 240, parr. 25-27.
[156] L'*International Financial Reporting Standard* ha fornito, nell'ottobre 2018, una nuova versione della definizione di significatività (*materiality*) al fine di supportare le imprese nell'individuazione delle informazioni finanziarie la cui presentazione in bilancio è necessaria ai fini della corretta rappresentazione della situazione finanziaria, economica e patrimoniale, applicabile dal 1° gennaio 2020, secondo cui: "*Information is material if omitting, misstating or obscuring it could reasonably be expected to influence the decisions that the primary users of general purpose financial statements make on the basis of those financial statements, which provide financial information about a specific reporting entity*." https://www.ifrs.org/news-and-events/2018/10/iasb-clarifies-its-definition-of-material/ (consultato il 5.7.2019).
[157] Cfr. Principio di revisione internazionale ISA ITALIA 200, par. A4.

orientamenti, dalle prassi generali e di settore prevalenti e dalla letteratura contabile[158]. Al revisore è richiesto, in sintesi, di esprimere un giudizio professionale circa la conformità del bilancio con il quadro dell'informativa finanziaria applicabile alla realtà da rappresentare in bilancio.

Nomina compenso e revoca del revisore legale dei conti

L'art. 13, I co., d.lgs. n. 39/2010, per gli organismi diversi dagli enti di interesse pubblico, prevede che l'assemblea conferisca l'incarico di revisione legale "*su proposta motivata dell'organo di controllo*". Secondo alcuni autori, la formulazione del suddetto articolo vale ad escludere che l'assemblea possa, comunque, sostituire la nomina proposta dall'organo di controllo, dovendo essere quest'ultimo, in caso di rigetto della candidatura da parte dell'organo assembleare, a produrre una nuova candidatura[159].

La disciplina della proposta di nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ha sollevato qualche dubbio, in particolare con riferimento alla fattispecie in cui il revisore legale dei conti coincida con il collegio sindacale (come nel caso di società per azioni non quotate e non tenute alla redazione del bilancio consolidato).

In quest'ipotesi "*si potrebbe creare una situazione incoerente in cui il Collegio Sindacale potrebbe essere legittimato a proporre se stesso come organo di controllo legale, con conseguenti dubbi circa il conflitto di interesse che si verrebbe a creare*" [160]. Il paradosso, chiarisce il medesimo documento, viene risolto razionalizzando le intenzioni del legislatore, che, nella formulazione letterale dell'art. 13 del d.lgs. 39/2010, sembra chiaramente intendere che il collegio sindacale provveda all'indicazione di un revisore legale, persona fisica o società di revisione, implicitamente esterno rispetto alla realtà societaria in cui esercita il controllo sindacale[161].

Al momento della nomina del revisore, è altresì stabilito il compenso per l'attività di revisione legale. Anche in questo caso, la competenza è rimessa all'assemblea, la quale,

---

[158] Cfr. *Ibidem*, par. A5.
[159] Cfr. DE NICOLA A., *Il diritto dei controlli societari*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2018, p. 175 e ss.
[160] Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, Scuola di Alta Formazione, Commissione Controllo Societario, documento n. 31, *La riforma della revisione legale in Italia una prima analisi del D. Lgs 39 del 27 gennaio 2010*, Lecco, 2010, p. 84.
[161] *Ibidem*, p. 85.

tuttavia, si estende unicamente al compenso di revisione *strictu sensu*[162], mentre per gli altri, ulteriori, incarichi conferiti al revisore legale dei conti è confermata la competenza dell'organo amministrativo.

Come sancito dal d.lgs. 39/2010, all'art. 10, X co., "*Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori*". Corollario del suddetto comma, è quanto stabilito al precedente art. 9, laddove è chiarito che il corrispettivo di revisione[163]:

- non può essere subordinato ad alcuna condizione;
- non può dipendere dai risultati della revisione;
- non può dipendere dalla prestazione di servizi – diversi dalla revisione – alla società oggetto di revisione legale dei conti, nonché alle sue controllanti e controllate.

Il compenso del revisore dipende, invece, da alcune variabili endogene rispetto all'attività di revisione stessa, ossia le risorse professionali e le ore da dedicare all'attività (cfr. d.lgs. 39/2010, art. 10, I co.), che devono essere ponderate dai soggetti incaricati della revisione, avuto riguardo, in particolare: "*alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico*" (*ibidem*, lett. a)), "*alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede*" (*ibidem*, lett. b)), "*alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'art. 11*"[164](*ibidem*, lett. c)).

L'incarico di revisione

L'incarico di revisione è conferito, negli enti che non siano di interesse pubblico o sottoposti a regime intermedio, per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio[165] ed è rinnovabile

[162] Cfr. DE NICOLA A., *op. cit*., 2018, p. 177.
[163] Cfr. d.lgs. 39/2010, art. 9, I co.
[164] Cfr. *Ibidem*, art. 11, I co.: "*La misura della retribuzione dei dipendenti delle società di revisione che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione legale non può essere in alcun modo determinata all'esito delle revisioni da essi compiute*".
[165] Cfr. *Ibidem*, art. 13, II co.

senza limiti.

La cessazione del rapporto tra il revisore legale dei conti e la società sottoposta a revisione avviene, oltre che per scadenza dell'incarico, anche per revoca, dimissioni o per risoluzione consensuale.

Ai sensi dell'art. 13, III co., d.lgs. 39/2010, l'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, revoca l'incarico di revisione, "*sentito l'organo di controllo*"[166], quando ricorra una giusta causa e provvede, contestualmente, al conferimento dello stesso ad altro soggetto. Costituiscono giusta causa di revoca, ad esempio: l'inidoneità sopravvenuta del revisore o della società allo svolgimento dell'incarico, l'insufficienza di mezzi o di risorse, gli inadempimenti del soggetto incaricato della revisione che incidono sulla corretta prosecuzione del rapporto e, in generale, i fatti di rilevanza tale che risulti impossibile proseguire il contratto di revisione. È necessario sottolineare che, fra le giuste cause di revoca, non è annoverata la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a determinate procedure di revisione (cfr. art. 13, III co., d.lgs. 39/2010).

Le dimissioni del revisore, previste dal IV comma dell'art. 13 del d.lgs. 39/2010, devono pervenire in tempo utile affinché la società provveda alla nomina di un diverso soggetto[167] necessariamente nel termine di sei mesi dalla data delle dimissioni; nelle more della nomina, le funzioni di revisore continuano ad essere esercitate dal dimissionario. Sono causa di dimissioni del revisore legale dei conti (o della società di revisione): il cambio del soggetto su cui si effettua il controllo, il mancato pagamento del corrispettivo, il riscontro di ostacoli allo svolgimento dell'attività, etc.[168]

Analogamente a quanto previsto nel caso di dimissioni in termini di continuazione in regime di *prorogatio* delle funzioni del revisore dimissionario, anche nel caso di risoluzione consensuale, l'incaricato della revisione è vincolato alla società fino a sei mesi dopo la risoluzione o, comunque, fino alla nomina di un diverso revisore.

---

[166] Il cui parere è obbligatorio, in quanto la sua mancanza determina l'annullabilità della delibera assembleare di revoca, seppur non vincolante (cfr. DE NICOLA A, *op. cit.,* 2018, p. 177).
[167] Salvo il caso di impedimento grave (cfr. art. 13, IV co. d. lgs. 39/2010).
[168] Per un elenco dettagliato delle giuste cause di revoca e di dimissioni si rimanda al testo del d.m. 28 dicembre 2012, n. 261.

In tutti i casi di cessazione del rapporto per motivazioni diverse dalla scadenza naturale dell'incarico, ai sensi dell'art. 13, VII co., d.lgs. 39/2010, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti è tenuto ad informare il Ministero dell'Economia e delle Finanze (la CONSOB nel caso di enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime intermedio)[169].

La relazione di revisione

La relazione dell'incaricato della revisione[170] - in quanto parte del sistema informativo di bilancio - a norma dell'art. 2429, III co., c.c., deve rimanere depositata presso la sede[171] sociale durante i quindici giorni che precedono l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio, affinché possa essere visionata dai soci[172].

La relazione del revisore legale dei conti, redatta in conformità ai principi di revisione di cui all'art. 11 del d.lgs. 39/2010, rappresenta la sintesi dell'attività di revisione legale svolta ed il suo contenuto minimo è tassativamente previsto all'art. 14, II co. del medesimo decreto.

Si prevede, in particolare, che la relazione del revisore comprenda:

- un paragrafo che individui il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicato alla redazione del bilancio oggetto di revisione (*ibidem*, lett. a));
- un'indicazione della portata della revisione e dei principi di redazione osservati (*ibidem*, lett. b));
- un giudizio sul bilancio che indichi chiaramente se questo sia conforme al quadro normativo sull'informativa finanziaria applicabile, nonché se rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della

[169] Si è sollevata qualche perplessità sull'utilità di tale comunicazione, segnatamente con riguardo alle società chiuse, cfr. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, Scuola di Alta Formazione, Commissione Controllo Societario, documento n. 31, *La riforma della revisione legale in Italia una prima analisi del D.Lgs 39 del 27 gennaio 2010*, Lecco, 2010, p. 93.
[170] Che assume, ovviamente, forma scritta (cfr. Principio di revisione internazionale ISA ITALIA 700, par. 20).
[171] Oltre alla relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, deve essere depositata copia del bilancio da approvare, unitamente alle copie del bilancio delle società controllate ed un prospetto riepilogativo dell'ultimo bilancio delle stesse, alle relazioni degli amministratori e dei sindaci (cfr. art. 2429, III co., c.c.).
[172] In quanto è ad essi indirizzata, se l'incarico di revisione è conferito ai sensi dell'art. 13, I co., d.lgs. 39/2010 (cfr. Principio di revisione internazionale ISA ITALIA 700 parr. 21-22).

società (*ibidem*, lett. c));

- eventuali richiami d'informativa (*ibidem*, lett. d));
- un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge (*ibidem*, lett. e)) di cui al principio di revisione SA ITALIA 720B (cfr. infra);
- una dichiarazione in merito alla sussistenza di incertezze significative che possano far dubitare della capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale (*ibidem*, lett. f)) di cui al principio di revisione ISA ITALIA 570 (cfr. infra);
- la sede del revisore (*ibidem*, lett. g)).

Il giudizio di revisione

Il giudizio sul bilancio può distinguersi in:

- giudizio positivo (disciplinato dal principio di revisione internazionale ISA ITALIA 700);
- giudizio con modifiche (disciplinato dal principio di revisione internazionale ISA ITALIA 705).

Il principio di revisione ISA ITALIA 700 "*Formazione del giudizio e relazione sul bilancio*" tratta della responsabilità del revisore per la formazione del giudizio sul bilancio[173], nonché della forma e del contenuto della relazione sulla revisione, con riguardo ad un bilancio redatto per soddisfare le comuni esigenze di informativa finanziaria[174]. Qualora il bilancio risulti redatto in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, il revisore esprime un giudizio senza modifiche, che deve essere presentato in un'apposita sezione del testo[175], utilizzando una delle formule individuate dal medesimo principio di revisione[176].

[173] Cfr. Principio di revisione internazionale ISA ITALIA 700, par. 1.
[174] Cfr. *Ibidem*, par. 3.
[175] Cfr. *Ibidem*, par. 34.
[176] In particolare, "*qualora l'incarico sia conferito ai sensi del d.lgs. 39/10 e tenuto conto del contenuto dell'art. 14, co. 2, dello stesso, nella formulazione del giudizio deve essere utilizzata l'espressione del paragrafo 35, lettera b)*" (*ibidem*, par. 35 (I)), ossia "*Il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della ...* (sic) *in conformità al [quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile]*".

Il principio di revisione ISA ITALIA 705 "*Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente*" definisce tre tipologie di giudizio con modifiche:

- il giudizio con rilievi;
- il giudizio negativo;
- la dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio177.

Il ricorso ad una di queste attestazioni dipende, come chiarito nel medesimo principio di revisione, "*dalla natura dell'aspetto che dà origine alla modifica*" (potrebbe trattarsi di bilancio contenente errori significativi e pervasivi, con conseguente necessità di esprimere un giudizio negativo[178], ovvero di impossibilità di raccogliere elementi probativi sufficienti ed appropriati[179], tale da rendere potenzialmente pervasivi gli eventuali errori significativi non individuati, da cui l'impossibilità di esprimere un giudizio[180]) e del "*giudizio professionale del revisore in merito alla pervasività degli effetti dell'aspetto che dà origine alla modifica sul bilancio*". Si riporta, di seguito, una tabella di sintesi dei giudizi con modifiche e dei casi in cui si rende opportuno esprimere un giudizio con rilievi, ovvero l'impossibilità di esprimerne uno[181]:

Natura dell'aspetto che dà origine alla modifica	**Giudizio del revisore sulla pervasività degli effetti o dei possibili effetti sul bilancio**	
	Significativo ma non pervasivo	Significativo e pervasivo

[177] Cfr. Principio di revisione internazionale ISA ITALIA 705, par. 2.
[178] Principio di revisione internazionale ISA ITALIA 705, par. 8: "*Il revisore deve esprimere un giudizio negativo laddove, avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati, concluda che gli errori, singolarmente o nel loro insieme, siano significativi e pervasivi nel bilancio*".
[179] Che può derivare, come precisato dal principio di revisione ISA ITALIA 705, da molteplici cause, endogene o esogene, cfr. par. A8: "*L'impossibilità per il revisore di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati (intesa anche come una limitazione allo svolgimento di procedure di revisione) può derivare da: a) circostanze fuori dal controllo dell'impresa; b) circostanze relative alla natura o alla tempistica del lavoro del revisore; ovvero c) limitazioni imposte dalla direzione*."
[180] *Ibidem*, par. 9: "*Il revisore deve dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio laddove non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il proprio giudizio e concluda che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi e pervasivi*." e par. 10: "*Il revisore deve dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio qualora, in circostanze estremamente rare caratterizzate da molteplici incertezze, egli concluda che, pur avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su ciascuna singola incertezza, non sia possibile formarsi un giudizio sul bilancio a causa della potenziale interazione delle incertezze e del loro possibile effetto cumulato sul bilancio*.".
[181] La tabella è tratta dalle linee guida del principio di revisione internazionale ISA ITALIA 705.

Bilancio significativamente errato	Giudizio con rilievi	Giudizio negativo
Impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati	Giudizio con rilievi	Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Il giudizio con modifiche, in ragione dell'interesse collettivo riposto nella relazione del revisore, deve risultare inequivocabilmente dal testo della medesima. A tal fine, lo stesso principio di revisione internazionale ISA ITALIA 705 dispone che tale valutazione sia esplicitata in un'apposita sezione della relazione che ne individui, esattamente, la tipologia (se giudizio con rilievi, negativo o se dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio[182]), opportunamente integrata con paragrafi che chiariscano quali siano gli elementi e gli aspetti salienti alla base di tale giudizio[183].

I richiami d'informativa

Sia che il giudizio del soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia positivo, sia che esso assuma una delle forme tipiche del giudizio con modifiche[184], il revisore può valutare opportuno richiamare l'attenzione dei destinatari della relazione sulla revisione su aspetti utili per una migliore comprensione del bilancio, della relazione o delle responsabilità del revisore dei conti.

Il principio di revisione internazionale ISA ITALIA 706 "*Richiami d'informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente*" tratta della presentazione di elementi che arricchiscono la comprensione dei risultati della revisione, nonché del bilancio di esercizio e dei suoi allegati.

Il medesimo principio descrive alcuni casi in cui può risultare necessario richiamare l'attenzione dei destinatari della relazione su taluni punti, ad esempio la presenza di "*un'incertezza significativa sull'esito futuro di contenziosi di natura eccezionale*" (cfr.

[182] Principio di revisione internazionale ISA ITALIA 705, par. 16.
[183] *Ibidem*, par. 20.
[184] A condizione che il giudizio con modifiche non riguardi un aspetto oggetto di richiamo d'informativa (cfr. Principio di revisione internazionale ISA ITALIA 706, par. 8, lett. a)).

ISA ITALIA 706, par. A5, punto 1), "*l'applicazione anticipata (ove consentita) di un nuovo principio contabile che ha un effetto significativo sul bilancio*" (*ibidem*, punto 3).

I K.A.M.

I sopra descritti richiami d'informativa non vanno confusi con la comunicazione degli aspetti chiave della revisione legale dei conti (K.A.M.= *key audit matters*), la cui presentazione nella relazione sulla revisione è prevista dal principio di revisione internazionale ISA ITALIA 701 "*Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente*".

Mentre i primi rappresentano punti sui quali il revisore ritiene opportuno arricchire l'informativa ai fini di una più agevole comprensione da parte dei destinatari della relazione sulla revisione, i secondi sono costituiti dagli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di *governance* che hanno richiesto un'attenzione significativa[185] da parte del revisore durante lo svolgimento della revisione[186], sulla base del suo giudizio professionale.

Fra gli aspetti chiave della revisione rientrano, per specifica previsione dei paragrafi 15, 15(I) e A41 del principio di revisione ISA ITALIA 701, quelli relativi alla continuità aziendale e, segnatamente, gli eventi o le circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

In particolare: il principio SA ITALIA 720B e ISA ITALIA 570

Rispetto al contenuto della relazione sulla revisione legale, come disciplinato dal sopra descritto art. 14 d.lgs. 39/2010, è opportuno approfondire due temi particolarmente significativi della suddetta relazione, nel più ampio quadro della tutela dell'affidabilità dei dati del bilancio (*rectius* del sistema informativo di bilancio):

- Il giudizio di coerenza sulla relazione sulla gestione;
- Il giudizio di incertezze significative sulla continuità aziendale.

[185] Chiarisce il par. A1 del principio di revisione internazionale ISA ITALIA 701 che, in questo ambito, il criterio di significatività deve essere inteso come importanza relativa (quantitativa o qualitativa) di un determinato aspetto, considerato nel contesto.
[186] Cfr. Principio di revisione internazionale ISA ITALIA 701, par. 9.

Caratteristica comune di queste due particolari "voci" della relazione sulla revisione è il loro orientamento al futuro della società sottoposta a revisione.

L'attività del revisore legale dei conti è connotata da un elevato grado di difficoltà tecnica già con riferimento alla sola valutazione "a consuntivo" dei prospetti di bilancio nel quadro della conformità degli stessi alla normativa sull'informazione finanziaria applicabile. L'inclusione dell'espressione di un giudizio, per così dire, "di prospettiva" diviene allora un compito ancor più arduo, perché non è possibile sopperire con elementi oggettivi laddove il solo giudizio professionale del revisore necessiti di supporto. Poiché l'intento del legislatore della recente riforma delle procedure concorsuali è dichiaratamente quello di rafforzare le capacità degli organi di controllo – tra cui il revisore legale dei conti – di intercettare precocemente i segnali di crisi e di attivare le misure correttive necessarie, è opportuno fornire un quadro di quali siano gli obblighi attualmente posti in capo al professionista-revisore relativamente alla segnalazione preventiva della potenziale emersione di criticità future.

La già descritta relazione sulla gestione (v. *supra*) è uno dei documenti che compongono il sistema informativo di bilancio. È redatta dagli amministratori e, ai sensi dell'art. 2428 c.c., contiene tra l'altro, un'analisi della situazione aziendale e dell'andamento e del risultato della gestione, nonché la sua prevedibile evoluzione (cfr. art. 2428 c.c., III co, n. 6)) ed un'indicazione dei principali rischi ed incertezze cui la realtà aziendale è esposta (*ibidem*, I co.). Rappresenta, in sostanza, una fonte di informazioni "*a forte valenza competitiva e sociale, che include non solo le componenti intangibili presenti in bilancio, ma anche quelle che in questo non trovano adeguata raffigurazione*"[187].

L'esigenza di sottoporre ad apposita valutazione professionale questo documento deriva, come detto, dalla necessità di integrare e trascendere[188], in una prospettiva di crescente *disclosure*, i dati contabili di bilancio.

Il revisore legale dei conti – in applicazione del principio di revisione SA ITALIA 720B - è chiamato ad esprimere un giudizio sulla coerenza tra il bilancio ed il contenuto della

[187] LA ROSA F., *Il giudizio sulla coerenza tra bilancio e relazione sulla gestione. Opportunità, limiti e prime evidenze empiriche*, in *riv. Dott. Comm.*, fasc. 1, 2010, p. 35 ss.
[188] *Ivi*.

relazione sulla gestione, qualità, peraltro, specificamente richiesta ai sensi dell'art. 2428 c.c., II co. Precisa il medesimo principio, che la valutazione professionale del revisore non riguarda la conformità della relazione alle norme e regolamenti che ne disciplinano il contenuto, ma deve limitarsi[189] alla eventuale segnalazione di incoerenza[190] fra i dati di bilancio e quelli presentati nella relazione[191].

Nello svolgere l'attività di cui sopra, dovrà esercitare il proprio spirito critico (scetticismo professionale) con riguardo all'analisi dei contenuti della relazione sulla gestione, sulla base di quanto a lui conosciuto, sulla società il cui bilancio è stato oggetto di revisione[192].

Qualora emerga un'incoerenza e questa sia valutata come significativa[193], il revisore dovrà richiedere la modifica del documento al fine di eliminarla e, ove ciò non avvenisse, dovrà darne notizia ai responsabili delle attività di *governance* ed esprimere un giudizio con rilievi sulla coerenza della relazione sulla gestione, ovvero un giudizio negativo laddove l'incoerenza assuma carattere pervasivo[194]. Questa attività non deve quindi ridursi "*ad una mera verifica di conformità endogena dell'informativa*", ma dovrebbe "*prevedere un processo di verifica di conformità che sia anche esogena, ossia orientata verso l'ambiente in cui trova collocazione*".

È utile sottolineare nuovamente che il contenuto minimo della relazione sulla gestione prevede espressamente un'informativa circa i rischi ed incertezze future cui l'impresa sia esposta, nonché sulle politiche della stessa a copertura dei suddetti rischi[195]. Il giudizio del revisore sulla coerenza tra bilancio e relazione degli amministratori acquisisce quindi

---

[189] Peraltro, senza che siano previste ulteriori procedure di revisione *ad hoc*, data la natura non finanziaria di gran parte del contenuto della relazione sulla gestione (cfr. Principio di revisione SA ITALIA 720B, par. 3).

[190] Il paragrafo 6, lettera c) del principio di revisione SA ITALIA 720B definisce l'incoerenza come la "*presenza, nella relazione sulla gestione* <omissis> *di informazioni che contraddicono quelle contenute nel bilancio oggetto di revisione contabile*".

[191] Rappresentano, ad esempio, incoerenze fra dati di bilancio e relazione sulla gestione "*l'indicazione nella relazione di riferimenti espliciti ad una politica aziendale rispettosa dell'ambiente, ivi compreso il conseguimento di certificazioni ambientali*" e "*la presenza in bilancio di costi sostenuti per ammende legate a danni ambientali provocati*" Cfr. F. La Rosa, *op. cit*., 2010.

[192] Cfr. Principio di revisione SA ITALIA 720B, par. 9.

[193] Ovvero in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori (cfr. *ibidem*, par. 6, lett. d)).

[194] *Ibidem*, parr. 11 ss.

[195] DI LORENZO A., *Vademecum operativo del CNDCEC sulla redazione della relazione sulla gestione*, in *Riv. Dott. Comm*., fasc. 3, 2009, pag. 495 evidenzia l'importanza, per gli investitori, dei fattori che determinano i dati contabili, piuttosto che dei dati contabili a sé stanti, al fine di comprendere le dinamiche aziendali e formulare attendibili previsioni sui futuri andamenti della gestione.

una fondamentale valenza di medio-lungo periodo[196]. Alla stregua di questa considerazione, è chiaro come, ad esempio, non vi potrà essere coerenza fra dati di bilancio e relazione sulla gestione qualora, in prossimità di scadenza di un brevetto, tale evidenza venga omessa nelle valutazioni sulla evoluzione futura della gestione. Informazioni prospettiche sullo stato di salute delle imprese sono sicuramente cruciali nell'emersione precoce di situazioni di crisi e possono, talvolta, risultare molto più eloquenti ed utili rispetto ai meri dati contabili[197].

La relazione del revisore legale dei conti, in conformità all'art. 14 del d.lgs. 39/2010, deve contenere "*una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale*"[198], una cui definizione è fornita dal Quaderno n. 47 della Scuola di Alta Formazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, secondo cui la continuità aziendale è "*una circostanza in atto, insita in un'impresa, a durare nel tempo lungo le direttrici della competitività, coesione ed economicità*"[199].

Si è già avuto modo di evidenziare il ruolo assunto dal concetto di "*continuità aziendale*" tanto nella redazione del bilancio di esercizio – nel rispetto del dettato normativo di derivazione civilistica (art. 2423-*bis*, I co, c.c.) e della migliore prassi contabile (OIC 11, parr. 21-24)[200] – quanto nella stesura della relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.), nonché

---

[196] Cfr. BUTTURINI P., *I vizi della relazione sulla gestione e il loro rilievo sul bilancio d'esercizio: una questione ancora aperta,* in *Giur. Comm*., fasc. 6, 2016, pag. 883: "*Il legislatore chiede che nella relazione, peraltro assoggettata alla stessa pubblicità del bilancio d'esercizio, siano fornite anche informazioni che superano il carattere consuntivo (come quelle che si debbono dare nel descrivere l'evoluzione prevedibile della gestione o rischi ed incertezze cui la società è esposta); ritenere che esse rivestano solo un eventuale e successivo rilievo risarcitorio significa svalutarne la portata informativa, limitando la tutela dei potenziali interessati al risarcimento di un danno, di cui si dovrà attendere l'emersione e che peraltro potrebbe a quel punto essere irreparabil*e".

[197] Cfr. BUTTURINI P., *op. cit.,* 2016, "<omissis> *non vi è dubbio che questo dato esplica una fondamentale funzione nei confronti di tutti i soggetti interessati alle sorti della società, funzione che non sarebbe svolta nello stesso modo se ci si limitasse ad una rappresentazione in chiave consuntiva, quindi a distanza, di fatto, di oltre un anno, del fenomeno, che nel frattempo avrà ragionevolmente prodotto una serie di effetti di grande rilievo*".

[198] Cfr. Art. 14, lett. f), d.lgs. 39/2010.

[199] Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, Scuola di Alta Formazione, Commissione principi contabili, Quaderni, n. 47, *Il rischio di continuità aziendale nel bilancio IAS ed in quello OIC*, Lecco, 2013.

[200] Una trattazione dell'impatto del venir meno del presupposto di continuità nel bilancio redatto in conformità allo schema IAS esula dagli scopi del presente elaborato. Un'analisi comparativa fra lo schema

i riflessi dell'adozione (o del venir meno) di tale criterio nella valutazione delle poste di bilancio[201].

L'adeguatezza dell'informativa circa le capacità dell'impresa di continuare ad operare in una logica "*going concern*"[202] è necessaria, *in primis*, nei confronti dei destinatari del bilancio e dei suoi allegati[203]. Questa esigenza è ben chiarita dal documento "*Conceptual Framework for Financial Reporting 2018*": "*The primary users of general purpose financial reporting are present and potential investors, lenders and other creditors, who use that information to make decisions about buying, selling or holding equity or debt instruments, providing or settling loans or other forms of credit, or exercising rights to vote on, or otherwise influence, management's actions that affect the use of the entity's economic resources. The primary users need information about the resources of the entity not only to assess an entity's prospects for future net cash inflows but also how effectively and efficiently management has discharged their responsibilities to use the entity's existing resources*"[204].

Peraltro, la predisposizione del bilancio sulla base dell'assunzione che l'impresa costituisca un complesso di beni in grado di *continuare ad operare come entità in funzionamento,* è recepito anche a livello internazionale, dallo IAS 1: *"The Conceptual Framework notes that financial statements are normally prepared assuming the entity is a going concern and will continue in operation for the foreseeable future*"[205] e trasfuso nel principio di revisione ISA ITALIA 570: "<omissis> *il bilancio è redatto assumendo*

OIC e quello IAS con riferimento all'informativa economico-finanziaria e al ruolo che in essa ricopre il principio di *going concern* è rinvenibile nel documento di cui alla precedente nota.

[201] Cfr. OIC 11, par. 23.

[202] In un futuro che il principio contabile OIC 11 estende ad almeno 12 mesi successivamente al periodo cui il bilancio si riferisce (cfr. OIC 11, par. 22).

[203] Un elenco dei quali è fornito nel Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, Scuola di Alta Formazione, *Il rischio di continuità aziendale nel bilancio IAS ed in quello OIC*, *op. cit.*, 2013, che individua le seguenti categorie:

A) I soci titolari di azioni o quote;
B) Il Management;
C) I Finanziatori;
D) Lo Stato;
E) I Creditori;
F) Le *Authority*;
G) Sindaci e Revisori;
H) I Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
I) Gli Amministratori Indipendenti

[204] https://www.iasplus.com/en/standards/other/framework consultato il 5 luglio 2019

[205] https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias1 consultato il 5 luglio 2019.

che l'impresa operi e continui ad operare nel prevedibile futuro come un'entità in funzionamento.", ossia che essa "sarà in grado di realizzare le attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell'attività aziendale"[206].

La giustificazione della sottoposizione del bilancio al giudizio del revisore legale dei conti, in ragione del numero di soggetti che su detto bilancio fanno affidamento al fine di formulare le proprie decisioni può (e deve), quindi, essere estesa anche alle assunzioni che sottostanno alla redazione dello stesso, in particolare a quelle legate al mantenimento della continuità aziendale. Il legislatore ha, pertanto, ritenuto che il mero giudizio di conformità del bilancio al quadro normativo sull'informativa finanziaria applicabile non permettesse sufficienti garanzie in questo senso, rendendosi piuttosto necessario prevedere un'apposita attività del revisore, finalizzata alla verifica della corretta applicazione del principio di continuità aziendale nella redazione dei documenti societari (contabili e non) da parte dell'organo deputato alla stesura degli stessi.

A questo proposito, in linea con quanto rilevato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano[207] sul ruolo della continuità aziendale nel complesso dell'informativa di bilancio, il documento congiunto Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009[208] ha sancito un punto di svolta. Il *paper*, emanato in una fase di crisi acuta del sistema economico-finanziario globale, richiama l'attenzione sulla necessaria rappresentazione "*chiara, completa e trasparente*" dei rischi attuali e le incertezze future che possono caratterizzare la gestione delle imprese, nonché delle "*iniziative che la società ha assunto o sta assumendo* <omissis> *per fronteggiare gli effetti di tali incertezze sulla continuità aziendale*".

È opportuno tenere a mente che la redazione del bilancio (e, quindi, l'adozione dei presupposti che presiedono alla stessa) è responsabilità esclusiva[209] dell'organo amministrativo. Ad essa è preordinata l'effettuazione di una valutazione preliminare che

---

[206] Cfr. Principio di revisione internazionale ISA ITALIA 570, par. 2.
[207] Cfr. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, Scuola di Alta Formazione, *Il rischio di continuità aziendale nel bilancio IAS ed in quello OIC*, *op. cit.*, 2013.
[208] Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009, Tavolo di coordinamento fra Banca d'Italia, Consob e Isvap in materia di applicazione degli IAS/IFRS, *Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell'utilizzo di stime*.
[209] Peraltro non delegabile ai sensi dell'art. 2381, IV co., c.c.

può condurre ai seguenti, possibili, esiti[210]:

- ragionevole aspettativa che la società, nel futuro prevedibile, continuerà ad operare in condizioni di equilibrio, quindi è appropriato redigere il bilancio sulla base del presupposto della continuità aziendale;
- identificazione di fattori cui sono connessi dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare in condizioni di continuità[211], ma risulta, comunque, appropriato utilizzare il presupposto di continuità;
- ragionevole aspettativa che la società, nel futuro prevedibile, non continuerà ad operare in condizioni di equilibrio, quindi non è appropriato redigere il bilancio assumendo la continuità aziendale;

Di conseguenza, il giudizio del revisore si attesterà su un piano temporalmente posticipato rispetto alla formazione dei documenti di bilancio.

Nello specifico, il principio stabilisce che le responsabilità del revisore rispetto alla verifica della sussistenza della continuità aziendale sono quelle di:

1) Acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'utilizzo del presupposto della continuità aziendale e formulare una conclusione a tale riguardo (ISA ITALIA 570, par. 6, lett. a));
2) Concludere se esista un'incertezza significativa sulle capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento (*ibidem*, lett. b)).

Secondo lo schema proposto dal principio di revisione in esame – peraltro non difforme da quello individuato dal principio contabile OIC 11 – la redazione del bilancio consta di due attività temporalmente ben distinte:

1) Valutazione preliminare, da parte della direzione, in merito alla capacità

[210] Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009, Tavolo di coordinamento fra Banca d'Italia, Consob e Isvap in materia di applicazione degli IAS/IFRS, *Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell'utilizzo di stime*, p. 5.

[211] Nella nota integrativa devono peraltro essere fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate ed alle incertezze identificate. Devono, inoltre, essere esplicitati i piani aziendali futuri per far fronte a tali incertezze, nonché le ragioni che qualificano dette incertezze come significative, nonché le loro ricadute sulla continuità aziendale (cfr. VILLANI A., AMATURO B., ACUNZO G., MELONI M, *op. cit.,* 2018)

dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento[212] per un arco di tempo che comprenda almeno i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio[213];

2) Redazione del bilancio, a cura dell'organo amministrativo, in conformità all'esito di tale valutazione.

L'attività del revisore, rispetto all'espressione di un giudizio sulla continuità aziendale, ha come obbiettivi quelli di:

- Verificare se la valutazione dell'organo amministrativo, che deve precedere la redazione del bilancio, sia stata effettuata e giungere ad una conclusione in merito alla stessa, appurando se esistano eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi[214] sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento;
- Verificare se il bilancio sia stato redatto in conformità all'esito della suddetta valutazione.

Dal punto di vista della condotta professionale, l'attività del revisore – finalizzata alla verifica della appropriata applicazione del postulato di continuità rispetto alla situazione di fatto – è descritta nel principio di revisione internazionale ISA ITALIA 570 "*Continuità aziendale*".

Stabilire se l'utilizzo del presupposto di continuità aziendale nella redazione del bilancio di esercizio è appropriato è, comunque, una mansione complessa, il cui svolgimento, oltre a svilupparsi in conformità al suddetto principio di revisione, deve coordinarsi con altre, molteplici linee guida[215]. Nello specifico – e a ciò il principio n. 570 fa esplicito

[212] Cfr. Principio di revisione internazionale ISA ITALIA 570 par. 10.
[213] Se la valutazione copre un arco di tempo inferiore, è previsto che il revisore possa imporre alla direzione di estendere la propria valutazione fino al termine dei dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio, secondo quanto stabilito dal Principio di revisione internazionale ISA ITALIA 570, par. 13.
[214] Sono tali gli eventi o le circostanze il cui impatto potenziale e la probabilità che gli stessi si verifichino sono tali da rendere necessaria un'informativa appropriata sulla natura e le implicazioni di tali eventi o circostanze (cfr. Principio di revisione internazionale ISA ITALIA 570, par. 18).
[215] Cfr, VILLANI A., AMATURO B., ACUNZO G., MELONI M, *op. cit.,* 2018: "*La posizione del revisore sul tema della continuità è, quindi, molto complessa e rappresenta, quasi certamente, l'aspetto del processo di revisione ove il revisore è chiamato ad esercitare con maggiore rilevanza il proprio giudizio professionale e ove si possono concentrare maggiormente le eventuali conseguenze critiche della sua attività professionale*".

riferimento – la valutazione dell'esistenza di eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento non può prescindere, ad esempio, dalla comprensione dell'impresa, del suo sistema di controllo interno e del contesto in cui opera, ovvero dallo svolgimento delle attività di revisione disciplinate dal principio di revisione ISA ITALIA 315[216].

Il mantenimento della continuità aziendale non è (e non deve essere), infatti, una condizione desunta dal solo controllo di dati di derivazione contabile effettuato *ex post*. Elementi che possono pregiudicare le condizioni di equilibrio di un'impresa possono provenire, infatti, sia da fonti endogene che esogene che non trovano rappresentazione nel bilancio e che è compito della direzione individuare e del revisore comprendere, onde verificare l'appropriatezza delle assunzioni effettuate dalla prima ed al fine di identificare eventuali rischi di errori significativi nell'informativa di bilancio[217].

La definizione degli obbiettivi dell'impresa non può concretizzarsi senza che la direzione abbia adeguata conoscenza di fattori quali il settore di appartenenza, la normativa che lo disciplina, l'ambiente competitivo, le dinamiche macroeconomiche influenti, etc.[218]; un analogo grado di approfondimento deve essere richiesto al revisore, laddove sia chiamato – come è, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 39/2010 – ad esprimere un giudizio sulla capacità dell'impresa di perseguire i propri obbiettivi in condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale (*i.e.* in continuità).

Come è naturale, indicazioni in merito alla possibilità dell'impresa di continuare ad operare in continuità possono e devono derivare anche da valutazioni quantitative basate su dati contabili ed extra-contabili. Informazioni di questo tipo possono, per esempio, essere raccolte mediante l'attuazione di procedure quali l'analisi comparativa. Tali procedure, definite nella prassi di revisione dal principio internazionale di revisione ISA ITALIA 520 si sostanziano nel confronto fra informazioni relative all'impresa, di natura effettiva o stimata (finanziaria e non) che possono evidenziare differenze rispetto ai valori attesi. L'analisi comparativa, specialmente se effettuata sui saldi di bilancio relativi a periodi amministrativi diversi, costituisce uno strumento che può contribuire a suscitare

[216] Cfr. Principio di revisione internazionale ISA ITALIA 315, par. 10.
[217] Cfr. Principio di revisione internazionale ISA ITALIA 315, par. A31.
[218] Cfr. *Ibidem*, parr. A22 e A30.

nel revisore la necessità di approfondire gli scostamenti rilevati, in assenza di sufficienti spiegazioni da parte dell'organo amministrativo o della direzione[219]. Il confronto di dati contabili relativi a periodi amministrativi diversi, con i risultati previsti e con informazioni di settore[220] rappresenta una fase fondamentale per la conoscenza dell'andamento patrimoniale, finanziario ed economico dell'impresa.

La possibilità di confrontare i dati presuppone la disponibilità degli stessi. Agli strumenti di misurazione ed esame della *performance* economico-finanziaria dell'impresa, il principio di revisione internazionale n. 315 dedica un'intera sezione. Finalità principale delle misurazioni, stabilisce il principio, è determinare se la *performance* dell'attività sia allineata con gli obbiettivi fissati dalla direzione[221]. Le misure di risultato possono essere prodotte internamente (indicatori chiave di *performance*, tendenze, statistiche operative, analisi della *performance* da un periodo all'altro, *budget*, previsioni, analisi della varianza, *cash-flow* futuri, etc.), ovvero da fonti esterne (es. agenzie di *rating*)[222], la cui indipendenza dovrebbe – in teoria – accrescerne l'obbiettività.

Tutte le informazioni raccolte dal revisore legale dei conti sulla natura, sulle prospettive, sul contesto e sui risultati dell'impresa, interpretate nell'ottica di trarre da queste evidenze di rischi per la continuità aziendale conducono all'individuazione di tre categorie di potenziali indicatori cui può essere connessa un'incertezza significativa sulla capacità dell'impresa di mantenere le condizioni di equilibrio nel perseguimento dei propri obiettivi.

Un elenco, non esaustivo, dei suddetti indicatori è fornito dal principio di revisione internazionale ISA ITALIA 570, che individua le tre categorie di indici, ovvero quelli di tipo finanziario, gestionale o di altro tipo[223], al ricorrere dei quali è richiesta al revisore legale dei conti un'attività volta a determinare se tali circostanze rappresentino incertezze

[219] Cfr. MARINELLI U., *op. cit.*, 2014, p. 159 e Principio di revisione internazionale ISA ITALIA 315, par. A25.
[220] Cfr. Principio di revisione internazionale ISA ITALIA 520, par. A1
[221] Cfr. Principio di revisione internazionale ISA ITALIA 315, par. A37.
[222] Cfr. *Ibidem*, par. 38 ss.
[223] La cui interpretazione e lettura, tuttavia, deve essere coordinata con fattori di segno opposto, che possono attenuare l'impatto degli indicatori di rischio, fino ad annullarlo (cfr. Principio di revisione internazionale ISA ITALIA 570, par. A3).

caratterizzate da "*significatività*"[224].

Sono indicatori di tipo finanziario quelli che, in generale, evidenziano criticità a livello patrimoniale (deficit, deficit patrimoniale o capitale circolante netto negativo), operativo (perdite operative, perdite di valore delle attività utilizzate per generare flussi i cassa), di rapporti con finanziatori (mancanza di prospettive di rinnovo dei prestiti in scadenza, incapacità di ottenere finanziamenti, incapacità di pagare i debiti in scadenza), di rapporti commerciali (cambiamento nelle forme di pagamento concesse dai fornitori), di rapporti con i soci (difficoltà di pagamento dei dividendi arretrati, discontinuità di distribuzione).

Sono esempi di indicatori gestionali che possono far sorgere dubbi sulle capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento le intenzioni della direzione che siano incompatibili con il presupposto della continuità aziendale (intenzione di liquidare l'impresa, di cessare l'attività, etc.), la perdita (non seguita da adeguata sostituzione) di membri chiave del *team* direzionale, limitazioni all'accesso di mercati fondamentali (di sbocco o di approvvigionamento) o la comparsa di *competitor*, le difficoltà con il personale.

Altri indicatori, che possono incidere sulle prospettive di continuità di un'impresa che il revisore legale dei conti deve considerare nel valutare se esistano eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi sul suo futuro, derivano dal contesto in cui la stessa opera. Sono tali, ad esempio, le modifiche normative o regolamentari, gli eventi catastrofici, l'esistenza di procedimenti legali e le loro possibili conseguenze in caso di soccombenza.

A sottolineare la non esaustività dell'elenco fornito dal principio di revisione ISA ITALIA 570, il Quaderno 47 dell'ODCEC Milano, richiamando un precedente contributo[225], elenca alcuni indicatori di natura "*qualitativa*" che costituiscono "*validi riferimenti tecnici per individuare eventuali fattori di rischio di continuità aziendale*"[226]:

- Rischi relativi alle attività affidate in concessione;
- Rischi di default e *covenants* e rischio di *rating*;

[224] Cfr, BACCETTI N., *op. cit.,* 2016, p. 568 e ss.
[225] Nello specifico il documento emanato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, *I rischi e le incertezze nella relazione sulla gestione: l'applicazione sui bilanci 2008*, in *Riv. Dott. Comm*., Giuffrè Editori, Milano, Anno LX Fasc. 4 – 2009
[226] Nel caso di specie, il riferimento è, prevalentemente, alle società quotate.

- Rischi connessi all'attività commerciale internazionale e all'operatività in mercati emergenti;
- Rischi legati alla stagionalità del *business*;
- Rischi correlati all'andamento e alle prospettive economiche e di competitività del mercato;
- Rischi di parti terze;
- Rischi sulla protezione della proprietà intellettuale;
- Rischi connessi all'ottenimento di garanzie;
- Rischi legati alla certificazione della sicurezza;
- Rischi connessi alla dipendenza da personale altamente qualificato;
- Rischi legati al D.lgs. 231/2001[227];
- Rischi connessi ai livelli di spesa dei governi nazionali e delle istituzioni pubbliche;
- Rischi di competitività;
- Rischio normativo e regolatorio;
- Rischi legati alla gestione del business tramite Joint Venture;
- Rischi ambientali;
- Rischi connessi alla dipendenza delle preferenze e alla propensione alla spesa di consumatori;
- Rischi di *business*;
- Rischi strategici;
- Rischio di contagio;
- Rischi reputazionali.

Il quadro sopra descritto fornisce una rappresentazione del complesso di elementi di supporto ed evidenze di cui il revisore legale dei conti è opportuno e necessario tenga conto nella valutazione dell'adeguatezza dell'adozione del presupposto di continuità nella redazione del bilancio.

[227] Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 *Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001.

Il giudizio del revisore legale dei conti sulla continuità aziendale

Rispetto alle conclusioni da quest'ultima formulate in merito all'appropriatezza dell'utilizzo del "proto-postulato" nella stesura del bilancio (cfr. *supra*), il giudizio del revisore potrà, naturalmente, divergere. Il paragrafo 21 del principio di revisione ISA ITALIA 570 stabilisce, ad esempio, che se il bilancio è redatto sulla base del presupposto di continuità, ma il revisore giudica tale approccio non adeguato al caso specifico, dovrà esprimere un giudizio negativo nella relazione di revisione[228].

Pur in presenza di un'incertezza significativa, il bilancio potrebbe, comunque, fornire un'informativa adeguata: è il caso di cui al paragrafo 22, nel quale si prevede che il revisore esprima un giudizio senza modifiche, ma dedichi un'apposita sezione della propria relazione a questa incertezza significativa[229]. Nel caso, infine, in cui pur in presenza di un'incertezza significativa, la direzione non abbia fornito, in bilancio, un'adeguata informativa circa i rischi connessi al venir meno della continuità aziendale, la relazione del revisore – oltre ad un'apposita sezione – dovrà contenere un giudizio con rilievi, ovvero, a seconda dei casi, un giudizio negativo[230].

È opportuno ricordare, tuttavia, come la capacità del revisore di individuare elementi o circostanze che possano sollevare incertezze significative sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento sia soggetta ai limiti tipici dell'attività di revisione legale dei conti. Alla stregua di questa considerazione, pertanto, è giustificata la precisazione del principio ISA ITALIA 200, laddove viene ricordato che i destinatari della relazione di revisione non possono trarre la conclusione che non sussistano tali elementi o circostanze, per il solo fatto che il revisore non ne espliciti alcuno nella propria relazione[231].

L'attività del revisore rispetto al giudizio sull'opportuna valutazione di continuità dell'impresa, essendo parte integrante della più ampia revisione legale dei conti, non solo si sviluppa in una fase temporalmente successiva alla stesura del bilancio, ma è soggetta al rischio che i suoi effetti si dispieghino in un momento in cui i rischi eventualmente

[228] Cfr. Principio di revisione internazionale ISA ITALIA 570, par. 21.
[229] Cfr. *Ibidem*, par. 22.
[230] Cfr. *Ibidem*, par. 23.
[231] Cfr. Principio di revisione internazionale ISA ITALIA 200, parr. A51 e A52.

individuati abbiano già prodotto conseguenze dannose e potenzialmente irreversibili sulla salute dell'impresa.

Come si ha avuto modo di anticipare, la recente riforma delle procedure concorsuali ha messo l'accento sulle possibilità di intercettare sempre più precocemente eventuali segnali di crisi, ad esempio, monitorando taluni dei sopra elencati indicatori. Il percorso seguito dal legislatore è stato quindi quello di potenziare con obblighi di segnalazione gli organi di controllo societari, anche prevedendo particolari regimi di responsabilità differenziata nei casi di attivazione tempestiva (premiale) e di inerzia (punitiva).

Riservandoci di trattare diffusamente le novità introdotte dalla riforma nel prosieguo dell'elaborato, è opportuno sollevare un interrogativo sul nuovo regime di condotta degli organi societari di controllo. La questione, se esiste, riguarda l'opportunità di attribuire ad un soggetto la cui attività deve essere caratterizzata dalla totale indipendenza rispetto alla gestione dell'impresa[232], il compito di attivarsi precocemente per segnalare l'emersione di indicatori di crisi (benché tale circostanza sia già prevista da specifici principi di revisione[233]), con le ovvie conseguenze che da ciò derivano nelle decisioni operative dell'impresa.

Il quesito può essere facilmente scisso nelle diverse componenti del controllo (interno ed esterno) laddove siano presenti due organi distinti a ciò deputati. La complessità aumenta, invece, laddove le due funzioni possano essere esercitate dal medesimo soggetto (collegio sindacale con funzioni di revisore legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409-*bis* c.c.), anche e soprattutto alla luce dell'allargamento della platea dei soggetti tenuti alla nomina dell'organo di controllo, in conformità alle nuove disposizioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza luce (ad oggi ancora in fase di assestamento). In altre parole, è possibile coniugare l'indipendenza del revisore legale dei conti rispetto alla gestione e al processo decisionale dell'impresa quando ad esso è equiparato, se non altro per la funzione e gli obblighi riconosciuti dalla Riforma, un organo che per propria natura vigila

[232] Ai sensi degli articoli 10, 10-*bis* e 10-*ter* d.lgs 39/2010.
[233] Cfr. Principio di revisione internazionale ISA ITALIA 570, par 25: "*Il revisore deve comunicare ai responsabili delle attività di governance gli eventi o le circostanze identificati che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento*".

sulla gestione e sul processo decisionale dell'impresa[234]?

[234] Analogo interrogativo è posto da LOMBARDI G, *op. cit*., 2016, p. 85.

La crisi d'impresa

Riassumendo, nel primo capitolo ci si è concentrati sulla descrizione degli elementi che costituiscono l'informativa societaria, ovvero i bilanci di esercizio suddivisi nei documenti che li compongono (conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa e rendiconto finanziario) e sui processi e le valutazioni che ne presiedono la redazione. In particolare, con riguardo ai principi redazionali del bilancio, si è posta particolare enfasi sul postulato di continuità aziendale, su cui sono incardinate le valutazioni di bilancio, al punto che il venir meno della condizione determina, necessariamente, l'obbligo di redigere i documenti contabili sulla base di diversi criteri, che diano evidenza del fatto che l'impresa non è più in grado di operare come entità in funzionamento.

Poiché la redazione del bilancio è, ai sensi dell'art. 2423 c.c. competenza esclusiva dell'organo amministrativo, ci si è successivamente soffermati su quali siano i presidi a garanzia di una corretta condotta degli amministratori sotto il profilo gestionale, che si concretizza nell'esposizione dei dati contabili ed extra contabili del bilancio e dei documenti ad esso allegati (relazione sulla gestione). Sotto questo profilo sono quindi stati descritti, in primo luogo, l'organo di controllo previsto dal sistema di amministrazione tradizionale, il collegio sindacale o il sindaco unico, e, successivamente, il soggetto (qualora non coincida con il primo) deputato alla revisione legale dei conti.

Del primo sono state brevemente descritte le norme che disciplinano gli aspetti meramente operativi (nomina, durata dell'incarico, requisiti, cessazione dalla carica, etc.) soffermandosi, in modo più compiuto, sulle attività a quest'organo demandate (vigilanza della legge e dello statuto, rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare dell'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e, se dovuto, il controllo contabile) e sulla natura degli stessi, individuandone ambiti di competenza (poteri e doveri), limiti e responsabilità esclusive e concorrenti.

Del revisore legale dei conti, oltre ad una panoramica, anche in questo caso, di carattere operativo, ci si è soffermati in particolare sulla natura dell'attività di revisione e sulla funzione pubblicistica della relazione del professionista incaricato, richiamando i concetti di "ente di interesse pubblico", "ente sottoposto a regime intermedio", "ragionevole certezza", "significatività", "rischio di revisione", "scetticismo professionale" e

descrivendo, sinteticamente, alcuni principi di revisione ai quali – per espressa previsione legislativa – il soggetto incaricato della revisione deve conformarsi.

Ci si è soffermati, in particolare, sui principi di revisione SA ITALIA 720B e ISA ITALIA 570, entrambi accomunati dalla caratteristica di richiedere al revisore l'espressione di un giudizio che non sia basato, esclusivamente, su elementi probativi a consuntivo, ma si fondi, piuttosto, su condizioni e capacità *in fieri* della società sottoposta a revisione. Il primo, che costituisce un'esclusiva dei principi di revisione applicabili nel contesto italiano, riguarda la necessità di esprimere un giudizio di coerenza fra la relazione sulla gestione, che per espressa previsione normativa deve contenere una descrizione "*dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta*". Il secondo chiama il revisore a verificare la corretta applicazione del postulato del *going concern* alla redazione del bilancio di esercizio, dovendo prontamente segnalare all'organo amministrativo qualora siano riscontrate incertezze significative sulla capacità, per l'impresa, di continuare ad operare come entità in funzionamento anche, eventualmente, esprimendo un giudizio negativo nella relazione di revisione.

Come appare evidente, i ruoli dei soggetti che rivestono funzioni di controllo diventano tanto più critici, quanto più l'impresa si avvicina a fenomeni di crisi[235]. Ma che cos'è la crisi d'impresa? Lungi dal fornire una risposta a questo interrogativo, cui peraltro il legislatore sembra essere recentemente pervenuto, si tenterà, nel prosieguo di ipotizzarne un'interpretazione che integri una definizione giuridica del fenomeno e quella che la dottrina aziendalistica ha cercato, nel tempo, di proporre.

In sintesi, a seguito dell'introduzione della definizione di crisi d'impresa nel nuovo Codice, verranno esaminati gli strumenti che il legislatore ha inteso introdurre onde fronteggiare tali avvenimenti, ispirato, come si è già scritto nell'*Introduzione*, dalle raccomandazioni dell'Unione Europea in materia di emersione precoce dei segnali di crisi e si valuterà se e come il ruolo dei soggetti deputati al controllo sia stato ridimensionato, aggravato o superato.

[235] Si pensi, ad esempio, alle eventuali azioni di responsabilità esperibili dal curatore fallimentare nei confronti dei sindaci ai sensi dell'art. 2394-*bis*, c.c., ovvero di quella nei confronti dei revisori ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 39/2010.

La crisi d'impresa nella dottrina aziendalistica

Si è scritto che la crisi d'impresa si presenta come una forma di "*grave deterioramento della vitalità dell'impresa*"[236].

L'approccio a questa condizione può essere progressivo o immediato ed essere effetto di fattori interni o esterni[237]; in svariati casi, è un *mix* di cause endogene ed esogene – solitamente frutto dell'inadeguatezza e/o inefficienza delle strutture, della formula imprenditoriale o delle strategie manageriali unita ad un *trigger event* – a determinare l'inizio di una congiuntura critica per l'impresa.

Quanto alla nomenclatura, si sono distinte, in dottrina, molteplici fattispecie di crisi d'impresa, di cui di seguito, è fornita una breve rassegna[238]:

- **Crisi di legittimazione sociale**: l'impresa genera un clima di sfiducia verso l'organizzazione stessa, inficiando i rapporti con i fornitori e con i clienti e compromettendo l'intera struttura su cui poggia la formula aziendale;
- **Crisi di innovazione e di capacità di apprendimento**: l'impresa non prosegue l'attività di innovazione e si crea uno scollamento fra le condizioni di mercato e di contesto e le capacità dell'impresa di assecondare i mutamenti di questi ultimi;
- **Crisi di tipo economico-finanziario**: si manifestano perdite che, sotto il profilo reddituale, intaccano il valore del capitale aziendale, mentre, sotto il profilo finanziario compromettono la solvibilità a breve e a medio/lungo termine dell'impresa[239];

---

[236] Cfr. PENCARELLI T., *Crisi d'impresa come squilibrio della formula strategica aziendale: una prospettiva sistemico-vitale*, in *Le crisi d'impresa. Diagnosi, previsione e procedure di risanamento*, T. PENCARELLI (a cura di), Franco Angeli, Milano, 2013, p. 12.

[237] La dottrina, sotto il profilo della distinzione fra cause endogene ed esogene, si è assestata su due posizioni contrapposte. La prima, definita *soggettivo-comportamentista*, fa ricondurre le crisi principalmente al fattore umano, il secondo, *obiettivo*, riconosce quali eventi scatenanti alcune condizioni di oggettività che determinano la vulnerabilità dell'impresa (cfr. PENCARELLI T, *op. cit*., 2013, p. 27). È stato tuttavia riconosciuto, successivamente, che è la sovrapposizione di fattori interni ed esterni a determinare situazioni critiche, che tanto più lo saranno, quanto più fragili saranno state le basi su cui l'impresa stessa fondava il suo successo (*ibidem*, p. 28).

[238] Cfr. PENCARELLI T, *op. cit*., 2013, p. 31 ss.

[239] Questa fattispecie è stata altresì definita come "*la situazione, chiaramente individuata sul piano temporale, d'incapacità, tendenziale e temporanea, dell'impresa, misurabile ex ante in termini di probabilità* <omissis>, *di generare, in via continuativa e non episodica, un adeguato flusso di cassa operativo* <omissis> *tale da garantire un tempestivo e regolare servizio del debito* <omissis>" (Cfr. BERNARDI D. e TALONE M. (a cura di), Sistemi *di allerta interna*, Scuola di Alta Formazione Luca Martino dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, documento n. 71, Lecco, 2017).

- **Crisi del sistema della proprietà**: determinate dalla sopravvenuta mancanza del proprietario di riferimento o di maggioranze equilibrate;
- **Crisi da inefficacia del modello di *governance*** che può determinare l'incapacità dell'impresa di tutelare gli interessi dei soci di minoranza e degli altri *stakeholder*;
- **Crisi di leadership**: determinate dall'inadeguatezza del soggetto chiamato a porre in essere strategie e processi per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'impresa.

Dal punto di vista della fenomenologia della crisi d'impresa, sono stati individuati quattro stadi di sviluppo delle situazioni critiche, che determinano effetti tanto più devastanti, quanto più la ricognizione delle stesse e la realizzazione delle necessarie misure correttive viene ritardata[240]:

Fase	**Manifestazioni**
Incubazione	situazioni di squilibrio ed inefficienza. In questo stadio è ancora possibile evitare l'insorgere della crisi aziendale
Manifestazione della crisi	si originano perdite di entità e gravità variabile a livello di flussi reddituali e valore del capitale
Ripercussioni sui flussi e sulla fiducia	l'azienda non è più in grado di far fronte agli impegni assunti nel normale ciclo di gestione. Si assistono a ripercussioni negative sui flussi di cassa e sul consenso.
Insolvenza	conduce al dissesto permanente e al fallimento dell'impresa, con un impatto negativo su tutti gli *stakeholders.*

A completamento del quadro definitorio, infine, le crisi possono dirsi[241]:

- **Potenziali**: possono essere innescate da un fattore scatenante, in quanto vi sono i presupposti per addivenire a situazioni di criticità;
- **Latenti**: caratterizzate dalla presenza, nascosta, di processi critici destinati a manifestarsi in futuro;

[240] GUATRI L., *Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore,* Egea, Milano, 1995 citato in *Gabbianelli L., Modelli di gestione anticipata delle crisi: la previsione delle insolvenze*, in *Le crisi d'impresa. Diagnosi, previsione e procedure di risanamento*, T. PENCARELLI (a cura di), Franco Angeli, Milano, 2013, p. 85 ss.
[241] Un quadro riassuntivo degli stadi di manifestazione delle crisi è fornito da BERNARDI D. e TALONE M. (a cura di), *op. cit*., 2017, p. 9.

- **Temporanee**: destinate a risolversi grazie a misure correttive o a cambiamenti intervenuti nel contesto;
- **Acute**: in cui la crisi assume caratteri di gravità con un notevole impatto sulle strutture ed i processi dell'impresa (in questo stadio può, tuttavia, essere ancora reversibile);
- **Irreversibili**: in cui la situazione di dissesto è tale da implicare necessariamente il fallimento dell'impresa.

È dunque essenziale sviluppare la capacità di intercettare precocemente eventuali indicatori di crisi, in modo tale da farla emergere e di contrapporle le misure necessarie a ricondurre ad equilibrio la situazione aziendale. In altri termini, risulterebbe particolarmente vero, secondo alcuni[242] che il miglior modo per evitare l'insolvenza sia quello di intercettare gli squilibri ed intervenire per porvi rimedio prima che sfocino in situazioni aggravate ed irreversibili.

Le dimensioni del controllo e gli indicatori di performance

L'attività di controllo degli indicatori di crisi, nell'ambito di cui trattasi, si sostanzia in un'attività di monitoraggio, di cui occorre distinguere due piani:

Piano delle dimensioni: si riferisce all'ambito di osservazione dei risultati aziendali nelle diverse aree della dimensione competitiva, sociale, dei processi interni, dell'innovazione e dell'apprendimento ed economico finanziaria.

Piano degli indicatori: per ciascuna delle aree sopra individuate, la *governance* dovrà avere riguardo a particolari segnalatori, di natura qualitativa e quantitativa, in grado di fornire indicazioni in relazione a ciascuna delle dimensioni sopra individuate.

Sono indicatori della dimensione competitiva, ad esempio, il grado di concentrazione della clientela, che può determinare un'eccessiva vulnerabilità dell'impresa in caso di variazioni nella numerosità dei clienti; la quota di mercato posseduta e la sua dinamica temporale; il grado di soddisfazione della clientela, etc.

A livello di *performance* sociale, la *governance* dovrà avere riguardo ad aspetti quali il

[242] Cfr. BERNARDI D. e TALONE M. (a cura di), *op. cit.*, 2017, p. 10.

grado di soddisfazione dei dipendenti e dei vari portatori di interesse, il livello di *turnover*, il grado di rispetto delle normative.

Per quanto riguarda la dimensione dei processi interni, dell'innovazione e dell'apprendimento, si dovranno considerare indicatori quali la qualità e l'efficienza del processo produttivo, il livello degli investimenti in ricerca e sviluppo, l'efficacia e l'efficienza dei sistemi operativi e di gestione delle risorse umane, etc.

In tema di analisi degli indicatori legati alla *performance* economico-finanziaria, con riferimento alle dinamiche reddituali e finanziarie, la *governance* deve avvalersi delle procedure e delle tecniche di analisi di bilancio, che permettono altresì di addivenire ad un giudizio sul complessivo equilibrio economico (cioè sulla capacità di creare valore per gli azionisti), finanziario (ovvero sulla capacità di mantenere nel tempo la coerenza fra impieghi e fonti) e patrimoniale[243]. L'analisi, ovviamente, è tanto più efficace quanto più l'orizzonte assunto nella stessa tenda a coincidere con la *prospettiva della vita totale dell'impresa*, non risultando, pertanto, influenzata dai criteri di ripartizione dei costi e dei ricavi sulla base delle tecniche e delle norme che presiedono alla redazione del bilancio di esercizio[244].

Molteplici sono, in questo ambito, gli indicatori di cui il governo dell'impresa può avvalersi per il monitoraggio della dimensione economico-finanziaria al fine di far emergere eventuali segnali di crisi.

Gli indicatori possono classificarsi in base all'area gestionale oggetto di analisi. Si distinguono, pertanto:

a) Indicatori di struttura del capitale e di indebitamento

- $indice\ di\ indebitamento = \frac{capitale\ di\ terzi}{capitale\ proprio}$
- $indice\ di\ leva\ finanziaria = \frac{capitale\ investito}{capitale\ proprio}$
- $grado\ di\ copertura\ degli\ oneri\ finanziari = \frac{utile\ netto + imposte + oneri finanziari}{oneri\ finanziari}$

[243] Cfr. PENCARELLI T., op. cit., 2013, p. 59.
[244] *Ivi*.

b) Indicatori di equilibrio finanziario orizzontale

- $Liquidità\ corrente\ (current\ ratio) = \frac{attività\ a\ breve}{passività\ a\ breve}$
- $Liquidità\ secca\ (quick\ ratio) = \frac{attività\ a\ breve - scorte}{passività\ a\ breve}$
- $capitale\ circolante\ netto\ (CCN) = attività\ a\ breve - passività\ a\ breve$
- $margine\ di\ tesoreria = (attività\ a\ breve - scorte) - passività\ a\ breve$
- $durata\ media\ dei\ crediti = \frac{crediti\ a\ breve - anticipi\ da\ clienti}{ricavi\ di\ vendita} \times 360$
- $margine\ di\ struttura = capitale\ netto - immobilizzazioni\ nette$
- $indice\ di\ copertura = \frac{capitale\ netto}{immobilizzazioni\ nette}$

c) Indicatori di redditività

- $redditività\ dei\ mezzi\ propri\ (ROE) = \frac{risultato\ netto}{capitale\ netto}$
- $redditività\ della\ gestione\ corrente\ (ROI) = \frac{risultato\ netto}{capitale\ investito}$
- $redditività\ delle\ vendite\ (ROS) = \frac{reddito\ operativo}{ricavi\ netti\ di\ vendita}$
- $tasso\ di\ incidenza\ della\ gestione\ extracaratteristica = \frac{risultato\ netto}{risultato\ operativo}$

d) Indicatori di efficienza e produttività

- $fatturato\ per\ dipendente = \frac{ricavi\ di\ vendita}{n°\ dipendenti}$
- $valore\ aggiunto\ per\ dipendente = \frac{valore\ aggiunto}{n°\ dipendenti}$
- $produttività\ aziendale = \frac{valore\ della\ produzione}{capitale\ investito}$
- $produttività\ del\ capitale\ investito = \frac{valore\ aggiunto}{capitale\ investito}$
- $rotazione\ del\ capitale\ investito = \frac{ricavi\ di\ vendita}{capitale\ investito}$
- $rotazione\ delle\ immobilizzazioni\ tecniche\ nette = \frac{ricavi\ di\ vendita}{immobilizzazioni\ tecniche\ nette}$
- $rotazione\ delle\ attività\ a\ breve = \frac{ricavi\ di\ vendita}{attività\ a\ breve}$

e) Indicatori di sviluppo

- $tasso\ di\ sviluppo\ del\ fatturato = \frac{vendite\ t2 - vendite\ t1}{vendite\ t1}$
- $tasso\ di\ sviluppo\ dei\ dipendenti = \frac{dipendenti\ t2 - dipendenti\ t1}{dipendenti\ t1}$

- $tasso\ di\ sviluppo\ degli\ investimenti = \frac{investimenti\ t2 - investimenti\ t1}{investimenti\ t1}$

A completamento del quadro del monitoraggio dell'equilibrio strategico dell'impresa, ai sopra citati indicatori, di derivazione prettamente contabile, se ne associano altri, segnatamente con riguardo alla valutazione del rischio e della vulnerabilità connessi al sistema della proprietà e di governo (età, esperienza, conflittualità interne).

Un ulteriore elemento che può, infine, arricchire il novero degli indicatori utilizzabili riguarda la prospettiva adottata nell'analisi. Un allungamento dell'orizzonte oggetto di esame può, in chiave prospettica, contribuire a spostare il *focus* dai *trend* storici alla potenziale futura evoluzione della gestione aziendale. Ciò, evidentemente, permette di concentrare gli sforzi dell'analisi verso la ricerca di segnali precoci di potenziali criticità, ancorché tutti gli indicatori sopra esposti, risentano – in misura differenziata – di un certo margine di soggettività nelle misurazioni[245].

L'approccio statistico alla crisi d'impresa nella dottrina aziendalistica

All'analisi di bilancio tramite indici, finalizzata all'emersione di segnali precoci della crisi di impresa, si sono affiancati, nel tempo, strumenti basati su tecniche statistiche[246]. Questi approcci, nei diversi tempi e luoghi in cui sono stati dapprima introdotti e, successivamente, sviluppati, erano accomunati dall'obbiettivo di individuare indicatori particolarmente significativi nella previsione di future crisi aziendali, sulla base del *trend* storico degli stessi indici, negli anni precedenti le criticità.

Il primo lavoro che si è occupato di questi aspetti – che saranno efficacemente approfonditi verso la fine degli anni '60 – come rileva Gabbianelli (2013), fa capo a Smith, che ha osservato, analizzando un campione di 29 aziende fallite, che gli indicatori costituiti da:

[245] Nonché, come è stato rilevato in letteratura, la posizione assunta dall'analista rispetto all'impresa (interno o esterno), la qualità e la quantità dei dati disponibili ed i limiti informativi intrinseci degli indicatori considerati (cfr. GUATRI L., *Crisi e risanamento delle imprese*, Giuffrè, Milano, 1986 cit. in GABBIANELLI L., *op. cit*., 2013, p. 85 ss.

[246] In GABBIANELLI L., op. cit., 2013, p. 85 ss., è presente un'ampia rassegna di questi strumenti, nonché la loro evoluzione temporale e le evidenze empiriche riscontrate in molteplici ambiti applicativi, ivi compreso quello delle piccole e medie imprese italiane.

- $\frac{reddito\ netto}{capitale\ netto}$
- $\frac{capitale\ netto}{attività\ fisse}$
- $\frac{capitale\ netto}{totale\ debiti}$

mostrassero, nel *trend* degli otto anni precedenti il fallimento, evidenti segnali di progressivo indebolimento.

I successivi studi, almeno fino al 1936, si limitano a variare, nel numero e nella composizione, gli indici considerati, senza significative differenze negli esiti[247]. Dopo questo anno, gli studiosi (Wall 1936, Merwin 1942, Tamari 1966) adottano un approccio multivariato sempre più sofisticato, assegnando ad ogni indicatore un peso, al fine di considerarne appropriatamente la significatività nella previsione di situazioni di crisi.

L'apogeo dell'applicazione dei metodi statistici per la costruzione di modelli di previsione dell'insolvenza è riconosciuto, in letteratura, nello studio di Altman (1968), che ha permesso il collegamento – con un approccio multivariato – tra la tradizionale analisi di bilancio tramite indici e la costruzione di modelli statistici. Il lavoro dello studioso, la cui disamina approfondita esula dagli scopi del presente, ha portato all'identificazione di cinque indici, considerati particolarmente capaci nel prevedere situazioni di crisi:

- $\frac{CCN}{totale\ attività}$
- $\frac{utili\ non\ distirbuiti}{totale\ attività}$
- $\frac{risultato\ ante\ imposte}{totale\ attività}$
- $\frac{valore\ di\ mercato\ del\ capitale\ netto}{totale\ debiti}$
- $\frac{vendite}{totale\ attività}$

Il modello proposto è stato oggetto di successive critiche[248], che, alla luce delle finalità

[247] FITZ PATRICK (1931), FITZ PATRICK (1932), RAMSER-FOSTER (1931), SIMTH-WINAKOR (1935) citati in GABBIANELLI L., *op. cit.*, 2013, pp. 91-92.
[248] In particolare da JOHNSON (1970) per quanto riguarda l'impiego degli indici di bilancio. Le critiche di ZAVGREN (1983) sono invece state incentrate sulle modalità di selezione del campione di imprese

del presente elaborato, è opportuno richiamare.

In primo luogo, è stato rilevato che gli indici di bilancio forniscono una rappresentazione della realtà aziendale a consuntivo e che la sola analisi possibile può riguardare, eventualmente, la ricerca eziologica dei fattori che hanno determinato un dato livello degli indici considerati, ma non è possibile sostenere che essi contengano informazioni capaci di prevedere la futura situazione economica.

In secondo luogo, si è contestata l'idoneità degli indici di bilancio ad adattarsi a situazioni dinamiche come il fallimento o la crisi, in quanto questi (gli indici) sono per definizione elementi statici, efficaci nel rappresentare la realtà aziendale in un dato momento[249].

In conclusione, da questa breve rassegna emerge, chiaramente, che la letteratura aziendalistica si è da sempre posta l'interrogativo di rintracciare nella contabilità – ossia nel metodo universale di rappresentazione dei fatti di gestione – segnali che potessero segnalare, con anticipo, le crisi future. L'interesse alla conservazione dell'integrità dell'azienda, nella ricerca di un'adeguata tutela per tutti gli *stakeholders*, ha quindi condotto ad una vastissima produzione tecnica volta a selezionare i metodi e le variabili da considerare per poter intercettare i segnali di incapacità dell'impresa di proseguire nel perseguimento delle sue finalità istituzionali in condizioni di economicità e di equilibrio.

Realisticamente, gli indicatori di crisi identificati dagli studiosi sono molteplici e non è immediato stabilire quale di essi sia più efficace. Ogni applicazione, infatti, deve tenere conto di almeno due limiti palesi: il primo, legato alle soggettività intrinseche degli indici stessi e derivanti dalle sopra richiamate tecniche e norme di redazione del bilancio da cui sono estrapolati e che tanto più sono accentuate, quanto più l'orizzonte dell'analisi tende a coincidere con la durata del periodo amministrativo; il secondo è quello della validità universale dei risultati dei modelli, affatto scontata, in particolare nel contesto delle imprese italiane, che si caratterizzano per unicità nell'aspetto dimensionale e negli assetti proprietari e di *governance*.

---

analizzate. Tali modalità, se non coerenti con la raccolta di tipo statistico, possono creare distorsioni nei risultati del modello. Entrambe le critiche sono citate in GABBIANELLI L., *op. cit*., 2013.

[249] Per una critica all'impiego dell'analisi per indici per la previsione di future situazioni di crisi si veda anche il contributo di RUSSOTTO M. L., *Il risanamento d'impresa: gli indici per la rilevazione della crisi e le tecniche di risanamento di bilancio*, in http://fallimento.it.

Fattore imprescindibile dell'efficacia dei suddetti indicatori è rappresentato dalla qualità dell'informativa di cui gli organi deputati a svolgere funzioni di controllo possono disporre, ovvero dalla "*trasparenza e tempestiva disponibilità dei dati aziendali attendibili e verificati, non solo contabili"* in quanto l'individuazione e la valutazione della gravità dello stato di crisi presuppone la disponibilità di un *set* informativo esistente solo all'interno dell'impresa e che preveda "*una visione diversa da quella soltanto storica (basata su analisi statiche di grandezze patrimoniali ed indici di bilancio), bensì anche prospettic*a" ovvero dotata di un'attitudine ad "*individuare l'incapacità in futuro di adempiere non solo le obbligazioni già assunte, ma anche quelle prevedibili nel corso della gestione attesa*" [250].

[250] Cfr. BERNARDI D. e TALONE M. (a cura di), *op. cit*., 2017.

La crisi d'impresa in ambito giuridico: Le novità introdotte dalla riforma in materia di controllo ed emersione precoce della crisi

Il tema dello scollamento fra il diritto societario ed il diritto della crisi d'impresa è stato particolarmente evidenziato dalla letteratura giuridica, che lamentava un difetto di coordinamento fra questi due ambiti normativi. Il risanamento di questa frattura, ancorché previsto dalla legge delega che l'ha preceduta, secondo alcuni Autori, non è stato efficacemente realizzato con la riforma del diritto societario del 2003[251].

La nuova definizione di crisi d'impresa

Quando si tratta di delineare l'ambito del diritto della crisi d'impresa, occorre, in primo luogo, prendere atto che il nostro ordinamento non ha mai ritenuto (fino alla recentissima riforma di cui trattasi) di dover indicare una definizione di crisi, sicché anche disposizioni normative finalizzate ad attivare contromisure idonee a preservare l'integrità dell'impresa prima che lo stato di difficoltà sfociasse nell'insolvenza[252] e che richiamavano un generico "*stato di crisi*" risultavano prive di qualsivoglia ambito applicativo ben determinato[253]. Il vuoto normativo era, comunque, stato coerentemente colmato, in dottrina ed in giurisprudenza, riconoscendo allo stato di crisi una collocazione logico-temporale preordinata rispetto all'insolvenza[254].

L'art. 2, lett a) del d.lgs 14/2019 ha introdotto, nell'ordinamento giuridico italiano, la definizione di crisi[255], ovvero "*lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore*", distinguendola da quella di insolvenza, di cui alla

[251] Cfr. TOMBARI U., *Principi e problemi di "diritto societario della crisi"*, in U. TOMBARI (a cura di), *Diritto societario e crisi d'impresa*, Quaderni CESIFIN, n. 62, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014, p. 9, ove sono rilevati la trascuratezza nella definizione dei doveri dell'organo amministrativo e di controllo in momenti di crisi, una "*frattura*" nella tutela dei creditori sociali laddove si ravvisino i diversi presupposti su cui si fondano la disciplina fallimentare (dinamici) e quella societaria (statici).

[252] Quest'ultima, invece, è definita all'art. 5, II co., del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, quantomeno nei suoi aspetti sintomatici: "*Lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazion*i".

[253] Il riferimento è, in particolare, all'art. 182-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, introdotto dall'art. 2, I co., lett. l), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80 e poi sostituito dall'art. 16, IV co., d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1° gennaio 2008, rubricato "*Accordi di ristrutturazione dei debiti*", che prevede che "*Il debitore in stato di crisi può domandare* <omissis> *l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti* <omissis>".

[254] Cfr. GUIOTTO A., I *sistemi di allerta e l'emersione tempestiva della crisi*, in *Fallimento*, fasc. 4, 2019, p. 409 ss.

[255] D'altronde si è rilevato, anche in ambito comunitario, che una definizione del presupposto oggettivo delle procedure è condizione necessaria al fine di prevenire fenomeni di abuso del diritto. (cfr. Raccomandazione Commissione Europea 135/2014).

successiva lettera b), che, di fatto, mutua quella dell'art. 5 del R.D. 267/1942.

Come rilevato da un Autore (Guiotto, *op.cit*., 2019), la definizione introdotta mantiene una certa componente di aleatorietà, in particolare con riferimento alla locuzione "*che rende probabile l'insolvenza*", non essendo specificato quale debba essere il livello-soglia, raggiunto il quale la crisi è tale da rendere l'insolvenza non solo eventuale, ma addirittura probabile[256].

Appare, comunque, evidente che, benché il legislatore si mantenga su di un piano classificatorio ben più generale di quello della dottrina aziendalistica, contribuendo al mantenimento di quel perimetro "*vago*"[257] che caratterizza il concetto di crisi, entrambe le prospettive – giuridica e aziendalistica – condividono l'opinione[258] che lo stato di crisi rappresenti una fase in cui è ancora possibile intervenire al fine di invertire la deriva di criticità prima che essa sfoci nell'insolvenza[259].

Sulla neo-introdotta definizione di "*crisi*", ad ogni modo, alcuni autori si sono espressi in termini particolarmente critici, giudicandola "*insoddisfacente*" in quanto "*ancorata esclusivamente al profilo finanziario*", reputando l'approccio del legislatore difforme da quello condiviso a livello europeo[260].

Al legislatore, tuttavia, non è solo demandato il compito di definire, ma anche – e soprattutto – quello di individuare fattispecie e disciplinare i comportamenti degli attori che in esse si trovano ad agire. È quindi naturale che questi non si sia limitato a presentare una definizione di "crisi" in astratto, ma abbia anche fornito, nelle stesse righe in cui la delinea, indicazioni su come riconoscerla. Dispone l'art. 2, sempre al I co., lett a), che per le imprese la crisi "*si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far*

---

[256] Di tenore sostanzialmente analogo è la definizione proposta in BERNARDI D. e TALONE M. (a cura di), *op. cit*, 2017, p. 65: "<omissis> *lo stato di crisi si può definire come la situazione attesa – e quindi necessariamente condizionata dall'alea tipica di una condizione futura – di tendenziale e temporanea inadempienza contrattuale, potenzialmente reversibile, ma contraddistinta da un'elevata probabilità d'insolvenza*".
[257] RUSSO R., *op. cit*., 2018, p. 119 ss.
[258] Assunto definito "*tanto intuitivo da imporsi con la forza dell'ovvio*" (Cfr. PERRINO M., *Crisi d'impresa e allerta: indici, strumenti e procedure*, in *corr. giur*., fasc. 5, 2019, p. 653 e ss.)
[259] Cfr. RORDORF R., *op. cit*., 2019., l'aspetto dell'allerta preventiva, in M. PERRINO, *op. cit*., 2019, è stato definito come "*fra i più qualificanti e insieme controversi*" del processo di riforma delle procedure concorsuali.
[260] Così BARTALENA A., *Le azioni di responsabilità nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Fallimento*, fasc. 3, 2019, p. 298 ss.

fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate", introducendo altri due elementi forieri di discrezionalità e, quindi, di potenziali distorsioni, nell'individuazione delle difficoltà economico-finanziarie che la determinano.

Tale condizione prevede, infatti, una duplice stima: la prima riguarda la pianificazione delle obbligazioni future, le quali possono essere note alla data della valutazione in quanto già contratte e scadenti nell'arco di tempo considerato, ma dovranno necessariamente essere integrate con altre, a breve o a lungo termine, la cui esistenza ed entità, alla stessa data, non possono non subire una qualche interferenza soggettiva. La seconda attiene, invece, all'adeguatezza dei flussi di cassa futuri, i quali sono esclusivamente il risultato di congetture su risultati futuri e contengono, implicitamente, un grado, più o meno significativo, di incertezza.

Gli strumenti di allerta e gli indicatori della crisi

Il legislatore ha ritenuto di compensare la discrezionalità nella rilevazione precoce e tempestiva dello stato di crisi prevedendo una serie di presidi e strumenti, la cui efficacia poggia su di un nuovo assetto delle responsabilità dell'imprenditore, degli organi di *governance* e di quelli di controllo.

A conferma di ciò, il successivo art. 3 del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (nel prosieguo, anche CCII) si occupa di disciplinare i "*doveri del debitore*", stabilendo, al primo comma, che l'imprenditore individuale debba adottare "*misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte*". Per gli imprenditori che operano in forma collettiva si prevede, al successivo secondo comma, che questi debbano "*adottare un sistema organizzativo adeguato ai sensi dell'art. 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative*".

Il richiamo all'art. 2086 c.c. merita un approfondimento. Fino alla riforma di cui trattasi, e all'entrata in vigore del CCII, la previsione codicistica, rubricata "*Direzione e gerarchia nella impresa*", si limitava a sancire la posizione gerarchicamente sovraordinata dell'imprenditore rispetto ai collaboratori. L'art. 375 del CCII, al primo comma, novella la rubrica del suddetto articolo 2086 nella formula "*Gestione dell'impresa*" ed introducendo il comma 2, ove si prevede che "*L'imprenditore, che operi in forma*

societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".

L'esistenza di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alle dimensioni e alla natura dell'impresa (l'istituzione è onere dell'imprenditore ai sensi dell'art. 2082 c.c., la cura riguardo all'adeguatezza è onere dell'organo amministrativo, ai sensi del quinto comma dell'art. 2381 c.c. ed entrambe sono soggette alla vigilanza degli organi di controllo[261]) è quindi un dovere specificamente facente capo all'imprenditore che operi in forma collettiva o societaria. Peraltro, l'istituzione di tali assetti (e la loro adeguatezza) non è soltanto funzionale allo svolgimento dell'attività d'impresa, ma anche (e soprattutto) all'emersione tempestiva della crisi e all'adozione delle misure per preservare la continuità aziendale[262].

È la presenza delle suddette strutture e, naturalmente, la loro adeguatezza alle dimensioni e alla natura dell'impresa anche in chiave di tutela e mantenimento del *going concern*, nonché alla puntuale e tempestiva rilevazione dei segnali di crisi[263] a costituire l'infrastruttura su cui si sviluppa l'altro insieme di presidi introdotti dal legislatore della riforma: quello degli obblighi di segnalazione.

Il secondo pilastro della riforma è costituito dai cc.dd. "*obblighi di segnalazione*"[264], che,

---

[261] Per questo motivo, i precetti introdotti a seguito della previsione di cui al secondo comma dell'art. 2086 c.c. sono stati giudicati come "*sovrabbondanti e sostanzialmente inutili*", qualificando l'intervento legislativo, con riguardo agli obblighi e alle responsabilità degli amministratori, "*meno pervasivo di quanto possa sembrare ad una prima lettura*" (cfr. BARTALENA A., op. cit., 2019). Altri autori (cfr. DE SENSI, op. cit., 2017) hanno riconosciuto al legislatore lo sforzo effettuato nel meglio delineare i profili dei doveri imputati agli organi gestori e di controllo, con riferimento ai "*tre pilastri*": cura, valutazione e vigilanza.
[262]Cfr. A. GUIOTTO, *op. cit*., 2019, M. PERRINO, *op. cit*., 2019.
[263] Così MONTALENTI, P., *op. cit*., 2014.
[264] Come previsto dall'art. 12, IV co., del d.lgs 14/2019, l'ambito applicativo degli strumenti di allerta (*i.e.* obblighi organizzativi e obblighi di segnalazione) è circoscritto agli imprenditori che svolgono attività imprenditoriale, escluse le grandi imprese, i gruppi di rilevante dimensione, le società quotate o con azioni diffuse rilevantemente fra il pubblico, nonché un elenco di altri soggetti (banche, intermediari finanziari, società di intermediazione mobiliare, istituti di moneta elettronica, fondi comuni di investimento, etc.) di cui l successivo quinto comma, ma, per espressa previsione del settimo comma, il perimetro di applicazione è ampliato alle imprese agricole e minori. Nello stesso senso anche DE SENSI V., *op. cit*., 2017.

unitamente agli obblighi organizzativi di cui al novellato art. 2086 c.c., con cui formano gli strumenti di allerta, consentono la tempestiva rilevazione di indizi della crisi e, quindi, la rapida attivazione per farvi fronte, che si concretizza nell'adozione di misure e procedure idonee alla regolazione, a salvaguardia dei molteplici e variegati interessi in gioco[265].

Come si è rilevato, la riforma prevede strumenti che consentano una individuazione anticipata delle avvisaglie di difficoltà economico-finanziarie e stabilisce, al contempo, i comportamenti cui i diversi soggetti sono tenuti, per garantire il funzionamento[266] di detti strumenti, istituendo un automatismo fra riscontro delle anomalie e conseguente segnalazione[267].

Gli obblighi di segnalazione di cui agli artt. 14 e 15 del CCII si applicano al ricorrere degli *indicatori di crisi* di cui all'art. 13. Di questi ultimi, il legislatore evita di fornire una definizione puntuale (anche se, verosimilmente, saranno costituiti da indici di bilancio[268]), demandando ad uno specifico organo (il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili[269]) il compito di individuarli[270] "*tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali*", "*in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T.*" e di aggiornarne periodicamente l'elenco ("*con cadenza almeno triennale*"), nonché di prevedere indicatori specifici per le *start-up* innovative, per le PMI innovative, per le società in liquidazione e per le società costituite da meno di due anni.

A titolo di linea guida, ad ogni modo, la riforma riconosce alcune prerogative che, sicuramente, devono caratterizzare gli indicatori della crisi. Dispone, infatti, l'art. 13, al primo comma, che costituiscono indicatori della crisi gli "*squilibri di carattere*

---

[265] Cfr. PERRINO M., *op. cit.*, 2019

[266] Per via di "*congegni di mero incentivo o invece di innesco più o meno forzoso*", ove giace, secondo l'Autore, "*il nodo nevralgico della materia*" (*Ivi*).

[267] Cfr. FERRO M., *Allerta e composizione assistita della crisi nel d.lgs. n. 14/2019: le istituzioni della concorsualità preventiva*, in *Fallimento*, fasc. 4, 2019, p. 419 ss.

[268] E ciò può costituire un limite intrinseco di tali strumenti, soprattutto per la loro già citata idoneità a fornire rappresentazioni a consuntivo, piuttosto che in chiave prospettica (cfr. PANZANI L., *Le procedure di allerta e conciliazione*, in ARATO, DOMENICHINI (a cura di), Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, n. 402, *Le proposte per una riforma della legge fallimentare un dibattito dedicato a Franco Bonelli*, Giuffrè Editore, Milano, 2016, p.70).

[269] "*considerato organismo di adeguata competenza tecnica e imparzialità*" (GUIOTTO A., *op. cit*., 2019).

[270] Cfr. art. 13, II co., d.lgs. 14/2019.

reddituale, patrimoniale o finanziario", che, se considerati nel contesto delle caratteristiche dell'impresa e dell'attività da questa svolta, diano evidenza della "*sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o* <omissis> *per i sei mesi successivi*", a tal fine, rappresentano indici significativi "*quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento sulla base dei flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi*" nonché "*ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24*".

È quindi evidente che il legislatore della riforma abbia attuato una (parziale, in attesa dell'emanazione dell'elenco degli indicatori da parte del CNDCEC[271]) integrazione fra la nozione di crisi mutuata dalla letteratura aziendalistica e la disciplina giuridica, abbracciando – principalmente, anche se non esclusivamente – le teorie della valutazione della *performance* basate su indicatori di tipo economico-finanziario, derivati dall'analisi di bilancio (cfr. *supra*).

Inoltre, ancorché l'elaborazione degli indici sarà differenziata sulla base dei diversi codici ATECO, la loro applicazione rappresenterà un obbligo di legge *tout court*, derogabile, ai sensi del terzo comma dell'art. 13, solo qualora l'impresa ritenga (motivando la scelta nella nota integrativa) non idonei a far emergere il proprio stato di crisi quelli previsti normativamente e intenda impiegarne altri – previa attestazione di idoneità[272] da parte di un professionista indipendente da allegare al bilancio – che all'uopo si dimostrino più efficaci[273].

La riforma riconduce i suddetti obblighi di segnalazione a due tipologie di soggetti, che, in via di prima approssimazione, possiamo distinguere sulla base della posizione rispetto

[271] Il compito di elaborare gli indici, peraltro, risulterà particolarmente gravoso, posto che, come rilevato da GUIOTTO A., *op. cit*., 2019, le simulazioni potranno essere effettuate solo sui dati di bilanci depositati, che, per loro propria costruzione, danno rappresentazione di fatti passati e sono inidonei a fornire indicazioni prospettiche di qualche utilità.

[272] Che, si è rilevato (cfr. GUIOTTO A., *op. cit*., 2019), non potrà estendersi alla proposizione di indici idonei al caso specifico, ma dovrà, invece, limitarsi ad un giudizio di idoneità di quelli sottoposti alla valutazione del professionista, il quale – oltre ad essere iscritto all'OCRI – dovrà altresì disporre dei requisiti tecnico-professionali del revisore legale dei conti.

[273] È pacifico, ad ogni modo, che gli indici difformi eventualmente adottati dovranno presentare le medesime caratteristiche di quelli stabiliti dal CNDCEC e approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 13, II co., d.lgs. 14/019 (i.e. dare conto della sostenibilità dei debiti per almeno sei mesi e dell'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi).

all'impresa oggetto di segnalazione, tra interni ed esterni.

Quanto ai soggetti interni, l'art. 14 del CCII dispone che siano tenuti alla segnalazione all'organo amministrativo dell'"*esistenza di fondati indizi della crisi*" "*gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione*", integrando la disposizione con un inciso che puntualizza che l'attività di segnalazione è svolta, da questi, "*ciascuno nell'ambito delle sue funzioni*"[274]. Ad essi, inoltre, è imposto di verificare che l'organo amministrativo valuti "*costantemente*" l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, se l'impresa stia operando in condizioni di equilibrio economico-finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione. Sul punto appare opportuno sollevare qualche interrogativo.

Non è chiaro, stante la formulazione letterale della norma, se la segnalazione all'organo amministrativo sia limitata al riconoscimento dei suddetti indizi di crisi o se debba essere estesa anche alla mancata verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo. Su quest'ultimo punto, inoltre, non è dato sapere se la vigilanza degli organi di controllo rispetto alla valutazione dell'adeguatezza degli assetti debba limitarsi – come dal tenore letterale della norma – al solo assetto organizzativo e non anche a quello amministrativo e contabile di cui all'art. 2381, V co., c.c., ovvero se questi ultimi due siano ricompresi in quello che, in questo caso, sarebbe il più ampio concetto di "assetto organizzativo".

Ad ogni buon conto, la segnalazione all'organo amministrativo deve contenere un termine, non superiore a trenta giorni (cfr. art. 14, II. co, d.lgs. 14/2019) entro il quale quest'ultimo deve "*riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese*". In caso di omessa o insufficiente risposta, "*ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi*", gli organi di controllo (*i.e.* collegio sindacale o revisore legale dei conti) informano "*senza indugio*" l'OCRI. Su questo punto, è stato rilevato che le tempistiche individuate dal legislatore possono determinare una dilatazione dei tempi di oltre tre mesi dal momento in cui – a partire dall'effettuazione della segnalazione all'organo

[274] Si è rilevato, peraltro, che l'attivazione degli organi di controllo ai sensi del d.lgs 14/2019, in particolare per quanto riguarda il collegio sindacale, avverrebbe in un momento temporalmente precedente rispetto a quanto previsto dalle norme di comportamento del medesimo organo, da cui deriva il problema di come monitorare in questa specifica fase il comportamento dell'impresa, Cfr. BERNARDI D. e TALONE M. (a cura di), *op. cit*., 2017, p. 57.

amministrativo – vengano adottate misure concrete per contrastare lo stato di crisi. Se si considera il caso in cui l'audizione del debitore presso l'OCRI abbia esito negativo, il suddetto termine può essere esteso anche ad un anno, prima che venga avviata una procedura di composizione negoziale della crisi o di liquidazione giudiziale dell'impresa.

I nuovi assetti di responsabilità dell'imprenditore e degli organi di controllo

È da segnalare la particolare architettura delle premialità che il legislatore ha introdotto al fine di garantire l'efficacia degli strumenti di allerta, che da alcuni Autori è stata definita "*eccessivamente ampia*"[275] e che, secondo altri, non può costituire il solo architrave su cui reggere l'intero sistema di incentivo alle segnalazioni e dovrebbe, perciò, essere integrato con misure coercitive, che inducano l'imprenditore "*a prendere di petto la situazione*"[276]. Ci si riferisce, in particolare, a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 14 d.lgs. 14/2019 e, specificamente, alla previsione, per l'organo di controllo (*rectius* per il collegio sindacale, il sindaco unico o il revisore legale dei conti) di "*esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni*" poste in essere dall'organo amministrativo, a condizione che, a seguito di una prima segnalazione all'organo amministrativo ed in caso di omessa od insufficiente risposta nei termini stabiliti dal secondo comma del medesimo articolo, l'organo di controllo societario ed il revisore legale dei conti abbiano provveduto ad effettuare la segnalazione all'OCRI.

Considerato l'ampio arco di tempo che può, potenzialmente, trascorrere tra l'effettuazione della segnalazione all'organo amministrativo e l'adozione di misure per fronteggiare la crisi, c'è da chiedersi se l'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 14 d.lgs. 14/2019 valga a costituire il "*salvacondotto*" per qualsiasi azione pregiudizievole per gli interessi degli *stakeholders* posta in essere successivamente a detta segnalazione. Sul punto, nonostante l'apparente vuoto normativo, alcuni Autori si sono espressi nel senso

[275] GUIOTTO A., *op. cit*., 2019.
[276] Così JORIO A., *Su allerta e dintorni*, in ARATO, DOMENICHINI (a cura di), Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, n. 402, *Le proposte per una riforma della legge fallimentare un dibattito dedicato a Franco Bonelli*, Giuffrè Editore, Milano, 2016, p. 58, ove auspica un intervento "*coraggioso*" del legislatore nel sentiero impervio che si snoda fra libertà d'impresa e tutela degli interessi collettivi. In modo analogo si è espresso PANZANI L., *op. cit*., 2016, p. 66, rilevando che, contrariamente a quanto riscontrabile in ambito europeo, l'imprenditore italiano denota una tendenza "*a procrastinare l'apertura di una procedura concorsuale*" sia per remore di carattere psicologico che operativo (revoca affidamenti, compromissione rapporti di fornitura, etc.), con un danno anche per i creditori.

di riconoscere, in ogni caso, la responsabilità degli organi di controllo in virtù dei generali doveri e responsabilità nell'attività di vigilanza e monitoraggio loro imposti da fonti normative primarie e secondarie[277].

È questa una previsione normativa che avrà, comunque, un notevole impatto, specialmente sulle condotte del collegio sindacale e che esporrà, secondo alcuni[278], ad almeno due fonti di rischio:

1) Numero eccessivo di segnalazioni, anche infondate;
2) Difetto di responsabilità dell'organo di controllo in una fase potenzialmente critica della vita dell'impresa ed in cui è cruciale l'attenzione del collegio sindacale.

Si tenderanno, inoltre, come rilevato da un Autore[279], a manifestare sovrapposizioni ed interferenze fra le attività che hanno ad oggetto il monitoraggio della continuità d'impresa. Benché l'attribuzione di detti obblighi di segnalazione sia al collegio sindacale che al revisore dei conti appaia necessaria alla luce della facoltà prevista per le s.r.l. dall'art. 2477, I co., c.c. di nominare o l'uno, o l'altro, o entrambi e ancorché le funzioni di vigilanza sulla continuità siano svolte, da ciascuno, nel relativo ambito, è pur vero che, in sostanza, gli obblighi di controllo e segnalazione tendano a coincidere.

A tal proposito, non è chiaro se costituisca motivo di specializzazione delle facoltà del collegio sindacale rispetto a quelle del revisore dei conti la disposizione contenuta all'art. 37 del CCII, relativa al soggetto che può adottare l'iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza. Stabilisce, infatti, il secondo comma del suddetto articolo, che sono competenti a proporre la domanda: il debitore, gli organi e le autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa,

---

[277] In questo senso, BARTALENA A., op. cit., 2019, ove rileva che riconoscere un *safe harbour* così ampio striderebbe con l'introduzione di un più rigido sistema dei controlli nelle s.r.l., previsto dalla modifica dell'art. 2477 c.c., dello stesso avviso anche PERRINO M., *op. cit*., 2019. Entrambre le impostazioni troverebbero conferma nella formulazione del commento all'art. 14 d.lgs. 14/2019: "<omissis> *ferma restando la prosecuzione dell'esercizio delle funzioni proprie degli organi di controllo* <omissis>".

[278] Così JORIO A.*, op. cit.*, 2019, ove si auspica che la previsione mantenga comunque salda la responsabilità dei sindaci per i fatti o le omissioni intervenute successivamente alla segnalazione e che questi avrebbero dovuto rilevare nell'adempimento dei doveri di cui all'art. 2403-*bis* c.c.

[279] BAUDINO A., *Compiti e responsabilità degli organi di amministrazione e controllo delle società di capitali dopo il codice della crisi di impresa*, in *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, n. 3, 2019.

nonché uno o più creditori e il pubblico ministero[280]. Rilevato che "*le autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa*" coincidono con i creditori qualificati di cui all'art. 15 d.lgs. 14/2019, non è tuttavia chiaro se tra gli organi che svolgono analoghe funzioni vadano ricompresi anche i soggetti incaricati della revisione legale dei conti. Sulla questione si è rilevato (Baudino, *op. cit*., 2019) che tale eventualità sia da escludere, in quanto il revisore non è organo della società, condizione che parrebbe, invece, richiesta dalla formulazione del commento all'art. 14 del d.lgs. 14/2019 formulato nella Relazione di accompagnamento al Decreto.

Quanto alle misure premiali previste per l'attivazione dell'imprenditore in prima persona, il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, all'art. 24, qualifica, in negativo, le iniziative tempestive: non possono definirsi tali l'istanza di ammissione ad una delle procedure di composizione della crisi disciplinate dal decreto oltre il termine di sei mesi (tre mesi nel caso di istanza di composizione assistita della crisi), a decorrere da quando si verificano, alternativamente, una o più delle seguenti condizioni:

- Esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà delle retribuzioni mensili complessive;
- Esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- Superamento nell'ultimo bilancio approvato o, comunque, per più di tre mesi, degli indici di cui all'art. 3 d.lgs. 14/2019.

Fuori dai casi sopra menzionati, ossia se l'attivazione è tale da presentare i caratteri della tempestività, l'art. 25 del Codice introduce una serie di benefici, cumulabili tra loro, volti ad incentivare condotte attive da parte degli imprenditori. Le misure introdotte consistono in: riduzione del tasso di interesse sui debiti tributari scaduti alla misura legale (art. 25, I co., lett. a)), riduzione delle sanzioni tributarie (*ibidem*, lett. b)), riduzione al 50% delle sanzioni e degli interessi su debiti tributari oggetto di composizione (*ibidem*, lett. c)), proroga dei termini per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (*ibidem*, lett. d)), riduzione delle soglie di soddisfazione dei

[280] La previsione dell'articolo amplia sostanzialmente il novero dei soggetti che erano legittimati a presentare istanza di fallimento ai sensi dell'art. 6, I co., R.D. 267/1942, a mente del quale "*il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero*".

creditori nel concordato preventivo in continuità per l'inammissibilità delle proposte concorrenti (*ibidem*, lett. e)). L'attivazione tempestiva costituisce altresì condizione di non punibilità, in caso di particolare tenuità del fatto, per i reati di cui agli articoli 322, 323 (bancarotta semplice), 325 (ricorso abusivo al credito), 329 (bancarotta fraudolenta), 330 (bancarotta semplice c.d. "societaria"), 331 (ricorso abusivo al credito c.d. "societario"), 333 (reati dell'institore), 341, II co., lett. a) e b), ovvero circostanza attenuante ad effetto speciale fuori dai casi di particolare tenuità del fatto.

I soggetti esterni tenuti ad adempiere agli obblighi di segnalazione sono indicati, dal legislatore, all'articolo 15, I comma, del d.lgs 14/2019, ove sono espressamente elencati i seguenti "*creditori pubblici qualificati*": agenzia delle entrate, istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e agente della riscossione[281]. Tali soggetti, a fronte di misure sanzionatorie in caso di inerzia[282], hanno il dovere di segnalare al debitore (*rectius* all'organo amministrativo, A. Guiotto, 2019) – con specifiche modalità – che l'ammontare dei debiti nei loro confronti è rilevante (il livello di rilevanza è individuato, per ciascuna categoria di creditori qualificati, al successivo comma 2[283]) e che, se la posizione non sarà sanata, nei termini e secondo le modalità indicati dal medesimo articolo, ne daranno avviso all'OCRI[284] e agli organi di controllo della società.

Un altro soggetto esterno deputato a dare evidenza di potenziali indizi di crisi è individuato dall'ultimo comma dell'art. 14 del CCII, ove si prevede che "*le banche e gli altri intermediari finanziari*" debbano dare notizia agli organi di controllo societari nel momento in cui varino, revisionino o revochino gli affidamenti ai clienti. Diversamente dagli obblighi di segnalazione degli organi interni – la cui osservanza è garantita da particolari misure premiali – e da quelli posti in capo ai creditori pubblici qualificati (che

[281] L'elenco dell'art. 15 d.lgs. 14/2019 ha sostanzialmente tipizzato i creditori pubblici qualificati, restringendo l'ambito applicativo dell'art. 4, I co., lett. d) della Legge Delega (L. 155/2017), laddove i soggetti indicati dal CCII rappresentavano esemplificazioni di una più ampia categoria di creditori pubblici qualificati.
[282] Tali misure si sostanziano, a mente del medesimo art. 15, I co., per l'Agenzia delle Entrate e l'INPS nella perdita del privilegio che garantisce il loro credito, mentre per l'agente della riscossione nell'inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione.
[283] Cfr. Art. 15, II co., lett. a), b), c) d.lgs. 14/2019. In dottrina, la previsione di enfatizzare il dato meramente quantitativo dell'indebitamento, cui è connesso l'obbligo di attivazione dei creditori pubblici qualificati, è stato criticato in quanto contrasta con la natura dinamica degli indicatori di derivazione tecnico-aziendalistica, cui sono subordinate le segnalazioni da parte degli organi di controllo (cfr. PERRINO M., *op. cit*., 2019).
[284] Ai sensi del IV comma dell'art. 15 la segnalazione all'OCRI avviene "*senza indugio*".

sono invece accompagnati da contromisure di carattere sanzionatorio in caso di mancata attivazione), l'attivazione delle banche e degli intermediari finanziari non è garantita da alcuno strumento premiale o sanzionatorio.

Le modalità di segnalazione

Tutto l'apparato degli obblighi di segnalazione è fondato, opportunamente, su strumenti che consentano di avere la certezza della ricezione della stessa da parte del destinatario. Le modalità di ritenute idonee sono individuate dallo stesso legislatore della riforma, il cui art. 14 (ovvero relativamente alle segnalazioni provenienti dagli organi di controllo societari e dal revisore legale dei conti), prevede che la comunicazione avvenga in ogni caso per iscritto e sia recapitata al debitore a mezzo posta elettronica certificata o, prescrive la norma, "*altro mezzo idoneo*". Appare lecito considerare mezzi idonei cui applicare l'art. 14, quelli elencati nel successivo art. 15, che disciplina, invece, le segnalazioni provenienti dai c.d. creditori pubblici qualificati, che possono avvenire, anch'esse, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza di questo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da recapitarsi all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria.

Considerate le conseguenze, anche e soprattutto anche sui profili di responsabilità, che derivano dall'effettuazione delle suddette segnalazioni, in particolare con riferimento a quanto disposto dal terzo comma del già citato articolo 14, sarebbe, forse, stato opportuno che il legislatore tipizzasse i mezzi idonei a perfezionare le segnalazioni in questione, senza rendere necessario integrare il vuoto normativo con interpretazioni analogiche dal successivo articolo 15.

Le modifiche per le s.r.l.

Un aspetto che i commentatori non hanno mancato di sottolineare è quello che riguarda, tra le altre novità introdotte dalla riforma, le modifiche al codice civile portate in dote dall'art. 379 del d.lgs. 14/2019, rubricato "*Nomina degli organi di controllo*".

L'articolo in questione della neonata riforma delle procedure concorsuali interviene modificando l'art. 2477 del codice civile e delinea un panorama completamente ridisegnato per quanto riguarda gli obblighi di *governance* delle società a responsabilità

limitata. Non è attualmente dato conoscere quale sarà l'impatto di questa modifica, tenuto conto che delle 4.397.623 imprese attive in Italia alla data in cui si scrive (dati ISTAT), 885.707 operano con questa forma giuridica (circa il 20%). Il peso di tale misura si avverte, ancor di più, se si esclude dal novero delle imprese attive, si escludono quelle esercitate in forma individuale (imprenditori individuali, liberi professionisti e lavoratori autonomi): delle imprese esercitate in forma collettiva, le società a responsabilità limitata rappresentano oltre il 54%[285].

Secondo la previgente formulazione dell'art. 2477, da ultimo modificata con il d.l. 91/2014, convertito dalla L. 116/2014, la già citata obbligatorietà di nomina dell'organo di controllo era diretta conseguenza di una delle seguenti condizioni: obbligo di redazione del bilancio consolidato (art. 2477, II co., lett a) c.c.), controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti (*ibidem*, lett. b)), superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei limiti di cui al primo comma dell'art. 2435-*bis,* ovvero:

Art. 2435-*bis*, I co. c.c. Bilancio in forma abbreviata	
totale attivo di Stato Patrimoniale	4.400.000 €
ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.800.000 €
dipendenti occupati in media durante l'esercizio	50 unità

In sostanza, una società che redigeva il bilancio in forma abbreviata (che non controllava una società tenuta alla revisione legale dei conti e non era tenuta alla redazione del bilancio consolidato) era esentata dall'obbligo di nomina dell'organo di controllo.

Mantenendo invariate le disposizioni di cui all'articolo 2477, II co., lettere a) e b), l'articolo 379 del CCII è intervenuto eliminando, alla lettera c), il richiamo ai limiti previsti dall'articolo 2435-*bis*, introducendone di nuovi. Alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto, quindi, le società a responsabilità limitata erano tenute a nominare l'organo di controllo al ricorrere delle condizioni all'articolo 2477, II co., lettere a) e b), nonché, e qui è la novità, al superamento, per due esercizi consecutivi di una delle soglie quantitative di seguito riassunte:

Art. 2477, II co. c.c. Sindaco e revisione legale dei conti

[285] Fonte: http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=20774

totale attivo di Stato Patrimoniale	2.000.000 €
ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.000.000 €
dipendenti occupati in media durante l'esercizio	10 unità

I primi commentatori, in particolare Banca d'Italia in una memoria depositata in Commissione Giustizia al Senato nel novembre 2018[286], non hanno mancato di evidenziare come un così consistente ridimensionamento dei limiti per la nomina dell'organo di controllo determinasse un ampliamento sostanziale dei soggetti tenuti a tale adempimento.

Una previsione di questa portata, inevitabilmente, confligge con le finalità, espresse dal Legislatore della riforma societaria del 2003, di caratterizzare le società a responsabilità limitata con una struttura meno rigida delle più articolate società per azioni.

Il successivo art. 2-*bis* del d.lgs. 32/2019, convertito con la L. 55/2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 giugno 2019, è intervenuto, nuovamente, nella definizione dei parametri del secondo comma dell'art. 2477 c.c., già modificato dal d.lgs. 14/2019. Il legislatore, pur mantenendo inalterati i criteri di cui alle lettere a) e b), ha ritoccato, al rialzo, i criteri quantitativi relativi all'ammontare dell'attivo, dei ricavi e del numero di dipendenti. Il quadro attualmente in vigore è rappresentabile come segue:

Art. 2477, II co. c.c. Sindaco e revisione legale dei conti (*post* L. 55/2019)	
totale attivo di Stato Patrimoniale	4.000.000 €
ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.000.000 €
dipendenti occupati in media durante l'esercizio	20 unità

Alcuni commentatori[287] hanno rilevato che la maggiorazione successiva dei limiti per la nomina dell'organo di controllo ha determinato situazioni patologiche nei casi in cui le società abbiano provveduto – in conformità alla prima quantificazione dei parametri stabilita dal d.lgs. 14/2019 – alla nomina dell'organo di controllo e si siano trovate,

[286] La memoria depositata da Banca d'Italia in data 26 novembre 2018 è consultabile presso il seguente link: https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2018/Codice-della-Crisi_Memoria-Commissione-Senato-26112018.pdf. Le stime quantificavano in circa 180.000 le società che sarebbero state tenute alla nomina dell'organo di controllo, sulla base dei nuovi parametri stabiliti dall'art. 2477.

[287] Cfr. BONUZZI A., *Raddoppio dei limiti per la nomina dell'organo di controllo nelle srl*, Euroconference News, 24 giugno 2019.

successivamente, in una casistica di esonero in conformità alla successiva L. 55/2019. Queste incongruenze, facilmente eliminabili nel caso di nomina del solo revisore legale dei conti con una delibera di revoca per giusta causa da parte dell'assemblea ai sensi dell'art. 4 del D.M. 28.12.2012, presentano particolari criticità laddove l'organo nominato sia un collegio sindacale (o un sindaco monocratico). In tali casi, infatti, l'organo di controllo è revocabile per giusta causa, previa approvazione della revoca con decreto del tribunale, la cui necessità è stata confermata anche dalla nota n. 4865/2015 del Ministero della Giustizia, rendendo particolarmente gravoso per la società l'*iter* di revoca dell'organo.

Conclusioni

La recente riforma introdotta con il c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, ha fatto assurgere la "continuità aziendale" da mero postulato di natura tecnico-contabile a snodo centrale dell'intera, novellata, materia concorsuale.

Il nesso logico sottostante all'enfatizzazione del principio di continuità d'impresa discende, direttamente, dalla rilevanza rivestita dal postulato nella predisposizione dei documenti che compongono il sistema informativo aziendale, siano essi di derivazione prettamente contabile, ovvero redatti in forma discorsiva. La capacità di continuare l'attività, riflessa nei documenti societari, assume pertanto una rilevanza pubblicistica, poiché influenza ed indirizza le decisioni degli *stakeholders*.

La disciplina concorsuale previgente, incardinata sui principi della Legge Fallimentare del 1942, tutelava l'interesse dei creditori dell'impresa insolvente espungendola dal mercato. Ciò avveniva, nella logica del Regio Decreto n. 247/1942, cercando di limitare il danno per questi soggetti, smembrando l'azienda, liquidando il patrimonio dell'impresa e ripartendone il ricavato fra i creditori, disperdendo così ogni traccia di valore creato nel tempo dall'imprenditore insolvente.

A questa condizione si associavano, poi, una serie di ripercussioni, anche sul piano personale, dell'imprenditore "fallito", che ne compromettevano irrimediabilmente la possibilità di essere riabilitato. Note queste conseguenze, gli imprenditori ancora attivi sul mercato attuavano ogni condotta utile a procrastinare *sine die* l'apertura di una procedura concorsuale, anche ricorrendo – benché in assenza di presupposti – a misure concordate che, inevitabilmente, sfociavano in una successiva insolvenza conclamata e, quindi, nella liquidazione dell'impresa.

Su questo punto è condivisibile l'intento del legislatore, di voler cancellare ogni effetto negativo, sul piano personale, connesso all'ingresso in una procedura concorsuale. Non è una questione meramente stilistica, considerato il peso che le parole possono assumere, sostituire i termini che condividano la radice di "fallimento", anche creando un *genus* intermedio a quella dicotomia normativa e comportamentale che contrappone continuità e discontinuità, anch'essa foriera di ritardi nell'emersione della crisi dell'impresa

("*Twilight-zone*")[288].

È altrettanto condivisibile la volontà di riuscire ad intercettare, quanto prima, segnali di crisi, onde evitare che questa sfoci nell'insolvenza, in quanto prima condizione per tentare il successo del recupero dell'impresa in crisi[289], giustificata dall'obbiettivo di preservare la continuità e, quindi, il valore dell'impresa, nonché, da ultimo, il piano occupazionale, ciò anche nella più ampia tutela dell'interesse sociale che circonda l'impresa nel sistema economico e sociale in cui opera[290].

La volontà del legislatore, tuttavia, deve essere mediata dal filtro della realtà oggettiva, ammettendo che la rilevazione precoce dei segnali di crisi non è sinonimo di recupero dell'impresa, giacché le regole del libero mercato impongono che l'impresa inefficiente sia definitivamente espulsa dal mercato[291].

Se, quindi, si può concordare ampiamente sugli intenti del legislatore, anche in un'ottica di armonizzazione della disciplina concorsuale italiana nel panorama internazionale, si necessita di una riflessione sulle applicazioni concrete con cui lo stesso ha tradotto in pratica le finalità perseguite.

Al fine di intervenire quando l'impresa è in crisi, e non già quando si trovi in stato di insolvenza, è stato opportuno definire univocamente l'ambito della c.d. "crisi". Nel caso del d.lgs. 14/2019, si è scritto che il legislatore ha perso l'occasione "*di articolare una definizione di "crisi" ontologicamente autonoma rispetto alla nozione di insolvenza*"[292]. In effetti, così è, in quanto la crisi in tanto viene definita, in quanto anticamera "*probabile*" dell'insolvenza. Ciò, benché verosimilmente motivato dalla necessità di non produrre segnalazioni infondate di crisi, ma presupponendo una valutazione prospettica degli indicatori della stessa, verificando se, effettivamente, possano deflagrare in insolvenza, mantiene un'alea di discrezionalità che complica – anche alla luce dei profili di responsabilità di cui di seguito – l'emersione di detti segnali.

---

[288] Cfr. ZOPPINI A., *Emersione della crisi e interesse sociale (spunti dalla teoria dell'emerging insolvency)*, in TOMBARI U. (a cura di), *Diritto societario e crisi d'impresa*, Quaderni CESIFIN, nuova serie, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014, p. 50 e ss.
[289] Cfr. PANZANI L., *op. cit*., 2014, RUSSO R., *op.cit.*, 2018.
[290] Cfr. ZOPPINI A., *op. cit*., 2014.
[291] Così MONTALENTI P., *op. cit*., 2014.
[292] Cfr. RUSSO R., *op. cit*., 2019.

L'intervento legislativo ha sicuramente il pregio di aver costituito un *corpus* normativo unitario, ove fossero, tra l'altro, individuati i doveri ed i compiti dell'imprenditore e degli organi sociali nell'ambito della (prevenzione della) crisi d'impresa. Al netto di questa finalità *organizzativa* rimane da chiedersi se, in effetti, il nuovo codice presenti i caratteri di novità che hanno accompagnato la sua entrata in vigore.

In realtà, come si è già evidenziato, i principi ora sanciti dal CCII erano già stati ampiamente rilevati – in dottrina ed in giurisprudenza – e pacificamente applicati, in conformità al diritto vigente. Le modifiche apportate all'art. 2086 c.c. già erano ravvisabili nell'art. 2082 dello stesso codice; i doveri introdotti dall'art. 14 del d.lgs. 14/2019 già erano stati riconosciuti nelle formulazioni di cui all'art. 2381 c.c. (per gli amministratori) e 2403 c.c. (per i sindaci), nonché nel principio di revisione ISA ITALIA 570 e, conseguentemente, dall'art. 11 del d.lgs. 39/2010 (per i revisori legali dei conti)[293].

Ciò cui, invece, la riforma delle procedure concorsuali ha prodotto è una struttura di responsabilità non chiara per gli organi di controllo a seguito delle segnalazioni effettuate dopo aver riscontrato segnali di crisi.

Stante la formulazione letterale del testo della riforma, parrebbe che l'organo di controllo (collegio sindacale, sindaco unico o revisore dei conti), effettuata la segnalazione di fondati indizi di crisi all'organo amministrativo, sia esente da responsabilità per i fatti o le omissioni dello stesso (che non siano in un rapporto di causalità diretta con fatti antecedenti) successive alla segnalazione. Ciò crea, evidentemente, un vuoto di responsabilità: dalla segnalazione in poi, l'organo tenuto a vigilare non è più responsabile per la mancata vigilanza. Le interpretazioni dottrinali, naturalmente, divergono dall'impostazione letterale fornita dal legislatore, integrando questa lacuna con i generali principi di diligenza nell'ambito delle funzioni di controllo, che imporrebbero ai soggetti investiti di tali funzioni di proseguire nell'attività.

Quanto alla scelta degli indicatori di crisi, era prevedibile che il legislatore si orientasse verso parametri quantitativi. Un approccio di questo tipo permette, infatti, di ridurre la discrezionalità insita nella definizione di crisi formulata nella riforma, ma, se questa sia

[293] Così MONTALENTI P., *op. cit.*, 2014.

una scelta opportuna, è da dimostrare.

Sicuramente, la contrapposizione già citata fra gli indicatori che determinano l'attivazione degli organi di controllo interni (di cui all'art.14 d.lgs. 14/2019) che consistono, sostanzialmente, in indici di bilancio, e quelli, invece, al ricorrere dei quali è subordinata l'attivazione dei creditori pubblici qualificati (che sono costituiti dalle soglie assolute, di cui all' art. 15, d.lgs. 14/2019), mal conciliano tra loro.

In secondo luogo occorre considerare i già citati limiti intrinseci che caratterizzano questi indicatori, sia per costruzione (presenza di stime e congetture nei valori impiegati per il calcolo), sia per natura (non idonei ad effettuare previsioni).

Infine, basare tutta l'architettura degli obblighi di segnalazione degli organi di controllo su misure di tipo contabile, in un'epoca in cui l'informativa di bilancio (quindi il consenso, il supporto, le relazioni commerciali e finanziarie) tende sempre più a convergere verso una tipologia di informazione che trascenda il mero dato contabile, nell'ottica di una *disclosure* che dia evidenza di aspetti quali la sostenibilità del *business*, il *welfare*, la *customer satsfaction*, appare certamente riduttivo. Allo scopo, non pare sufficiente la previsione di differenziare gli indicatori per le PMI e le *start-up* innovative, in quanto, si presume, le differenze verteranno anch'esse sul piano quantitativo, più che su quello qualitativo.

Una prima criticità rilevabile e condivisa in dottrina anche prima dell'entrata in vigore del codice[294] e relativa all'adozione *tout-court* di parametri, se non strettamente contabili, comunque dalla contabilità unicamente rilevabili, si ravvisa nel caso il collegio sindacale non sia anche investito della funzione di revisore legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-*bis* c.c. In tale caso, infatti, all'organo di controllo sarebbe richiesto di attivarsi al ricorrere dei "*fondati indizi di crisi*", senza che questo abbia un "*diretto coinvolgimento*" nell'ambito contabile. Sotto questo profilo, si ripropone la già sollevata questione delle potenziali sovrapposizioni di competenze fra sindaci e revisore legale dei conti[295], che appare risolvibile – onde evitare una duplicazione dell'attività di revisione – tramite la valorizzazione del flusso informativo cui la normativa secondaria delle norme di

[294] Cfr. DE SENSI V., *op. cit.*, 2017.
[295] Cfr. BAUDINO A., *op. cit.*, 2019.

comportamento del collegio sindacale fa cenno alla Norma 11.1. Potrebbe essere auspicabile, sotto questo profilo un intervento chiarificatore del legislatore, giacché, nell'ottica della *emerging insolvency,* a poco vale l'attestazione del revisore dei conti, la quale, in un altro contesto, avrebbe potuto costituire l'antecedente necessario all'attivazione del collegio sindacale in termini di attendibilità delle risultanze contabili da cui trarre conclusioni sulla capacità dell'impresa di operare, nel prevedibile futuro, come un'entità in funzionamento.

Un'altra problematica che caratterizza l'adozione di parametri contabili concerne il necessario coordinamento fra gli indicatori rilevati dall'organo delegato dal legislatore (CNDCEC) e quelli di cui al principio di revisione ISA ITALIA 570[296], in ambito di verifica dell'adeguatezza del presupposto di continuità nello svolgimento delle funzioni di revisione legale dei conti. L'auspicio di ASSIREVI, che si condivide, è quello che il CCII faccia propri gli indicatori colà individuati, onde evitare asimmetrie fra lo svolgimento della funzione di revisore legale dei conti (anche laddove questa sia assegnata al collegio sindacale) e gli obblighi derivanti dal nuovo Codice.

Su questo punto occorre inoltre sottolineare un'incongruenza fra gli indicatori della crisi definiti dal legislatore della riforma e quelli cui il revisore legale dei conti, nella verifica della correttezza del presupposto di continuità, deve attenersi. Ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 14/2019, gli indicatori della crisi sono finalizzati alla verifica della capacità dell'impresa di continuare ad operare, come entità in funzionamento, per i sei mesi successivi. Lo stesso orizzonte, nell'ambito dei principi di revisione (cfr. ISA ITALIA 570), è esteso ai dodici mesi successivi alla chiusura del bilancio, al punto che "*Se la valutazione della direzione sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento copre un periodo inferiore ai dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio come illustrato nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 560,4 il revisore deve richiedere alla direzione di estendere la sua valutazione ad un periodo di almeno dodici mesi a partire da quella data*"[297]. Qual è il coordinamento tra queste due apparentemente distinte valutazioni? Quale deve essere l'effetto del risultato della valutazione sui fondati indizi di crisi rispetto al giudizio di appropriatezza del presupposto

[296] Cfr. ZOPPINI A., *op. cit.*, 2014.
[297] Cfr. Principio di revisione internazionale ISA ITALIA 570, par. 13.

di continuità? Se, ad esempio, l'indebitamento risulta sostenibile per i sei mesi successivi, ma il revisore ritiene che le continuità aziendale non sia sostenibile per più di dieci mesi, quale conseguenza se ne deve trarre rispetto alla fondatezza degli indizi di crisi? Anche in questo caso, non è possibile subordinare le segnalazioni di cui all'art. 14 del CCII alla preventiva espressione del giudizio di revisione, giacché questa avviene, di norma, con un logico ritardo rispetto al corso degli eventi, che è invece l'ambito su cui la c.d. "*Riforma Rordorf*" ha inteso focalizzarsi.

Stanti queste considerazioni, sorge allora il dubbio che l'estensione degli obblighi di segnalazione agli incaricati della revisione dei conti, ove non coincidano con l'organo di controllo, non risponda ad una precisa logica, bensì ad un criterio "prudenziale", volto ad estendere, più che a specificare, i ruoli delle componenti del *genus* degli organi di controllo.

Anche qualora, effettivamente, si confermasse l'approccio prettamente contabile, occorre che la scelta di quali indicatori – e con quali soglie differenziate – applicare al codice della crisi e dell'insolvenza, faccia non solo alle *best practices*, ma anche al buon senso.

Sulla base di un'analisi condotta da Cerved[298] sui dati storici dei bilanci del periodo 2011-2016 di 936.999 imprese, è stato rilevato che il solo impiego degli indicatori più predittivi delle crisi d'impresa per le varie aree di valutazione (redditività, struttura finanziaria, sostenibilità dei debiti, equilibrio finanziario) produrrebbe un numero di imprese segnalate pari a 516.000, ossia il 55% del campione. Sulla base di tali dati si è inoltre rilevato che l'adozione degli indicatori produrrebbe delle discriminazioni dimensionali: quando applicati ad imprese con ricavi inferiori a 500.000 euro, le segnalazioni coinvolgono il 62% del campione.

In conclusione, l'intento del legislatore della riforma del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza appare del tutto condivisibile, in quanto la prevenzione tempestiva della crisi costituisce il presupposto logico necessario per aumentare le probabilità del recupero dell'impresa e ciò rappresenta, evidentemente, la soluzione preferibile per la tutela di tutta la comunità di interessi che, attorno all'impresa (anche in crisi) coesistono.

[298] Fonte: https://know.cerved.com/imprese-mercati/legge-fallimentare-allerta-per-crisi/

La traduzione dei principi ispiratori della riforma sul piano pratico, ha comportato, se non uno stravolgimento innovativo dei compiti degli organi gestori e di controllo[299], quantomeno un ridimensionamento delle responsabilità per i soggetti chiamati ad attivarsi per rilevare prontamente le avvisaglie della crisi e dei compiti per quelli – esterni all'impresa – investiti, con notevoli aspettative, del compito di dar seguito ai tentativi di ricomposizione delle criticità dell'impresa.

Ciò che emerge dalla riforma delle procedure concorsuali attuata con il d.lgs. 14/2019 è la manifesta intenzione di anticipare l'emersione della crisi d'impresa e di mantenere la continuità aziendale, riconoscendo, a tal fine, un ruolo di primaria importanza agli organi di controllo interni ed esterni alla società[300].

Se, dal lato dei sindaci, la portata di questo approccio non desta particolari sorprese, considerato che non si è fatto che ribadire funzioni già (più o meno) implicitamente attribuite agli organi di controllo sindacale, lo stesso non può dirsi con riguardo alle previsioni concernenti i revisori legali dei conti.

Già l'entrata in vigore del d.lgs. 39/2010, laddove dispone che l'attività di revisione debba essere svolta in conformità ai principi di revisione internazionale, aveva determinato un allargamento dell'ambito di competenza del revisore. Si pensi, a tal proposito, al principio di revisione internazionale ISA ITALIA 315, che impone all'incaricato un'approfondita conoscenza della società, del suo sistema di controllo interno, del contesto in cui opera, nonché al principio ISA ITALIA 570, che richiede una valutazione prospettica delle capacità della società di continuare ad operare in condizioni di equilibrio.

È sempre più evidente come quello che è nato come controllo legale *dei conti* stia assumendo i connotati propri di un controllo sulla gestione e sulla sua sostenibilità nel tempo, enfatizzando, quindi, la centralità della figura professionale del revisore legale dei conti nell'ambito dei controlli societari. Ciò a scapito della specializzazione dei ruoli, al punto che, come rilevato da alcuni autori, sono più che plausibili fenomeni di

---

[299] Cfr. DE SENSI V., *op. cit*., 2017.

[300] Si veda, sul punto, BARTOLI B., *Lo strumento delle misure di allerta nella scienza aziendalistica, nella normativa, negli obiettivi comunitari ed in quelli di riforma codicistica in corso*, Centro Studi di Diritto Fallimentare di Modena, materiali del convegno *Riforma del "fallimento" e crisi d'impresa*, 14° edizione, Reggio Emilia, 2018.

sovrapposizione fra revisore e sindaci a causa della parificazione degli obblighi, e delle responsabilità, di questi organi nell'ambito, già di per sé sensibile, della crisi d'impresa.

Un ultimo spunto di riflessione, con riguardo alla riforma delle procedure concorsuali, a parere di chi scrive, può essere fornito dalla miopia del legislatore sul piano dell'individuazione degli indicatori della crisi.

Si è persa l'occasione, sotto questo profilo, di delineare una nozione di crisi che sapesse cogliere le dinamiche contemporanee che caratterizzano la vita di un'impresa, rimanendo invece ancorati alla rigidità dell'impostazione contabile. È, quest'ultima, una componente imprescindibile per le diagnosi sullo stato di salute di un'organizzazione, ma rivela limiti intrinseci quando applicata al piano delle prognosi, soprattutto in un'epoca in cui la linea di demarcazione fra il valore economico e quello di libro di una realtà imprenditoriale tende a farsi sempre più ampia.

Bibliografia

BACCETTI N., *La gestione delle società di capitali in crisi tra perdita della continuità aziendale ed eccessivo indebitamento*, in *rivista delle società,* fasc. 4, 2016.

BALZARINI P., SANTARONI M., *Bilancio*, Leggi d'Italia PA, Wolters & Kluwer, 1995.

BARTALENA A., *Le azioni di responsabilità nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Fallimento*, fasc. 3, 2019.

BARTOLI B., *Lo strumento delle misure di allerta nella scienza aziendalistica, nella normativa, negli obiettivi comunitari ed in quelli di riforma codicistica in corso*, Centro Studi di Diritto Fallimentare di Modena, materiali del convegno *Riforma del "fallimento" e crisi d'impresa*, 14° edizione, Reggio Emilia, 2018.

BAUDINO A., *Compiti e responsabilità degli organi di amministrazione e controllo delle società di capitali dopo il codice della crisi di impresa*, in *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, n. 3, 2019.

BERNARDI D. e TALONE M. (a cura di), Sistemi *di allerta interna*, Scuola di Alta Formazione Luca Martino dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, documento n. 71, Lecco, 2017.

BERTOLOTTI A., AA.VV. *Società per azioni Collegio Sindacale, Revisori, Denunzia al tribunale*, O. CAGNASSO e G. COTTINO (diretto da), Nuova Giurisprudenza di Diritto Civile e Commerciale fondata da Walter Bigiavi, UTET Giuridica, Trento, 2015.

BIANCHI G., IANNACONE A., PARADISO C., SILVA G., VERNA G., *Corporate governance articoli controllo dei sindaci sull'amministrazione e, in particolare, sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sulla gestione dei rischi aziendali*, in *riv. Dott. Comm*., fasc. 3, 2015.

BONUZZI A., *Raddoppio dei limiti per la nomina dell'organo di controllo nelle srl*, Euroconference News, 24 giugno 2019.

BRODI E., Questioni di Economia e Finanza, *Tempestiva emersione e gestione della crisi d'impresa. Riflessioni sul disegno di un'efficiente "sistema di allerta e composizione"*, Banca d'Italia Eurosistema, n. 440, giugno 2018.

BUTTURINI P., *I vizi della relazione sulla gestione e il loro rilievo sul bilancio d'esercizio: una questione ancora aperta,* in *Giur. Comm*., fasc. 6, 2016.

CAGNASSO O., *Il ruolo del collegio sindacale nelle s.r.l. e nelle s.p.a.: profili di un confronto*, in *Giur. Comm*., fasc. 3, 2016.

CAVALLI, *Il collegio sindacale*, in Ambrosini (a cura di), *il nuovo diritto societario*, cit. in BERTOLOTTI A., AA.VV. *Società per azioni Collegio Sindacale, Revisori, Denunzia al tribunale*, O. CAGNASSO e G. COTTINO (diretto da), Nuova Giurisprudenza di Diritto Civile e Commerciale fondata da Walter Bigiavi, UTET Giuridica, Trento, 2015.

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili, *Norme di comportamento del collegio sindacale Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*, settembre 2015.

Consiglio Notarile di Milano, massima n. 124.

DE ANGELIS L., *Elementi di diritto contabile – disciplina civilistica e principi contabili internazionali*, quarta edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2015.

DE NICOLA A., *Il diritto dei controlli societari*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2018.

DE SENSI V., *Adeguati assetti organizzativi e continuità aziendale: profili di responsabilità gestoria*, in *riv. delle società*, fasc. 02-03, 1 giugno 2017.

DI LORENZO A., *Vademecum operativo del CNDCEC sulla redazione della relazione sulla gestione*, in *Riv. Dott. Comm*., fasc. 3, 2009.

Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009, Tavolo di coordinamento fra Banca d'Italia, Consob e Isvap in materia di applicazione degli IAS/IFRS, *Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale,*

sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell'utilizzo di stime.

Documento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, in collaborazione con la Commissione Collegio Sindacale del gruppo studi del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili, *Attività di vigilanza del collegio sindacale delle società non quotate nell'ambito dei controlli sull'assetto organizzativo*, 2015.

FERRO M., *Allerta e composizione assistita della crisi nel d.lgs. n. 14/2019: le istituzioni della concorsualità preventiva*, in *Fallimento*, fasc. 4, 2019.

FORTUNATO S., *Gli obbiettivi informativi del "nuovo bilancio di esercizio",* in *Giur. Comm.*, fasc. 4, 1 agosto 2017.

GABBIANELLI L.*, Modelli di gestione anticipata delle crisi: la previsione delle insolvenze, in Le crisi d'impresa. Diagnosi, previsione e procedure di risanamento*, T. PENCARELLI (a cura di), Franco Angeli, Milano, 2013.

GUATRI L., *Crisi e risanamento delle imprese*, Giuffrè, Milano, 1986, citato in *Gabbianelli L., Modelli di gestione anticipata delle crisi: la previsione delle insolvenze*, in *Le crisi d'impresa. Diagnosi, previsione e procedure di risanamento*, T. PENCARELLI (a cura di), Franco Angeli, Milano, 2013.

GUATRI L., *Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore, Egea, Milano, 1995,* citato in *Gabbianelli L., Modelli di gestione anticipata delle crisi: la previsione delle insolvenze*, in *Le crisi d'impresa. Diagnosi, previsione e procedure di risanamento*, T. PENCARELLI (a cura di), Franco Angeli, Milano, 2013.

GUERRIERI G., *Il collegio sindacale ed il sindaco unico nelle società a responsabilità limitata*, in *Giur. Comm*., Fasc. 2, Giuffrè editore, Milano, aprile 2018.

GUIOTTO A., I *sistemi di allerta e l'emersione tempestiva della crisi*, in *Fallimento*, fasc. 4, 2019.

JORIO A., *Su allerta e dintorni*, in ARATO, DOMENICHINI (a cura di), Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, n. 402, *Le proposte per una riforma della legge fallimentare un dibattito dedicato a Franco Bonelli*, Giuffrè Editore, Milano, 2016.

LA ROSA F., *Il giudizio sulla coerenza tra bilancio e relazione sulla gestione. Opportunità, limiti e prime evidenze empiriche*, in *riv. Dott. Comm*., fasc. 1, 2010.

LOMBARDI G., Il *ruolo degli organi di controllo e di revisione nelle procedure di allerta di cui al disegno di legge-delega per la riforma delle procedure concorsuali*, in ARATO, DOMENICHINI (a cura di), Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, n. 402, *Le proposte per una riforma della legge fallimentare un dibattito dedicato a Franco Bonelli*, Giuffrè Editore, Milano, 2016.

MARCELLO R., *La continuità aziendale nella crisi d'impresa*, in Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento del 15 ottobre 2015.

MARINELLI U., *Revisione contabile principi e note metodologiche*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014.

MIOTTO L., *La funzione di revisione legale: intersezione fra disciplina dell'attività e dei soggetti*, in *Rivista delle Società*, fasc. 2, 1 giugno 2018.

MONIA BUTA G., *Controlli nella s.r.l.*, Leggi d'Italia PA, Wolters & Kluwer, 2015.

MONTALENTI P., *I doveri degli amministratori degli organi di controllo e della società di revisione nella fase di emersione della crisi*, in U. TOMBARI (a cura di), *Diritto societario e crisi d'impresa*, Quaderni CESIFIN n. 62, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014.

MOSCO G.D., LOPREIATO S., D*overi e responsabilità di amministratori e sindaci nelle società di capitali,* in *riv. delle società*, fasc. 1, 1 febbraio 2019.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, *I rischi e le incertezze nella relazione sulla gestione: l'applicazione sui bilanci 2008*, in *Riv. Dott. Comm*., Giuffrè Editori, Milano, Anno LX Fasc. 4 – 2009.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, Scuola di Alta Formazione, Commissione Controllo Societario, documento n. 31, *La riforma della revisione legale in Italia una prima analisi del D.Lgs 39 del 27 gennaio 2010*, Lecco, 2010.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, Scuola di Alta Formazione, Commissione principi contabili, Quaderni, n. 47, *Il rischio di continuità aziendale nel bilancio IAS ed in quello OIC*, Lecco, 2013.

PANZANI L., *Le procedure di allerta e conciliazione*, in ARATO, DOMENICHINI (a cura di), Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, n. 402, *Le proposte per una riforma della legge fallimentare un dibattito dedicato a Franco Bonelli*, Giuffrè Editore, Milano, 2016.

PENCARELLI T., *Crisi d'impresa come squilibrio della formula strategica aziendale: una prospettiva sistemico-vitale*, in *Le crisi d'impresa. Diagnosi, previsione e procedure di risanamento*, T. PENCARELLI (a cura di), Franco Angeli, Milano, 2013.

PEROTTA R., *Il collegio sindacale: natura del controllo e competenze richieste*, in riv. Dott. Comm., fasc. 2, 2008.

PERRINO M., *Crisi d'impresa e allerta: indici, strumenti e procedure*, in *corr. giur*., fasc. 5, 2019.

PINI M., *I principi del nuovo bilancio d'esercizio*, Etas libri, Milano, 1993.

POLI S., *Il ruolo del collegio sindacale nelle crisi d'impresa tra regole deontologiche, norme di sistema e prospettive de iure condendo,* in *Contr. Impr*., 2012, p. 1320 e ss.

PRESTI G., RESCIGNO M., *Corso di diritto commerciale*, vol. unico, VII ed., Zanichelli, Torino, 2015.

RIZZI F., *L'approccio al rischio e la valutazione del rischio di revisione* – I parte, Euroconference News, 25 marzo 2019.

RIZZI F., *L'approccio al rischio e la valutazione del rischio di revisione* – II parte,

Euroconference News, 26 marzo 2019.

RORDORF R., *Prime osservazioni sul codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Contratti*, fasc. 2, 2019.

RUSSO R., *Collegio sindacale e prevenzione della crisi d'impresa*, in *Giur. Comm*., fasc. 1, 1 febbraio 2018.

RUSSOTTO M. L., *Il risanamento d'impresa: gli indici per la rilevazione della crisi e le tecniche di risanamento di bilancio*, in http://fallimento.it.

SACCHI R. La responsabilità gestionale nella crisi dell'impresa societaria, in in U. TOMBARI (a cura di), *Diritto societario e crisi d'impresa*, Quaderni CESIFIN, n. 62, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014.

SIMONATO V., *La revisione legale del bilancio di esercizio*, Cafoscarina, Milano, 2016.

TOMBARI U., *Principi e problemi di "diritto societario della crisi"*, in U. TOMBARI (a cura di), *Diritto societario e crisi d'impresa*, Quaderni CESIFIN, n. 62, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014.

VILLANI A., AMATURO B., ACUNZO G., MELONI M., *Continuità aziendale: correnti sviluppi nell'ambito dei principi contabili e di revisione*, in *riv. Dott. Comm*., fasc. 4, 1 agosto 2018.

ZOPPINI A., *Emersione della crisi e interesse sociale (spunti dalla teoria dell'emerging insolvency)*, in TOMBARI U. (a cura di), *Diritto societario e crisi d'impresa*, Quaderni CESIFIN, nuova serie, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014.

Legislazione

Art. 183, Codice di Commercio del Regno d'Italia

Art. 2381, Codice Civile

Art. 2392, Codice Civile

Art. 2394-*bis*, Codice Civile

Art. 2397, Codice Civile

Art. 2400, Codice Civile

Art. 2401, Codice Civile

Art. 2403-*ter*, Codice Civile

Art. 2403, Codice Civile

Art. 2406, Codice Civile

Art. 2407, Codice Civile

Art. 2409-*bis*, Codice Civile

Art. 2423-*bis*, Codice Civile

Art. 2423-*ter*, Codice Civile

Art. 2423, Codice Civile

Art. 2425-*ter*, Codice Civile

Art. 2425, Codice Civile

Art. 2427, Codice Civile

Art. 2428, Codice Civile

Art. 2429, Codice Civile

Art. 2477, Codice Civile

Code de Commerce, *Partie législative*, *Livre II* : *Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique*, *Titre III* : *Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales*, *Chapitre IV* : *De la procédure d'alerte*

D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007)

D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139 Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le societa' di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge.

D.lgs. 9 aprile 1991, n. 127 *Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69*

Decreto 28 dicembre 2012, n. 261 *Regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39*. (13G00047)

D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 *Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE*

Legge 19 ottobre 2017, n. 155 "*Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza*"

P7_TA (2011)0484 Procedure d'insolvenza nel contesto del diritto societario dell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sulle raccomandazioni alla Commissione sulle procedure d'insolvenza nel contesto del diritto societario dell'UE (2011/2006(INI))

Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE

Quarta Direttiva del Consiglio Europeo del 25 luglio 1978 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (78/660/CEE)

R.D. 16 marzo 1942, n. 267 *Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*.

Relazione Ministeriale al Decreto Legislativo 5/2006 *Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80*.

Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366, Relazione Illustrativa.

Principi contabili e principi di revisione

Principio contabile internazionale (IAS) 1 *Presentazione del bilancio*

Principio contabile internazionale (IAS) 10 *Fatti intervenuti dopo la data di chiusura del bilancio*

Principio di revisione internazionale (ISA ITALIA) 200 *Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali*

Principio di revisione internazionale (ISA ITALIA) 240 *Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio*

Principio di revisione internazionale (ISA ITALIA) 315 *L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera*

Principio di revisione internazionale (ISA ITALIA) 520 *Procedure di analisi comparativa*

Principio di revisione internazionale (ISA ITALIA) 570 *Continuità aziendale*

Principio di revisione internazionale (ISA ITALIA) 700 *Formazione del giudizio e relazione sul bilancio*

Principio di revisione internazionale (ISA ITALIA) 701 *Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente*

Principio di revisione internazionale (ISA ITALIA) 705 *Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente*

Principio di revisione internazionale (ISA ITALIA) 706 *Richiami d'informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente*

Principio di revisione (SA ITALIA) 250B *Le verifiche della regolare tenuta della*

contabilità sociale

Principio di revisione (SA ITALIA) 720B *Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all'espressione del giudizio sulla coerenza*

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ 11 *Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA 15 *Crediti*

Giurisprudenza di legittimità

Cass. sez. V pen., 18 febbraio 2019, n. 12186

Cass. sez. II civ., 9 gennaio 2019, n. 301

Cass. sez. II civ., 7 gennaio 2019, n. 126

Cass. sez. I civ., 5 settembre 2018, n. 21662, con commento di CENGIA C., *ilsocietario.it*, 14

Cass. penale sez. V pen., 11 maggio 2018, n. 44107, con nota di SALERNO A., *ilsocietario.it*, fasc., 9 novembre 2018.

Cass. sez. V pen., 4 aprile 2018, n. 33843, con commento di SANTORIELLO C., *ilsocietario.it*, 13 settembre 2018.

Cass. sez. II civ., 11 maggio 2016, n. 9644, con commento di ZANCHI M., RUBINO F., LANGÈ C., *ilsocietario.it*, 18 luglio 2016.

Cass. sez. I civ., 29 ottobre 2013, n. 24362, con nota di TRAVAGLINI G., in *Responsabilità civile e Previdenza,* fasc. 5, 2014.

Cass. sez. I civ., 29 ottobre 2013, n. 24362, con nota di VITERBO E., in *Diritto & Giustizia*, fasc. 0, 2013.

Cass. sez. I civ., 24 marzo 1999, n. 2772.

Giurisprudenza di merito

Trib. Venezia, 6 febbraio 2019 (massima) (fonte: *ilsocietario.it*, 2 maggio 2019)

Trib. Milano 7.2.2003, in *Soc*., 2003, 1385

Trib. Napoli, 31 gennaio 1997

Trib. Cagliari, 6.2.1996, in *Riv. Giur. Sarda*, 1999, 63

Sitografia

https://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0723&from=IT

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0484+0+DOC+XML+V0//IT

https://know.cerved.com/imprese-mercati/legge-fallimentare-allerta-per-crisi/

https://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-società/124.aspx

https://know.cerved.com/uncategorized/fallimenti-procedure-chiusure-impresa/

https://www.tuttocamere.it/files/dirsoc/RDS_RELAZIONE_Cod_Civ.pdf

http://fallimento.it